

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	29
DIFESA (IV) .....	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	42
FINANZE (VI) .....	»	48
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	105
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	111
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	122
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	137

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	147
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . .	»	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI . . . . .	»	153
<i>INDICE GENERALE . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	154

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.15.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell'ambito dell'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final) ..... 4

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 5

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisticchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 5

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 17

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 10

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 11

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini. Doc. XXII, n. 57 Bolognesi (*Esame e rinvio*) ..... 11

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisticchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 16

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 16

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 maggio 2016.*

Audizione di rappresentanti del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell'ambito dell'esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di

frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. (COM(2015) 671 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.20.

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 10.50.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disciplina dei partiti politici.**

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prima di passare all'esame degli emendamenti, invita il relatore ad integrare la propria relazione con riferimento alle proposte di legge abbinata nella scorsa seduta.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 3709 Parrini, recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati per l'elezione a cariche monocratiche » è formata da undici articoli ponendosi l'obiettivo di regolamentare le elezioni primarie in quanto strumento di partecipazione

democratica. Stabilisce che le elezioni primarie si svolgano per la selezione dei candidati dei partiti politici, dei movimenti politici e delle coalizioni tra i medesimi alle cariche di sindaco, di sindaco metropolitano, di presidente della giunta regionale e di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano. Disciplina l'indizione delle elezioni primarie che è soggetta alla raccolta di firme. Prevede che, unitamente alla richiesta di indire le elezioni primarie, i soggetti politici depositino il regolamento di disciplina delle stesse elezioni primarie. Definisce le forme che possono assumere le elezioni primarie: aperte, semiaperte o chiuse nonché lo svolgimento delle elezioni primarie. Stabilisce che i soggetti politici che non adottano le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati ai sensi della presente legge non possono accedere ai benefici previsti in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici e di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La proposta di legge C. 3788 Cristian Iannuzzi, recante « Disciplina dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » si compone di quattro articoli. Indica la definizione e la natura giuridica dei partiti e dei movimenti politici e stabilisce che al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di uguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire a un partito o a un movimento politico. Stabilisce che ogni partito o movimento politico deve dotarsi di uno statuto nel quale è definito il progetto politico e sono disciplinati l'organizzazione e l'ordinamento interni su base democratica. Prevede l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e le relative modalità di gestione e definisce gli organi esecutivi e il loro funzionamento.

La proposta di legge C. 3811 Pisicchio, recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costitu-

zione » si compone di undici articoli. Istituisce il registro dei partiti politici presso la Corte costituzionale e regola le modalità del deposito dello statuto del partito e di eventuali regolamenti, facendo decorrere da quel momento l'acquisizione della personalità giuridica. Stabilisce i requisiti minimi del contenuto dello statuto e i principi di tutela delle minoranze e le modalità di svolgimento delle votazioni interne e delle assise congressuali. Regola la pubblicità degli atti interni di partito e stabilisce le procedure di garanzia per la selezione delle candidature in occasione delle elezioni politiche e amministrative. Prevede principi di tutela dell'iscritto che adisca la magistratura ordinaria per far valere i suoi diritti di socio e dispone sanzioni per l'omesso deposito degli statuti presso il registro dei partiti politici. Prescrive la nominatività dei titoli appartenenti al partito nonché sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, anche la cancellazione dal registro.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti. Comunica che il deputato De Menech ritira il proprio emendamento 6.17 e che il deputato Piso sottoscrive gli emendamenti 2.35, 3.6, 6.52, 6.74 e 7.8 a prima firma della deputata Roccella.

Invita quindi il relatore ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.2 e Centemero 1.1, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Fa presente che sull'emendamento Quaranta 1.3 propone un accantonamento, preannunciando in ogni caso su di esso una riformulazione da riferire all'articolo 2.

La Commissione accantona l'emendamento Quaranta 1.3.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.4, nonché dell'articolo aggiuntivo

Mucci 1.01, precisando che altrimenti il parere si intende contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo emendamento 1.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Centemero 1.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione accantona l'emendamento Quaranta 1.3.

Cristian IANNUZZI (Misto) illustra il suo emendamento 1.4, chiedendo al relatore le motivazioni del suo parere contrario.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ritiene che l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.4, nel riconoscere a ogni cittadino il diritto di aderire a un partito o a un movimento politico, introduce un elemento di rigidità rispetto al testo attuale, che al contrario fa riferimento a un principio di libertà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.4 e l'articolo aggiuntivo Mucci 1.01.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, esprimendo il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita al ritiro dell'emendamento Cristian Iannuzzi 2.17, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 2.33, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Quaranta 1.3, precedentemente

accantonato, e Naccarato 2.32, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Invita al ritiro degli emendamenti Toninelli 2.12, Roccella 2.35, Invernizzi 2.18, D'Alia 2.15, Centemero 2.10 che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli emendamenti Quaranta 1.3 e Naccarato 2.32 se riformulati, D'Alia 2.16 e Toninelli 2.13, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Quaranta 2.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Toninelli 2.14, Sisto 2.36, Vargiu 2.28, Centemero 2.6 che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione degli emendamenti Quaranta 1.3 e Naccarato 2.32 se riformulati, Centemero 2.7, Cristian Iannuzzi 2.20, Zaccagnini 2.37, Quaranta 2.24, Mucci 2.21, Cristian Iannuzzi 2.22, Centemero 2.8, Vargiu 2.29, degli identici emendamenti Centemero 2.11 e Invernizzi 2.23, degli identici emendamenti Mucci 2.25 e Quaranta 2.26, degli emendamenti Centemero 2.9, Vargiu 2.30, Centemero 2.5, 2.4, 2.1, 2.2 e 2.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34 e dell'articolo aggiuntivo Mucci 2.01.

La Commissione accantona l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34 e l'articolo aggiuntivo Mucci 2.01.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Quaranta 2.02, Zaccagnini 2.03, Nuti 2.04 e D'Ambrosio 2.05.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.17.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riformula il proprio emendamento 2.33 nei termini indicati dal relatore (*vedi allegato*). Avverte che esso, poiché introduce un nuovo comma alla fine dell'arti-

colo, sarà posto in votazione successivamente.

Stefano QUARANTA (SI-SEL), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo emendamento 1.3 nei termini da lui proposti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che a seguito della riformulazione dell'emendamento Quaranta 1.3, tale emendamento è riferito all'articolo 2 e prende il numero 2.38.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Naccarato 2.32, riformulandolo nei termini proposti dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Naccarato 2.32 (*nuova formulazione*) e Quaranta 2.38 (*nuova formulazione*).

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Naccarato 2.32 (*nuova formulazione*) ritiene che esso sia superfluo, dal momento che ribadisce principi già contenuti nel decreto-legge n. 149 del 2013 e nell'articolo 49 della Costituzione.

Danilo TONINELLI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Cecconi, giudica inutile operare una riscrittura dell'articolo 49 della Costituzione.

Gregorio FONTANA (FI-PdL), ritenendo che l'emendamento in discussione sia superfluo, poiché ribadisce principi già esistenti, preannuncia il suo voto contrario su di esso.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dichiara di non condividere l'impostazione degli emendamenti in discussione, così come riformulati, dal momento che non considerano l'eventualità di movimenti politici che non prevedono la presentazione di candidati a elezioni.

La Commissione approva gli identici emendamenti Naccarato 2.32 (*nuova formulazione*) e Quaranta 2.38 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Naccarato 2.32 (*nuova formulazione*) e Quaranta 2.38 (*nuova formulazione*), si intendono preclusi gli emendamenti Toninelli 2.12, Roccella 2.35, Invernizzi 2.18, D'Alia 2.15 e 2.16. Avverte altresì che l'emendamento Centemero 2.10 si intende assorbito dalla medesima approvazione degli identici emendamenti Naccarato 2.32 (*nuova formulazione*) e Quaranta 2.38 (*nuova formulazione*).

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo emendamento 2.13, dichiarando di non condividere il comma 2 dell'articolo 2 che, a suo avviso, mira a imporre un modello organizzativo, limitando la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che gli interventi dei colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle si sarebbero potuti limitare ad esprimere una legittima posizione di contrarietà al metodo democratico nella vita interna dei partiti. Si tratta di una posizione diversa rispetto a quella del testo unificato che, differenziandosi dalla proposta Guerini, vuole garantire il rispetto del metodo democratico e della trasparenza nella vita interna dei partiti.

Andrea CECCONI (M5S) non concorda col collega Fiano e sottolinea che la posizione del suo gruppo non è contraria alla trasparenza, come dimostrano molte delle proposte emendative presentate, ma al fatto che ci sia qualcuno che giudichi se un partito è trasparente o meno, perché non è quello lo spirito dei Padri costituenti e dell'articolo 49 della Costituzione. Il metodo democratico ivi contenuto è riferito ai cittadini e non all'organizzazione interna dei partiti che potrebbero avere anche una struttura verticistica. Sottolinea che una alternativa sarebbe stata quella di

intervenire a livello costituzionale, modificando l'articolo 49.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene interessante il dibattito in corso, anche se sembra a suo avviso inserirsi in una discussione molto viva negli anni '50 e '60 del secolo scorso. In quegli anni si discuteva, infatti, se la formulazione dell'articolo 49 della Costituzione, con il riferimento al metodo democratico, potesse essere riferita anche all'organizzazione interna dei partiti, oltre che al confronto esterno tra i partiti medesimi. La soluzione in quegli anni è stata individuata nel carattere non prescrittivo dell'articolo 49 nei confronti dell'organizzazione interna dei partiti, ritenendo però legittimo un eventuale intervento del legislatore. Il risultato è stato che allora non si è ritenuto possibile, anche per un senso di sfiducia nella magistratura, il ricorso al giudice da parte di cittadini iscritti a un partito che si ritenevano lesi nei loro diritti di partecipazione. Ora questo pregiudizio verso la magistratura è venuto meno, sono cambiati i partiti, non più connotati ideologicamente, è venuto meno anche il rapporto di fiducia tra cittadini e partiti. Non si capisce quindi perché le disposizioni del testo in esame potrebbero costituire un *vulnus* alla democrazia. E non comprende neanche le posizioni dei rappresentanti di un movimento che ha fatto proprio sia il malessere dei cittadini nei confronti della politica che la tutela dei diritti dei cittadini medesimi. Nel sottolineare che esistono dei limiti alla libertà quando diventa sopraffazione, ritiene il testo in esame un passo avanti, anche alla luce dello scenario modificato rispetto agli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione.

Cristian IANNUZZI (Misto) nel ricordare il suo percorso comune con i colleghi del Movimento 5 Stelle, rimane sconcertato dalle posizioni espresse ora da questo gruppo rispetto alla democrazia interna di un partito e alla contrarietà del medesimo gruppo al testo in esame al quale l'unica alternativa, a suo avviso, è la dittatura interna a un partito.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) sottolinea come i costituenti, nella formulazione dell'articolo 49, avessero voluto parlare di metodo democratico con riferimento al solo confronto tra i partiti e non anche nel senso indicato da alcuni interventi in Commissione. Basta esaminare i lavori preparatori della Costituente e in particolare l'emendamento di Costantino Mortati che fu respinto. Tale tesi è poi confermata dalla mancata attuazione per molti anni dell'articolo 49 della Costituzione.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come gli interventi svolti siano di natura politica e mirino a colpire il Movimento 5 Stelle, invece di rimanere al merito dell'emendamento in esame. Il problema non è il metodo democratico, ma il modello imposto da un partito come il Partito Democratico che, nel farsi partito Stato, ha progressivamente ridotto tutti gli spazi democratici, eliminando ad esempio l'elezione diretta degli organi delle province e dei senatori. Ribadisce che il metodo democratico dell'articolo 49 è rivolto ai cittadini che sono alla base della piramide disegnata da quell'articolo della Costituzione, mentre i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del testo in esame rovesciano quella piramide, privilegiando i partiti.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) ritiene interessante la discussione che si sta svolgendo, anche se, a suo avviso, andrebbe riferita alla modifica costituzionale dell'articolo 49 e in questo concorda con il collega Cecconi. Con questo provvedimento, da lui ritenuto fin troppo timido, si mettono solo alcuni limiti ai partiti per garantire i diritti politici dei cittadini in un contesto ben diverso da quello in cui è stata approvata la Costituzione. Oggi, infatti, la democrazia è in crisi, esiste uno scollamento tra partiti e cittadini e il tema è quello di garantire, con la richiesta di requisiti minimi ai partiti, la partecipazione democratica e attiva dei cittadini, nel rispetto dell'articolo 49. E tali requisiti minimi non possono essere considerati un *vulnus* alla democrazia.

Mara MUCCI (Misto) concorda con quanto espresso dal collega Quaranta e anche sulla necessità di modificare l'articolo 49 della Costituzione. Non comprende perché in un contesto del tutto diverso da quello in cui è stata approvata la Costituzione, non si possa parlare di rispetto del metodo democratico all'interno dei partiti. È quello che fa il testo in esame con principi generici in un perimetro blando, ma al cui centro è il cittadino in quanto iscritto a un partito. Sottolinea come avrebbe preferito un'estensione delle regole anche alla determinazione delle cariche interne e la previsione di un organo di garanzia terzo, al fine di tutelare maggiormente il cittadino dalla legge del più forte.

Federica DIENI (M5S) ritiene inopportuno imporre modelli di organizzazione interna ai partiti, sulla base di interpretazioni personali e discrezionali della democrazia, facendo notare che l'articolo 49 della Costituzione ha una portata giuridica – peraltro puramente esterna e non riferibile alla vita interna dei partiti – che non può essere stravolta con una legge ordinaria.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ricordare che nella vita politica italiana del passato vi sono stati esempi di partiti che, pur non avendo una organizzazione democratica, sono stati considerati in linea con i dettami della Costituzione, ritiene necessario che i partiti compiano un passo in avanti nel campo della partecipazione politica, dotandosi di una organizzazione rispettosa del principio democratico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene superfluo disquisire sull'interpretazione dell'articolo 49 della Costituzione e del metodo democratico rapportandolo al testo in esame, atteso che, a suo avviso, il provvedimento in discussione non fa altro che riprendere e valorizzare principi già esistenti nell'ordinamento vigente ed affermatasi a livello giurisprudenziale. Citando, ad esempio, le norme di maggioranza già esistenti in materia di

associazioni, nonché gli orientamenti della giurisprudenza sull'applicazione del metodo democratico nell'ambito dei partiti, fa notare che il testo in esame si pone lungo un sentiero giuridico già tracciato, che non può essere messo in discussione. Ricorda che anche i soggetti esperti ascoltati sull'argomento, pur sottolineando l'incostituzionalità di una eventuale scelta legislativa tesa a condizionare la partecipazione alle elezioni a forme di organizzazione interna prestabilite, non hanno escluso la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia, pur nel rispetto del quadro costituzionale e dell'autonomia organizzativa dei partiti. Ritiene infatti opportuno garantire una regolamentazione di carattere generale in materia che dia certezza quantomeno sulle regole minime di partecipazione alla vita politica.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ritiene indubbio che il testo in esame, realizzando un grande sforzo di sintesi tra diverse esigenze e superando alcuni elementi di rigidità inizialmente presenti in alcune delle proposte di legge incardinate, miri a rafforzare la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica, garantendo un quadro normativo certo in materia di trasparenza e partecipazione democratica, che tuttavia non contempla alcuna imposizione di forme giuridiche. Ritiene paradossale che il gruppo del M5S rivendichi maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica, richiedendo contestualmente una disapplicazione del metodo democratico nell'ambito della vita interna ai partiti, metodo democratico di cui al contrario il testo intende valorizzare l'applicazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) giudica paradossale parlare di metodo democratico quando lo stesso sistema di regole complessivo, a causa dell'approvazione dell'ultima legge elettorale, è segnato da una evidente mancanza di democraticità. Ritiene sarebbe stato opportuno intervenire sulla legge elettorale piuttosto che elaborare una normativa sulla vita interna dei partiti.

Danilo TONINELLI (M5S), pur riconoscendo taluni passi avanti rispetto all'impostazione originaria di alcune delle proposte di legge incardinate, evidenzia come il testo in esame – in particolare al comma 2 dell'articolo 5, che impone determinati requisiti anche ai partiti non iscritti nell'apposito registro o privi di statuto – miri a limitare la libertà dei cittadini di associarsi al fine di partecipare alla vita politica, atteso che si tende a rendere ricusabili eventuali liste di candidati prive dei requisiti richiesti dalle disposizioni in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Toninelli 2.13.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto

di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini.**

**Doc. XXII, n. 57 Bolognesi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL), *relatrice*, fa presente che la proposta di inchiesta parlamentare in esame (doc. XXII, n. 57) prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione di inchiesta sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini (articolo 1). In particolare, la proposta individua i seguenti compiti della Commissione di inchiesta: individuare il movente e gli esecutori dell'omicidio, attraverso l'analisi della dinamica del delitto; valutare le possibili con-

nessioni con altri eventi, quali la morte del presidente dell'ENI, Enrico Mattei, nel 1962 e del giornalista Mauro De Mauro nel 1970, e l'attività della loggia massonica P2; valutare la completezza e l'attendibilità delle modalità di azione delle amministrazioni dello Stato in relazione al delitto; individuare eventuali responsabilità riconducibili a « apparati, strutture o organizzazioni » o a soggetti appartenenti ad essi.

La proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo costituito (articolo 2, comma 1). Il Presidente della Camera, entro i 10 giorni successivi alla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza (articolo 2, comma 2) composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2 segretari che vengono eletti dai membri della Commissione secondo le procedure relative alla elezione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni permanenti, di cui all'articolo 20 del Regolamento della Camera (articolo 2, comma 3).

L'articolo 3 (comma 1) della proposta in esame richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Tali atti sono comunque coperti dal segreto se riguardano procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 2). Fermo restando l'obbligo di segretezza per tali atti, la proposta assegna alla Commissione il potere di stabilire quali altri atti e documenti non devono essere divulgati (comma 3). Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa te-

stimonianza) del codice penale (comma 4). Inoltre, sempre in tema di segreto si prevede che si applicano le disposizioni vigenti relative al segreto di Stato, al segreto d'ufficio, professionale e bancario (comma 5).

Inoltre, la proposta di inchiesta prevede (articolo 4), come di consueto, l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza. Per le sanzioni delle violazioni all'obbligo del segreto, anche parziale, si fa rinvio alle leggi vigenti.

La proposta prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori (articolo 5). Inoltre, si stabilisce che la Commissione adotti prima dell'inizio dei suoi lavori un regolamento interno e che ciascun membro possa proporre eventuali modifiche delle norme regolamentari (articolo 6, comma 1). Si prevede la possibilità che la Commissione si riunisca in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno (articolo 6, comma 2).

La Commissione per l'espletamento delle sue funzioni fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 6, comma 3). Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 130.000 euro complessivi (20.000 per il 2015, 70.000 per il 2016 e 40.000 per il 2017) e sono a carico del bilancio interno della Camera (articolo 6, comma 4).

Infine, l'articolo 7 fissa la durata dei lavori della Commissione in 18 mesi dalla sua costituzione. La Commissione, entro i successivi 2 mesi, presenta alla Camera la relazione finale dell'attività svolta. In base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a

Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Regolamento della Camera e l'articolo 25, comma 3, del Regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale. Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni

d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testimoni. In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni – e 372 – falsa testimonianza – del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a 6 mesi o la

multa da euro 30 a euro 516 (articolo 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (articolo 372).

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si veda la versione dell'articolo 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge 124/2007).

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di « giudicare », ma solo di

raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231 del 1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) esprime soddisfazione per l'avvio in Commissione della proposta di istituzione della Commissione di inchiesta in esame. Ricorda, infatti, l'iter laborioso che ha preceduto tale avvio e che inizialmente era stata presentata a sua prima firma una proposta di legge di istituzione di una Commissione di inchiesta bicamerale, per la quale non sussistevano però tempi sufficienti per la sua approvazione. Informa di avere presentato, a sua prima firma, una proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale, il Doc. XXII, n. 67, del quale chiede l'abbinamento. Auspica un rapido inserimento del provvedimento in esame nel calendario dell'Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, informa che il Doc. XXII, n. 67 sarà abbinato alla proposta in esame una volta assegnato alla Commissione. Per quanto riguarda la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ricorda che questa è di competenza della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) riformula il proprio emendamento 2.19 nei termini indicati dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Quaranta 2.19, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Quaranta 2.19 (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Quaranta 2.19 (*nuova formulazione*) sono preclusi gli emendamenti Toninelli 2.14, Sisto 2.36, Vargiu 2.28. Comunica, altresì, che l'emendamento Centemero 2.6 è assorbito a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Quaranta 2.38 (*nuova formulazione*) e Naccarato 2.32 (*nuova formulazione*). Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Centemero 2.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.20, Zaccagnini 2.37, Quaranta 2.24, Mucci 2.21 e Cristian Iannuzzi 2.22.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 2.8, Vargiu 2.29 e degli identici emendamenti Cente-

mero 2.11 e Invernizzi 2.23: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mucci 2.25 e Quaranta 2.26.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 2.9, Vargiu 2.30, Centemero 2.5, 2.4, 2.1, 2.2 e 2.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che sarà posto in votazione il suo emendamento 2.33, riformulato nei termini indicati dal relatore.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 2.33 (*nuova formulazione*).

Cristian IANNUZZI (Misto) chiede al presidente Mazziotti Di Celso, in qualità di presentatore dell'emendamento 2.33 (*nuova formulazione*) cosa si intenda per accordo associativo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che gli accordi associativi sono norme che intervengono in assenza di uno statuto. Chiarisce che questa formulazione è volta a sanare un'ambiguità del testo. In questo modo, in mancanza di uno statuto, si fa riferimento alle regole del codice civile, lasciando per il resto totale libertà ai partiti.

Cristian IANNUZZI (Misto) chiede conferma se questo significa che i partiti possano non avere uno statuto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, conferma la valutazione del collega Iannuzzi.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.33 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34, precedentemente accantonato, esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.34 (*vedi allegato*).

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Mucci 2.01, precedentemente accantonato, invita la presentatrice al ritiro altrimenti esprime parere contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mara MUCCI (Misto) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01. Infatti sottolinea che il proprio articolo aggiuntivo prevede che il simbolo sia di proprietà degli iscritti, mentre lo statuto affida a una sola persona la titolarità del simbolo medesimo. Avrebbe auspicato maggiore coraggio al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e per permettere loro di incidere sulla vita politica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Mucci 2.01, Quaranta 2.02 e Zaccagnini 2.03.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede la votazione per parti separate e per singoli commi dell'articolo aggiuntivo Nuti 2.04.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni avverte che l'articolo aggiuntivo Nuti 2.04 sarà posto in votazione per parti separate e, quindi, per singoli commi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo aggiuntivo Nuti 2.04 e respinge l'articolo aggiuntivo D'Ambrosio 2.05.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Misuraca 3.30 e Mazziotti Di Celso

3.19, qualora riformulati nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: o del gruppo politico organizzato aggiungere le seguenti:* , il soggetto che ha la titolarità del contrassegno.

Invita al ritiro altrimenti esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative. Con riferimento all'emendamento Mazziotti Di Celso 3.20, invita il presentatore a riformularlo come ordine del giorno in Assemblea.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti 4.50, 4.51 e 4.52 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO

**Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

**\*2. 38. (ex 1. 3). (Nuova formulazione)**  
Quaranta, D'Attorre, Costantino.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico.

**\*2. 32. (Nuova formulazione)** Naccarato, Fiano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della presente legge. È diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito.

**2. 19. (Nuova formulazione)** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute.

**2. 33. (Nuova formulazione)** Mazziotti Di Celso.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono rego-

lati dall'articolo 7 del codice civile. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:

*a)* il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;

*b)* ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

**2. 34.** Mazziotti Di Celso.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Esame emendamenti C. 1994/A, approvata dal Senato ..... 19

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. C. 2874-B (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 19

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) ..... 24

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 23

AVVERTENZA ..... 23

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 17 maggio 2016.*

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**Esame emendamenti C. 1994/A, approvata dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.45 alle 12 e dalle 13.35 alle 14.30.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – In-*

*terviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. C. 2874-B.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che sono pervenute 18 proposte

emendative al provvedimento in discussione (*vedi allegato*). Nel ricordare che le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera riguardano l'entità della pena, la sostituzione della nozione di pubblicità della istigazione e dell'incitamento con una formulazione volta a prevedere il concreto pericolo di diffusione delle condotte di propaganda, istigazione ed incitamento, la sostituzione della parola « ovvero » con la parola « o » in relazione alla Shoah e ai crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra; la parte finale del comma 3-*bis* relativa all'individuazione di tali crimini, avverte che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, sono da considerare irricevibili i seguenti emendamenti, in quanto incidono su parti del testo sulle quali vi è stata una doppia lettura conforme da parte di Camera e Senato: Ferraresi 1.16 e 1.17, volti a modificare le condotte di reato previste dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (così come modificato dalla cosiddetta « legge Mancino ») e dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere); Ferraresi 1.13 e 1.12, nella parte relativa alla soppressione delle parole « della Shoah o » e Ferraresi 1.14, diretto a sopprimere le parole « della Shoah o ».

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, anche a nome del collega Verini, nel rammentare come quello in discussione sia un provvedimento che ha seguito un *iter* quanto mai travagliato, essendo pervenuto alla Camera dopo una terza lettura da parte del Senato, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vittorio FERRARESI (M5S), prendendo atto dei pareri testé espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo, evidenzia come le proposte emendative presentate dal suo gruppo, delle quali raccomanda l'approvazione, siano dirette ad introdurre nel testo della proposta di legge in discus-

sione, denso di criticità sul piano tecnico-giuridico, elementi di carattere migliorativo. Ricorda, infatti, come tali emendamenti siano sostanzialmente finalizzati a reintrodurre le disposizioni approvate dalla Camera e fatte oggetto, da parte dell'altro ramo del Parlamento, di modifica o soppressione. Nell'esprimere profondo rammarico per le modifiche introdotte in terza lettura dal Senato, sottolinea come le stesse abbiano conferito alla fattispecie penale prevista dal provvedimento un rilevante grado di incertezza, rendendone quanto mai difficoltosa l'applicazione da parte dei magistrati. In particolare, rileva che l'avvenuta soppressione del riferimento a crimini accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da organi internazionali, conferisce ai magistrati una discrezionalità eccessivamente ampia nella individuazione della fattispecie di reato, dovendo i magistrati stessi, di fatto, sostituirsi al ruolo degli storici.

Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che la fattispecie penale introdotta dalla proposta di legge in discussione sia destinata ad essere scarsamente applicata da parte dei magistrati. In particolare, osserva come l'omesso riferimento a crimini accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da organi internazionali, determini una eccessiva « fluidità » del testo, come tale, suscettibile di ingenerare interpretazioni discrezionali anche in chiave « politica ». A suo avviso, infatti, l'avvenuta soppressione di tale richiamo da parte del Senato rende, di fatto, la norma di difficilissima applicazione, ponendo i magistrati nella condizione di effettuare una sorta di « giudizio alla storia ».

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.15.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.1, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.9 e

1.10, 1.13, 1.12, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.11, gli identici emendamenti Ferraresi 1.18 e Turco 1.3, nonché l'emendamento Turco 1.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 2617 B ed abbinata, proveniente dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

Fa presente che tale disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015, dopo l'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali. Trasmesso al Senato il disegno di legge delega (S. 1870) è stato assegnato alla Commissione Affari

costituzionali, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 16 marzo 2016. Il giorno successivo, l'Assemblea del Senato ne ha avviato l'esame, nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali e lo ha concluso il 30 marzo scorso con l'approvazione di una serie di modifiche al testo. Il provvedimento è tornato, quindi, alla Camera per l'esame in seconda lettura.

In proposito, segnala che il provvedimento, attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, persegue un duplice obiettivo: introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; uniformare e coordinare la disciplina della materia, caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, fa presente che rilevano, rispettivamente, gli articoli 3 e 6 del provvedimento, entrambi fatti oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In particolare, evidenzia che l'articolo 3 reca una serie di principi e i criteri direttivi, di seguito indicati, ai quali dovrà uniformarsi il decreto legislativo con il quale sarà attuata la revisione del titolo II del libro primo del codice civile: semplificare e rivedere il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore; al Senato è stato inoltre inserito il richiamo alla definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi. Nel testo, è poi stabilito che debbano essere previsti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Il Senato ha precisato che tale pubblicità deve essere realizzata anche

attraverso la pubblicazione sul sito *Internet* dell'ente. Ha inoltre stabilito che debba essere prevista una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti (lettera *a*); disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti persone giuridiche e quella degli amministratori. Il Senato ha precisato che il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento costituisce uno dei parametri cui collegare il regime di responsabilità (nel testo della Camera, tale rapporto costituiva l'unico elemento di riferimento) (lettera *b*); assicurare il rispetto dei diritti degli associati (lettera *c*); applicare alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, le norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici in quanto compatibili e, come specificato dal Senato, in coerenza con quanto disposto in materia di razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati all'articolo 9, comma 1, lettera *e*) del provvedimento in esame (lettera *d*).

Rammenta che, nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta la lettera *e*) che prevede, quale ulteriore criterio di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, la disciplina del procedimento delle trasformazioni omogenee, ossia della possibilità degli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche contemplate dal libro I del codice civile. In particolare, la procedura per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni dovrà avvenire nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003. La citata disciplina su trasformazione e fusione è dettata dal capo X del titolo V del libro V, del codice civile. Principio generale (articolo 2498) è quello della continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, che conserva i diritti e gli obblighi e

prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato a trasformazione.

Segnala che l'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Nello specifico, la lettera *a*) di tale articolo, così come modificata, qualifica l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore (nel testo Camera la definizione era più sfumata: «impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni e servizi»). Nel testo ora in esame, ai fini della qualificazione di «impresa sociale» gli utili derivanti dall'attività dell'impresa sociale debbono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente – ovvero interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, articolo 2514 del codice civile come indicato dalla successiva lettera *d*) dell'articolo in esame (più genericamente, nel testo Camera gli utili erano destinati al raggiungimento di obiettivi sociali). Inoltre, l'impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. L'appartenenza dell'impresa sociale al complesso degli enti del Terzo settore viene ribadita dall'ultima frase della lettera *a*), quale conseguenza delle caratteristiche sopra indicate. Per quanto riguarda i settori di attività propri dell'impresa sociale, la lettera *b*), modificata dal Senato, li individua nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame; la lettera *c*) prevede, tra i criteri direttivi, il diritto di acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

Fa presente che, rispetto alle forme di remunerazione del capitale sociale (lettera *d*), nel corso dell'esame al Senato è venuto meno il riferimento alla ripartizione degli utili, ma è stato confermato il mandato al Governo di prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; è stata inoltre aggiunta la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale. La lettera *e*), inserita al Senato, stabilisce l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (si tratta delle disposizioni sul bilancio delle società per azioni).

Segnala che non ha, invece, subito modifiche la previsione di obblighi di trasparenza e limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari di organismi dirigenti (lettera *f*).

Rammenta che la lettera *g*) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione; il Senato ha aggiunto la previsione relativa alla graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate.

Rileva, infine, che non hanno, invece, subito modifiche le successive lettere *h*), *i*) e *l*) che prevedono, tra i criteri direttivi di cui tener conto: la possibilità di assumere cariche sociali (non già però afferenti la direzione, presidenza o controllo) da parte di imprese private o amministrazioni pub-

bliche (lettera *h*); il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (lettera *i*); la nomina, in base a principi di terzietà e fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza (lettera *l*).

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale fiorentino.*

Atto n. 285.

*Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.*

Atto n. 288.

## ALLEGATO

**Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (C. 2874-B).**

## EMENDAMENTI PRESENTATI

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « ovvero istiga » è inserita la seguente: « pubblicamente »;

*b)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « nazionali o religiosi » sono inserite le seguenti: « la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro »;

*c)* al comma 1, la lettera *b)* è soppressa.

2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:

« 414 – Istigazione a delinquere.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo, ».

**1. 16.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « ovvero istiga » è inserita la seguente: « pubblicamente »;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « nazionali o religiosi » sono inserite le seguenti: « la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro »;

c) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:

« 414 – Istigazione a delinquere.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. Quando invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto di cui al primo paragrafo è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto di cui al secondo paragrafo è commesso attraverso strumenti informatici o telematici ».

1. 17. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:*

3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto

della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

**1. 15.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*L'articolo è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro ».

**1. 1.** Santerini.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole « si applica »;
- b) sostituire le parole « della reclusione da due a sei anni » con le seguenti « è aumentata »;
- c) sostituire le parole « in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, » con le seguenti « pubblicamente »;

d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro ».

**1. 9.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportate le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole « si applica »;
- b) sostituire le parole « della reclusione da due a sei anni » con le seguenti « è aumentata »;
- c) sostituire le parole « in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, » con le seguenti « pubblicamente »;
- d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro ».

**1. 10.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportate le seguenti modificazioni:*

- f) sopprimere le parole « si applica »;
- a) sostituire le parole « della reclusione da due a sei anni » con le seguenti « è aumentata »;
- b) sostituire le parole « in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, » con le seguenti « pubblicamente »;
- c) sopprimere le parole: « della Shoah o »;

d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro ».

**1. 13.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportate le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole « si applica »;

b) sostituire le parole « della reclusione da due a sei anni » con le seguenti « è aumentata »;

c) sostituire le parole « in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, » con le seguenti « pubblicamente »;

d) sopprimere le parole: « della Shoah »;

e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro ».

**1. 12.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: « si applica »;

b) sostituire le parole: « della reclusione da due a sei anni » con le seguenti: « è aumentata »;

c) sostituire le parole: « in modo che derivi concreto pericolo di diffusione », con le seguenti: « pubblicamente »;

**1. 4.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: si applica e sostituire le parole: della reclusione da due a sei anni con le seguenti: è aumentata.*

**1. 5.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: , commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,.*

**1. 6.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, con le seguenti: pubblicamente.*

**1. 7.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », sopprimere la parola: concreto.*

**1. 8.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis », sopprimere le parole: della Shoah o.*

- 1. 14.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organi di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali dei quali l'Italia è membro.*

- 1. 11.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: , tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da*

un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

- \*1. 18.** Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilìa, Spadoni.

*Al comma 1, capoverso comma « 3-bis » aggiungere, in fine, il seguente periodo: , tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.*

- \*1. 3.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente.*

- 1. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31

##### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione del Commissario Generale della <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i> (UNRWA), Peter Pierre Krähenbühl ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	33

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	34
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	38

##### SEDE REFERENTE

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

##### La seduta comincia alle 13.20.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono stati presentati cinque emendamenti, tutti a prima firma del deputato Sibilìa; segnala, inoltre, che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, con due condizioni e che conseguentemente la relatrice ha predisposto due emendamenti, 4.2 e 4.3, di recepimento di tali condizioni (*vedi allegato 1*).

Avverte quindi che la Presidenza della Commissione non ritiene ammissibili gli emendamenti Sibilìa 3.1. e 3.2, i quali –

pur essendo formalmente riferiti all'articolo riguardante la quota di partecipazione alla Banca – sono volti a fissare una data specifica per il deposito dello strumento di ratifica. A tale proposito, ricorda che, con riferimento ai disegni di legge di ratifica, per una prassi parlamentare da lungo tempo instauratasi e comune alle due Camere, non è possibile emendare né la disposizione contenente l'autorizzazione alla ratifica del trattato, né quella recante l'ordine di esecuzione. Rammenta infatti che, in sede di ratifica di un trattato internazionale, il compito del Parlamento è quello di accogliere o respingere il trattato nel suo complesso, autorizzandone o meno la ratifica da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, e la piena esecuzione. Ricorda altresì che tale principio è stato riaffermato in diverse circostanze dalla Presidenza della Camera: tra queste, nella seduta del 23 giugno 1998 (nel corso dell'esame del disegno di legge di ratifica di un protocollo NATO), nella seduta del 25 gennaio 2005 (nel corso dell'esame del disegno di legge di ratifica del Trattato costituzionale europeo) e nella seduta del 20 dicembre 2007 (nel corso dell'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra).

Osserva, più nello specifico, che il principio dell'inammissibilità di emendamenti riferiti alla previsione recante l'autorizzazione alla ratifica deve ritenersi esteso anche alle proposte emendative intese a condizionare il deposito dello strumento di ratifica stesso al verificarsi di un certo avvenimento nel tempo o che fissino un termine entro il quale – o non prima del quale – possa essere effettuato, come nel caso dei due emendamenti richiamati.

Avverte anche che è parimenti inammissibile l'emendamento 4.1 Sibilìa, che prevede una decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento incongrua rispetto alla scansione temporale prevista dall'articolo stesso, mentre l'emendamento Sibilìa 4.4 può ritenersi am-

missibile a condizione che il comma 3-ter sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « in caso di parere negativo in merito alla relazione di cui al comma 3-bis » con le seguenti: « nel caso in cui il Parlamento, con un proprio atto di indirizzo, esprima un orientamento negativo sulla relazione di cui al comma 3-bis ». Osserva infatti che l'esigenza, pure costituzionalmente fondata, di garantire al Parlamento la partecipazione all'esercizio del potere di denuncia dell'accordo internazionale, proprio in ragione della sua incidenza sul quadro delle relazioni internazionali, non può che attuarsi attraverso l'approvazione di uno specifico atto d'indirizzo politico, anziché mediante generici pareri.

Precisa infine che i suddetti criteri di ammissibilità sono stati espressi nei termini più oggettivi possibili, sulla base di un approfondimento accurato.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01 Sibilìa, considerato che sussiste già un obbligo di relazione al Parlamento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello della relatrice. Ricorda peraltro che il Ministero dell'economia e finanze già relaziona annualmente al Parlamento sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale.

Carlo SIBILIA (M5S), alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente Cicchitto, nota come la prassi di non accettare vincoli temporali sia stata da lui ricondotta a tre accordi di particolare importanza. Nel comprendere come in occasione dell'esame di tali accordi sussistessero evidenti ragioni anche d'urgenza, data la rilevanza dei temi, osserva tuttavia che, con riferimento al disegno di ratifica in titolo, la situazione è differente, non avendo l'istituzione una banca lo stesso rilievo dei provvedimenti richiamati.

Rileva, inoltre, che la relazione tecnica, allegata al disegno di legge di ratifica in

titolo, evidenza che vi sono due possibilità in ordine al versamento delle quote di partecipazione al capitale della banca, a seconda della data di deposito dello strumento di ratifica.

Ritenendo, pertanto, la declaratoria di inammissibilità delle sue proposte emendative preclusiva di una fondamentale prerogativa parlamentare, quale quella di dare indirizzi all'Esecutivo sull'attuazione di un provvedimento laddove sussista una opzionalità, preannuncia la tempestiva presentazione di una richiesta di riesame avverso la stessa declaratoria di inammissibilità.

Ribadendo che la possibilità di dare indirizzi al Governo sull'attuazione dell'Accordo sarebbe riconosciuta dallo stesso provvedimento in titolo, ribadisce quindi che la mancata possibilità di esercitare la stessa costituisce uno svilimento dell'attività parlamentare.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel confermare da parte sua la valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate, rileva che un problema di urgenza sussiste per il disegno di legge di ratifica in titolo poiché una sua approvazione differita porrebbe un problema di rappresentatività dell'Italia negli organi di *governance* della Banca in vista della loro convocazione nel mese di giugno. Riconoscendo peraltro il pieno diritto del deputato Sibilia di presentare ricorso alla Presidente della Camera avverso la declaratoria di inammissibilità delle sue proposte emendative, avverte che la Commissione sarà riconvocata anche nel prosieguo della giornata o domani mattina a seguito della decisione che sarà assunta dalla Presidente della Camera in ordine al ricorso preannunciato dal deputato Sibilia, che non appare mosso da un intento di carattere dilatorio.

Carlo SIBILIA (M5S) conferma che la richiesta di riesame attiene a una questione decisiva per il suo gruppo e in nessun modo deve essere intesa come un'iniziativa di carattere ostruzionistico.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.**

**C. 3759 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, ricorda che la Convenzione italo-cilena sulle doppie imposizioni e l'annesso Protocollo, firmati a Santiago il 23 ottobre scorso, in occasione della visita del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Cile, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso.

Osserva quindi che la Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio.

Evidenza poi che agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per il Cile sono quelle sul reddito. Sottolinea che per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Pone altresì in rilievo che la

Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa.

Nota poi che agli articoli da 3 a 5 si procede alle consuete definizioni: è « residente di uno Stato contraente » colui che, in base alla legislazione fiscale di tale Stato, è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, fornendo servizi e relative attrezzature da utilizzare stabilmente nell'altro Stato contraente.

Evidenzia anche che l'articolo 5 recepisce, al pari di altri accordi già esaminati da questa Commissione, alcuni indirizzi dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dell'elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività.

Rileva ancora che gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato, mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata — ma anche in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione dell'impresa interessata.

Sottolinea quindi che all'articolo 22 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni, mentre l'articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

Richiama poi la previsione relativa allo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia

delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi.

Osserva altresì che vengono inoltre recepiti, sempre nell'articolo 25, i più aggiornati standard internazionali per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, incluso il superamento del segreto bancario.

Rileva ancora che l'articolo 27 concerne i benefici previsti dalla Convenzione, e si incentra su due previsioni principali, la prima delle quali è volta a impedire l'applicazione della Convenzione nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate a ottenere i benefici in essa previsti. La seconda previsione riguarda invece la clausola volta a prevenire gli abusi realizzati attraverso triangolazioni operate mediante stabili organizzazioni.

In merito all'articolo 28, osserva che esso è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e/o i membri dell'OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame. Rileva, d'altra parte, che l'articolo 29 recepisce la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d'imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa.

Per quanto concerne il Protocollo, evidenzia che esso è parte integrante della Convenzione e contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala, in particolare, il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un Paese dell'OCSE intese più favo-

revoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese.

Circa il disegno di legge di conversione, rileva che esso si compone di quattro articoli: per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, il relativo onere è individuato in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Auspica conclusivamente una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento di ratifica, che viene ad inserirsi in un quadro particolarmente incoraggiante delle relazioni italo-cilene, segnato nel 2015 dalla missione imprenditoriale, in aprile, dell'allora Viceministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, dalla visita, a maggio, della Presidente della Camera, Laura Boldrini ed in ottobre, da quella del Premier Matteo Renzi, accompagnato dal Viceministro Calenda e dall'allora Sottosegretario di Stato agli affari Esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro. Nel rilevare, infine la particolare celerità con cui si è calendarizzato lo strumento di ratifica in titolo, auspica altresì che una decisa accelerazione possa essere impressa alla ratifica di Accordi siglati in anni antecedenti, i cui progetti di legge di ratifica sono ancora giacenti presso il Parlamento, in particolare dell'Accordo sulla sicurezza sociale siglato con la Repubblica del Cile nel 1998.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto delle considerazioni svolte dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle

Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.**

**Audizione del Commissario Generale della *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)*, Peter Pierre Krähenbühl.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Peter Pierre KRÄHENBÜHL, *Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi i deputati Marietta TIDEI (PD), Sandra ZAMPA (PD), Franco CASSANO (PD) e Pia Elda LOCATELLI, presidente.

Peter Pierre KRÄHENBÜHL, *Commissario Generale della United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* e Tana DE ZULUETA, *Presidente del Comitato italiano UNRWA*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro dell'Economia e delle Finanze Luigi Casero.

### La seduta comincia alle 19.40.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che, a seguito della presentazione da parte del deputato Sibilìa alla Presidenza della Camera di una richiesta di riesame del giudizio di inammissibilità espresso dalla Presidenza di questa Commissione sugli emendamenti Sibilìa 3.1 e 3.2, è pervenuta da parte della Presidenza della Camera una risposta che conferma le valutazioni da lui espresse nella seduta precedente. Dà quindi lettura della lettera trasmessa dalla Presidente Boldrini con particolare riferimento alla parte in cui dichiara di non discostarsi dal giudizio di inammissibilità già espresso.

Ciò premesso, chiede al collega Sibilìa se intenda accogliere la proposta di riformulazione già avanzata nella precedente seduta e riferita al suo emendamento 4.4, che consiste nel sostituire le parole « pa-

rere negativo » con la locuzione « nel caso in cui il Parlamento, con un proprio atto di indirizzo, esprima un orientamento negativo sulla relazione di cui al comma 3-bis ». In caso contrario, ricorda che tale emendamento è da considerarsi inammissibile.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Sibilìa 4.4, accetta la proposta di riformulazione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, chiede quindi alla relatrice e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento Sibilìa 4.4 come riformulato.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario.

Il viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Sibilìa 3.01, approva gli emendamenti 4.2 e 4.3 della relatrice e respinge l'emendamento Sibilìa 4.4, nel testo riformulato.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Avverte, altresì, che sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Ambiente e Attività produttive, mentre la Commissione Giustizia ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Sandra Zampa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Inoltre, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si riserva di segnalare alla Presidenza della Camera la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo e di rappresentare l'opportunità di un suo inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, e ciò in considerazione delle ragioni di urgenza

emerse nel corso dell'esame del provvedimento, connesse al ruolo che, da una sollecita ratifica, deriverebbe all'Italia negli organi di *governance* della Banca, che saranno costituiti nel prossimo mese di giugno.

**La seduta termina alle 19.45.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 (C. 3642 Governo).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 3.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 58 (1) dell'Accordo istitutivo di cui all'articolo 1, i pertinenti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati il 31 dicembre 2016. ».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo le parole:* Al relativo onere si provvede *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dal 31 dicembre 2016.

**3. 1.** Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Grande.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 58 (1) dell'Accordo istitutivo di cui all'articolo 1, i pertinenti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati il 31 dicembre 2016. ».

**3. 2.** Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Grande.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Obbligo di relazione al Parlamento).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dall'entrata in

vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno annuale, è tenuto a relazionare al Parlamento:

*i)* sulla sostenibilità della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture;

*ii)* sulla destinazione dei fondi per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di altri settori produttivi, sul loro stato di avanzamento e sulla sostenibilità ambientale;

*iii)* sulla ricaduta economica per le imprese italiane coinvolte, soprattutto di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta e di qualità e quantità di penetrazione sui mercati dell'area asiatica;

*iv)* sull'impatto dell'azione della banca di cui all'articolo 1 in favore dello sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale e della crescita economica nei Paesi di operatività;

2. Il rappresentante italiano nel *board* dell'istituzione di cui all'Accordo istitutivo può riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai profili di cui al comma 1, lettera *i*).

**3. 01.** Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Grande.

## ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole:* Al relativo onere si provvede *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dal 31 dicembre 2016.

- 4. 1.** Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Grande.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* in entrata *con le seguenti:* all'entrata del bilancio dello Stato;

- 4. 2.** La Relatrice.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* dello stanziamento *con le seguenti:* delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento.

- 4. 3.** La Relatrice.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle attività della Banca relazionando ogni sei mesi al Parlamento sull'impatto delle attività della Banca sulle piccole e medie imprese italiane e sul benessere sociale e ambientale dei cittadini italiani.

*3-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di parere negativo in merito alla relazione di cui al comma *3-bis*, provvede a inviare la notifica scritta di recesso, di cui all'articolo 37 comma 1 dell'Accordo, presso la sede principale della Banca.

- 4. 4.** Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Grande.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle attività della Banca relazionando ogni sei mesi al Parlamento sull'impatto delle attività della Banca sulle piccole e medie imprese italiane e sul benessere sociale e ambientale dei cittadini italiani.

*3-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui il Parlamento, con un proprio atto di indirizzo, esprima un orientamento negativo sulla relazione di cui al comma *3-bis*, provvede a inviare la notifica scritta di recesso, di cui all'articolo 37 comma 1 dell'Accordo, presso la sede principale della Banca.

- 4. 4.** *(Nuova formulazione)* Sibilia, Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Grande.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 (C. 3642 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in entrata con le seguenti: all'entrata del bilancio dello Stato;*

**4. 2.** La Relatrice.

***(Approvato)***

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dello stanziamento con le seguenti: delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento.*

**4. 3.** La Relatrice.

***(Approvato)***

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
AVVERTENZA .....	41

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 maggio 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 9 aprile 2015 e che la Commissione difesa, nella seduta del 25 marzo 2015, aveva espresso, sul testo all'esame della Commissione di merito, un parere favorevole con un'osservazione, volta a includere tra le organizzazioni di volontariato coinvolte nella valorizzazione delle diverse esperienze anche quelle che riuniscono militari.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega è stato modificato in più parti e avverte che, poiché la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti, si soffermerà soltanto sulle sole modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento. Tali modifiche, peraltro, non interessano direttamente i profili di competenza della Commissione difesa.

Passando, dunque, al merito, ricorda che l'obiettivo del provvedimento (articolo 1, comma 1) è quello di procedere ad una riforma del Terzo settore, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Al riguardo osserva che, nel corso dell'esame al Senato, la definizione di Terzo settore è stata ulteriormente precisata e, alle finalità civiche e solidaristiche – già previste dal testo approvato alla Camera – sono state aggiunte quelle di utilità sociale. Inoltre, è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale).

Segnala, poi, che con – riferimento alle categorie che non fanno parte del Terzo settore già contemplate nel testo approvato dalla Camera (le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche) – è stato al Senato specificato che le fondazioni bancarie, pur perseguendo le finalità degli altri enti del Terzo settore, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame e da quelle contenute nei decreti attuativi da queste discendenti. Inoltre, sempre durante l'esame al Senato, è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5) ed è stata garantita la correttezza della copertura della riforma e dei decreti da questa discendenti con il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6).

Ulteriori modifiche sono state apportate ai principi e criteri direttivi cui devono uniformarsi i decreti legislativi delegati (articolo 2) e a quelli che riguardano la revisione del titolo II del libro primo del

codice civile (articolo 3), il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore e codice del terzo settore (articolo 4), le attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso (articolo 5), nonché il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (articolo 6).

Modificati in più parti sono anche l'articolo 7, che imputa le funzioni di vigilanza, monitoraggio, controllo sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio e con il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, e l'articolo 8, che ha per oggetto la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile. In merito a quest'ultimo, evidenzia che tale norma – come modificata al Senato – ha riaffermato che il Servizio civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della Patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. L'articolo 9, invece, reca i principi e criteri direttivi cui deve uniformarsi il legislatore delegato al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di riordino e armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Segnala, ancora, che al Senato è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10) che istituisce la Fondazione Italia Sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Gli interventi innovativi che la Fondazione è chiamata a sostenere sono definiti dal comma 1 come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionali, rivolti in particolare ai territori e ai soggetti più svantaggiati.

Infine, evidenzia che l'articolo 11 – che poneva la clausola di invarianza – prevede ora l'autorizzazione per l'impiego delle risorse necessarie all'istituzione del Fondo a favore degli enti del Terzo settore prima ricordato (articolo 9, comma 2, lettera g).

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in materia di rappresentanza militare (C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio).*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 42
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .... 46

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 46

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**C. 1994-A, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, rammenta che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016 ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione giustizia. Rammenta, inoltre, che nella predetta seduta, preso atto della necessità di svolgere un ulteriore approfondimento sulle implicazioni finanziarie di talune norme, la Commissione aveva convenuto di esprimere il parere di propria competenza direttamente all'Assemblea. Segnala, altresì, che in pari data la Commissione giustizia ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1-*quater*.100 del relatore. Al riguardo, nel premettere che le citate proposte emendative rivestono carattere essenzialmente formale ed ordinamentale e dunque, come tali, non sembrano pertanto presentare profili problematici dal punto di vista

finanziario, evidenzia in particolare che l'emendamento 1-*quater*.100 è volto a precisare che la sanzione pecuniaria applicabile al dirigente o funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, ammonta ad euro 1.000. Ciò posto, osserva che rimangono tuttavia ferme le richieste di chiarimento formulate dal relatore sul testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva preliminarmente la necessità di precisare che il fondo di rotazione per le demolizioni delle opere edilizie abusive, di cui all'articolo 3, viene istituito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e che, a tal fine, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Ritiene altresì necessario, anche in considerazione del carattere rotativo del fondo di nuova istituzione, prevedere una riduzione dell'onere annuo a carico del bilancio dello Stato, ripartendo l'onere medesimo nel periodo 2016-2020, in quote annuali di 10 milioni di euro. Fa presente che l'onere per il primo anno derivante dall'istituzione del citato fondo peraltro potrebbe essere ulteriormente ridotto a 5 milioni di euro, in considerazione del fatto che il provvedimento in oggetto, dati i presumibili tempi della sua approvazione parlamentare, dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del corrente anno. Osserva che lo spazio finanziario che si renderebbe in tal modo disponibile potrebbe essere utilizzato per la costituzione nell'anno 2016 della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posto che l'onere derivante da tale costituzione non dovrebbe risultare superiore a 5 milioni di euro. Chiarisce, inoltre, che il funzionamento della predetta Banca di dati nazionale sarà assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. Considera altresì necessario disciplinare le modalità di restituzione dei finanziamenti, prevedendo che essi siano restituiti con un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi e che il tasso di interesse applicato ai finanziamenti stessi sia stabilito con il medesimo decreto con cui sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative del fondo di rotazione. Segnala, infine, la necessità di definire le modalità di contabilizzazione dei citati finanziamenti nel bilancio dei comuni beneficiari, prevedendo che questi ultimi registrino nel proprio bilancio l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1994-A, approvata dal Senato, recante Disposizioni in materia di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario preliminarmente precisare che il fondo di rotazione per le demolizioni delle opere edilizie abusive di cui all'articolo 3 è istituito ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, autorizzando a tal fine l'apertura di un'apposita contabilità speciale;

appare altresì necessario, anche in considerazione del carattere rotativo del fondo di nuova istituzione, prevedere una riduzione dell'onere annuo a carico del bilancio dello Stato, ripartendo l'onere medesimo nel periodo 2016-2020, in quote annuali di 10 milioni di euro;

l'onere per il primo anno derivante dall'istituzione del fondo peraltro potrebbe essere ulteriormente ridotto a 5 milioni di euro, in considerazione del fatto che il

provvedimento in oggetto, dati i presumibili tempi della sua approvazione parlamentare, dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del corrente anno;

lo spazio finanziario che si renderebbe in tal modo disponibile potrebbe essere utilizzato per la costituzione nell'anno 2016 della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posto che l'onere derivante da tale costituzione non dovrebbe risultare superiore a 5 milioni di euro;

il funzionamento della predetta Banca di dati nazionale sarà assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare inoltre necessario disciplinare le modalità di restituzione dei finanziamenti, prevedendo che essi siano restituiti con un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi e che il tasso di interesse applicato ai finanziamenti stessi sia stabilito con il medesimo decreto con cui sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative del fondo di rotazione;

appare infine necessario definire le modalità di contabilizzazione dei citati finanziamenti nel bilancio dei comuni beneficiari, prevedendo che questi ultimi registrino nel proprio bilancio l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti,

esprime sul testo del provvedimento

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 3, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

*Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.*

*All'articolo 4, comma 4, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: 10 milioni*

con le seguenti: Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo aggiungere il seguente: 5-bis.* Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Di Lello 1.3, che prevede che i manufatti abusivi siti in aree non vincolate vengano assorbiti dal patrimonio comunale ed adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai potenziali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento alla previsione secondo cui i manufatti abusivi acquisiti vengano indi adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità;

Mannino 4.01, che prevede l'elaborazione da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro centottanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, di linee guida finalizzate allo scorrimento delle graduatorie per l'assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare che contengano indicazioni, tra l'altro, sulla mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altra dimora, previo pagamento del canoni di affitto e la corresponsione degli oneri locali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, posto che l'elaborazione delle citate linee guida potrebbe implicare, con particolare riferimento alla mappatura degli immobili, un incremento non trascurabile di attività amministrative ed operative da parte degli enti locali interessati.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative Di Lello 1.3 e Mannino 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.3 e sull'articolo aggiuntivo 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 42.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto è volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle ICT. Rileva che, a tal fine, la proposta di inchiesta parlamentare, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, prevede all'articolo 1 l'istituzione, al comma 1, della Commissione, per la durata di un anno, non prorogabile, e l'individuazione, al comma 2, dei compiti specifici previsti per lo svolgimento delle finalità descritte. Fa presente che l'articolo 2 prevede i criteri per l'individuazione dei componenti e la costituzione dell'ufficio di presidenza, di cui ai commi da 1 a 4, e la presentazione da parte della Commissione, al termine dei propri lavori e ovunque ne ravvisi la necessità di una relazione sulle risultanze delle indagini, di cui al comma 5. Segnala che con l'articolo 3 vengono definiti i poteri e i limiti previsti per lo svolgimento delle sue funzioni, mentre l'articolo 4 definisce l'obbligo al segreto di atti e documenti per i componenti della Commissione, per il personale della stessa e per chiunque collabori con essa, al fine di non compromettere le indagini in corso. Rileva, infine, che l'articolo 5 definisce l'organizzazione, prevedendo l'adozione di un

regolamento interno, al comma 1, la possibilità di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, al comma 4, la disponibilità di personale, locali e strumenti messi a disposizione dalla presidenza della Camera dei deputati, al comma 5, e l'individuazione di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione, al comma 6, prevedendo che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

**Atto n. 297.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che, sulla base di quanto convenuto nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a partire dalla prossima settimana avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, congiuntamente con la 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali) del Senato, all'esito del quale auspica possa avere luogo una di-

scussione ampia ed approfondita sulle rilevanti tematiche recate dallo schema di decreto legislativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	48
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	74
DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	48
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	53
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	56

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

##### La seduta comincia alle 13.35.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3462 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Barbanti, nella precedente seduta di esame ha illustrato il

contenuto del provvedimento, formulando quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, auspica che la Commissione possa procedere all'espressione del parere sul provvedimento nel corso della seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, rivela come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 3822, approvato in prima lettura dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 42 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

Ricorda preliminarmente che, a fronte degli originari quattro articoli – relativi al sistema scolastico e alla formazione superiore, nonché alla ricerca – oltre ad una modifica all'articolo 1, durante l'esame al Senato sono stati inseriti ulteriori undici articoli (gli articoli da 1-*bis* a 1-*septies* e da 2-*bis* a 2-*sexies*).

Ulteriori integrazioni sono state apportate anche al disegno di legge di conversione.

L'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge di conversione, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, comma 180 e 181, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015, con riferimento al criterio direttivo relativo alla determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione.

In particolare, adeguando terminologicamente il criterio direttivo indicato, recato dal punto 3.2) della citata lettera *b*), alla terminologia indicata negli altri criteri direttivi, riferisce la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione – oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione – al periodo di tirocinio (e non di apprendistato).

La lettera *b*), dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (di cui all'articolo 1, comma 180 e 181, lettera *e*), della legge n. 107 del 2015), costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, e finalizzato, in particolare, a garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità

di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. La modifica è volta a introdurre nei principi di delega la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale).

Passando al contenuto del decreto – legge, illustra l'articolo 1, il quale, modificato durante l'esame al Senato, stanziava ulteriori risorse, pari a 64 milioni, per la prosecuzione dal 1° aprile al 30 novembre 2016 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cosiddetto programma #scuole belle). In tale contesto il comma 2 reca nuove disposizioni sia per l'effettuazione dei relativi interventi sia per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.

L'articolo 1-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, estende, anzitutto, all'anno scolastico 2016/2017 e ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016 (dunque, anche a quanti sono stati assunti in base al piano straordinario di cui all'articolo 1, commi 95 e seguenti, della legge n. 107 del 2015) la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.

Inoltre la norma dispone che per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta, oltre che sui posti dell'organico dell'autonomia, anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia (né disponibili), costituito, a decorrere dallo stesso anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della medesima legge n. 107 del 2015, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia.

Passa quindi a illustrare l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, il quale prevede una deroga, per l'anno scolastico 2016/2017, alla disciplina che stabilisce il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al 15 settembre 2016, e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Conseguentemente, la disposizione fissa alla medesima data del 15 settembre 2016 il termine per l'espletamento delle funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del MIUR.

L'articolo 1-quater, a sua volta introdotto durante l'esame al Senato, dispone che, fino all'approvazione delle graduatorie, relative alla scuola dell'infanzia, del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, i soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito del precedente concorso, sempre relative alla scuola dell'infanzia, possono essere assunti in regioni diverse da quella per cui hanno concorso, e inseriti nei ruoli regionali di cui all'articolo 1, comma 66, della medesima legge n. 107 del 2015. Rileva come si tratti di coloro che non sono stati assunti, per incapienza dei posti, in base al piano straordinario di assunzioni di cui alla stessa legge. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione – avendo presentato domanda – sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento, e, comunque, all'esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 sono soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.

L'articolo 1-quinquies, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui a valere sul « Fondo « La Buona

Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica ». In tale contesto è previsto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerti annualmente il rispetto dei requisiti previsti a tal fine.

L'articolo 1-sexies, inserito dal Senato, intende garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti al personale della scuola (docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario-ATA) per incarichi di supplenza breve e saltuaria, ferme restando le previsioni normative in materia di limiti di spesa e quelle volte a limitare il ricorso a tali incarichi.

Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, il comma 2 prevede l'attribuzione di un codice identificativo univoco al personale docente e ATA destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che rimane invariato lungo tutta la vita lavorativa, fino all'eventuale immissione in ruolo. La norma garantisce altresì la corrispondenza fra il codice e le partite stipendiali.

L'articolo 1-septies, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, in particolare innalzando alla laurea il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione – pur con alcune previsioni transitorie di salvaguardia – e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, non modificato dal Senato, il quale individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell'operatività della medesima Scuola per il triennio accademico 2016-2018, recate dal decreto-legge n. 210 del 2015.

La disposizione reca, inoltre, disposizioni in materia di reclutamento della medesima Scuola.

L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, nelle more di

una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno, disposta anche ai fini della ripartizione delle borse di studio.

L'articolo 2-ter, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario.

L'articolo 2-quater, inserito l'altro ramo del Parlamento, prevede la ridefinizione dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, al fine di incrementarli. La norma costituisce un intervento circoscritto alla procedura concorsuale in atto, ferme restando le previsioni generali.

L'articolo 2-quinquies, a sua volta introdotto durante l'esame al Senato, estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra Unione Europea, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della *card* per acquisti culturali istituita dalla legge di stabilità 2016.

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano gli ambiti competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 2-sexies, anch'esso inserito dall'altro ramo del Parlamento, il quale introduce transitoriamente, fino alla modifica del relativo regolamento, una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato. Per tali soggetti, il calcolo è effettuato escludendo, dal reddito disponibile ai fini ISEE, tutti i trattamenti della pubblica amministra-

zione già esenti dalla tassazione ai fini IRPEF, percepiti in ragione della condizione di disabilità, e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e alle franchigie per i soggetti disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

In merito ricorda che l'ISEE, istituito dal decreto legislativo n. 109 del 1998, è un indicatore utilizzato per confrontare, mediante apposite scale di equivalenza volte a misurare forfettariamente le differenti condizioni soggettive, la situazione economica del nucleo familiare del soggetto che richiede prestazioni sociali agevolate. Tale indicatore è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Una prima revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE è stata attuata con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, ai sensi dall'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto – legge « Salva Italia »), prevedendo l'utilizzo dell'indicatore da parte degli enti erogatori delle prestazioni (quali Comuni, INPS, Università, ecc.), chiamati ad adeguare i loro regolamenti alle nuove soglie. In particolare, il calcolo del nuovo ISEE prevede, tra l'altro, l'inclusione dei redditi esenti da tassazione IRPEF, compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla pubblica amministrazione, quali assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc. Inoltre, per quanto riguarda la disabilità, vengono introdotte tre distinte classi – disabilità media, grave e non autosufficienza – e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici. Il Decreto 7 novembre 2014, di approvazione del modello tipo della DSU, dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione, ha reso pienamente operative le nuove modalità di calcolo dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015.

Al riguardo rammenta che, con le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV,

nn. 00841, 00842 e 00838 del 29 febbraio 2016, sono state confermate tre analoghe sentenze del TAR del Lazio dell'11 febbraio 2015 (rispettivamente le sentenze del TAR nn. 2454, 2458 e 2459), che avevano parzialmente accolto altrettanti ricorsi con l'effetto, in estrema sintesi, di:

escludere dal computo dell'Indicatore della situazione reddituale i « trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche » ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lettera *f*) del regolamento ISEE (DPCM n. 159 del 2013), vale a dire tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.;

annullare il decreto nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (articolo 4, lettera *d*), nn.1, 2, 3) del DPCM n. 159 del 2013), vale a dire le franchigie forfettarie differenziate nel seguente modo: 1) per ciascuna persona con disabilità media, 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; 2) per ciascuna persona con disabilità grave, 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; 3) per ciascuna persona non autosufficiente, 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

In tale contesto le norme dell'articolo 2-*sexies* hanno l'obiettivo (connotato da carattere di urgenza) di porre un rimedio transitorio alla situazione di incertezza applicativa della disciplina ai fini ISEE, a seguito delle citate sentenze, che determinarebbe un aumento potenziale del contenzioso tra enti erogatori e utenti, nell'applicazione del regolamento, attualmente vigente, riguardante l'ISEE.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2-*sexies* prevede, anche ai fini del riconoscimento delle prestazioni scolastiche agevolate, due specifiche modifiche al regime applicativo del calcolo dell'ISEE, nel caso di componenti del nucleo familiare con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'Allegato 3 del medesimo

decreto; ciò nelle more dell'adozione delle modifiche al citato DPCM n.159 del 2013 per effetto delle sopra citate sentenze del Consiglio di Stato:

alla lettera *a*) si prevede l'esclusione dal reddito disponibile, definito in base ai criteri di selezione e differenziazione disposti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo trasferiti da amministrazioni pubbliche a soggetti in condizioni di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF, e pertanto già esenti;

alla lettera *b*) si prevede l'applicazione di un'unica maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del citato DPCM n. 159 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, in sostituzione delle riduzioni, dalla somma dei redditi del nucleo familiare e fino a concorrenza degli importi, delle specifiche spese o franchigie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo DPCM.

Queste ultime voci fanno riferimento a spese documentate, sostenute per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti (lettera *b*) o, in alternativa, spese di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria (lettera *c*); dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, le franchigie indicate alla lettera *d*).

Il comma 2 dell'articolo 2-*sexies* detta modalità operative di calcolo dell'ISEE per gli enti erogatori dei trattamenti di cui alla lettera *a*) del comma 1 (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito), nel caso in cui gli stessi sono percepiti dai soggetti beneficiari per ragioni diverse dalla condizione di disabilità. In tali casi, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, i trattamenti restano

inclusi nel reddito disponibile del soggetto che richiede le prestazioni agevolate, non modificando la disciplina prevista dal regolamento attualmente vigente. Tuttavia, gli enti erogatori, ai fini dell'accertamento dei requisiti economici soggettivi per il mantenimento dei benefici, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario, eventualmente valorizzato nell'indicatore stesso, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Questa modalità di calcolo, infatti, permette di differenziare, ancorché in misura forfettaria, le diverse situazioni soggettive dei beneficiari, chiarendo alcuni dubbi interpretativi sulla valutazione dei requisiti economici soggettivi. I trattamenti in questione sono riferibili a pensioni, indennità, assegni sociali, ovvero a borse di studio universitarie, percepiti in virtù di soglie di reddito basse e pertanto, la *ratio* della norma appare essere quella di differenziare adeguatamente situazioni di maggiore povertà o indigenza.

Il comma 3 prevede l'emanazione, da parte degli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge, di atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni previste dalle norme dell'articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. La disposizione fa salve, fino alla predetta data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione calcolate sulla base delle disposizioni del DPCM n. 159 del 2013.

Il comma 4 indica il termine di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, stabilito 45 giorni dopo la pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di DSU (dichiarazione sostitutiva unica), che riguarda le informazioni necessarie per determinare l'Indicatore, in attuazione delle nuove modifiche al DPCM previste al medesimo comma 1.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri per il bilancio dello Stato determinati dall'articolo, stimati, considerando la stima degli effetti onerosi dovuti

al numero dei beneficiari per i quali si produce un diritto soggettivo alle prestazioni, in 300.000 euro annui, a decorrere dal 2016, con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e in 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base. L'onere complessivo è pertanto pari a 1 milione di euro annui, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando il comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

##### **C. 1159 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 1159 Vacca (M5S), recante modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari, cui è abbinata la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni.

Fa presente in primo luogo come l'avvio della discussione in Assemblea sulla proposta di legge sia prevista partire dal

lunedì 23 maggio prossimo, ma come la Commissione Cultura, competente in sede referente, stia ancora precedendo in sede di Comitato ristretto, e non abbia ancora definito in che termini proseguire l'esame su di esso, eventualmente giungendo all'adozione di un nuovo testo, ovvero procedendo al disabbinamento della proposta di legge C. 2386.

Passando quindi al contenuto della proposta di legge C. 1159, la quale si compone di 2 articoli, rileva come essa intenda modificare la disciplina dei contributi pagati dagli studenti universitari che, recata principalmente dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, è stata di recente modificata con l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La proposta prevede inoltre penalizzazioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, intervenendo altresì in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria. Al riguardo rammenta che la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione proprio delle novità normative introdotte con il citato decreto-legge n. 95 che, a tal fine, ha inserito nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 i commi da 1-*bis* a 1-*quinqüies*.

In tale ambito ricorda come l'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 disponga che gli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione determinata annualmente.

La somma dei contributi universitari e della tassa di iscrizione costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 306, la « contribuzione studentesca ».

I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università, in relazione a obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Non concorrono al raggiungimento del medesimo limite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306, il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le scuole di specializzazione.

In base alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 95, il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 stabilisce che, ai fini del raggiungimento del limite indicato, non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei « corsi di studio di primo e di secondo livello » (in tal modo, verosimilmente, si è voluto fare riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale).

Sempre in base al comma 1-*bis*, le università possono disporre incrementi ai contributi degli studenti fuori corso entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. Nell'adozione di questo decreto occorre tener conto dei principi di equità, progressività e redistribuzione, degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio, dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare, del numero di studenti iscritti all'università appartenenti al nucleo familiare, della specifica condizione degli studenti lavoratori.

Con riferimento ai criteri per l'emanazione del decreto ministeriale, il comma 1-*ter* dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 specifica il limite massimo che i predetti incrementi non possono superare, rispetto alla corri-

spondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, in base all'ISEE familiare degli studenti.

Gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati, in base all'articolo 5, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306, in misura non inferiore al 50 per cento, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio (fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, trasporti, assistenza sanitaria).

Il comma 1-*quinquies* all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 dispone, inoltre, che per i tre anni accademici decorrenti dall'anno accademico 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

In relazione a tali disposizioni, la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge motiva l'abrogazione delle norme illustrate evidenziando come lo scorporo della contribuzione degli studenti fuori corso dal calcolo del limite percentuale rispetto al FFO comporti, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione anche per gli studenti in corso.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce talune norme specifiche che, come evidenzia la relazione illustrativa, sono volte a superare alcune criticità emerse nell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, allo scopo di rendere le stesse facilmente interpretabili e applicabili da parte delle amministrazioni universitarie e di ridurre al minimo il numero dei conflitti di fronte alla giustizia amministrativa.

In particolare, per quanto riguarda le materie di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 1, il quale, nel precisare quali sono i contributi degli

studenti in favore delle università, dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal regolamento, per i contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o la frequenza di corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

La relazione illustrativa fa presente, al riguardo, che tale precisazione si è resa necessaria alla luce dell'erronea interpretazione della norma in oggetto da parte di taluni atenei, i quali, attualmente, scorporano dal totale della contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche.

Il comma 2 dispone che il limite per la contribuzione studentesca previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 (sopra illustrato) si intende riferito all'importo annuale del finanziamento ordinario dello Stato.

Al riguardo rileva come non sembrerebbero ravvisarsi differenze rispetto alla vigente previsione del citato articolo 5, comma 1.

Il comma 3, alla lettera a), dispone che ogni università, contestualmente all'approvazione del «conto consuntivo», certifica il rapporto percentuale fra il gettito complessivo della contribuzione da parte degli studenti e l'importo annuale del FFO ad essa erogato.

In merito ricorda che attualmente, l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 dispone che ogni anno le università comunicano al MIUR, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il numero degli studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nello stesso anno, gli eventuali scostamenti rispetto al limite del 20 per cento, e le misure conseguentemente adottate per il rispetto dello stesso limite.

La lettera b) del comma 3 dispone, inoltre, che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20 per cento del FFO erogato, non è corrisposto l'importo del Fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il «conto consuntivo» non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti della quota di contributi risultata eccedente.

Per quanto concerne gli aspetti che, sia pure indirettamente, possono risultare in qualche modo di interesse della Commissione Finanze, richiama la lettera c) del comma 3, la quale prevede l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti il cui ISEE familiare sia inferiore a 11.000 euro.

Attraverso tale previsione si interviene nell'ambito attualmente disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012, il quale dispone l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per: gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 68; gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66 per cento; gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici; gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità); gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

Ricorda inoltre che le università statali e le istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica), nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possono disporre autonomamente ulteriori esoneri, totali o parziali, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di

studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66 per cento, di studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi e di studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

Il comma 4 dispone che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua il più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 alle disposizioni recate dall'articolo 2 della proposta di legge.

Al riguardo ricorda che l'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 prevede la revisione biennale delle disposizioni recate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Rileva quindi l'opportunità di verificare quale sarà l'esito dei lavori del Comitato ristretto costituito dalla Commissione Cultura, che sta esaminando la proposta di legge in sede referente, prima di proseguire nell'esame del provvedimento e all'espressione del parere su di esso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla XII Com-

missione Affari sociali, il disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

In merito ricorda innanzitutto che il provvedimento è già stato esaminato in sede consultiva dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta del 27 marzo 2015, parere favorevole con 11 condizioni e 6 osservazioni, in larga parte accolte nel prosieguo dell'esame.

Passando a sintetizzare il testo del disegno di legge, che ora si compone di 12 articoli, esso è stato modificato in più punti nel corso dell'esame al Senato, che ha tra l'altro inserito un nuovo articolo 10.

Per quanto riguarda le principali novità apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo approvato dalla Camera, in estrema sintesi:

è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della delega e dei decreti attuativi da questa discendenti (articolo 1, comma 1);

è stata soppressa la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5);

viene garantita la correttezza della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della delega con il meccanismo della compensazione interna (articolo 1, comma 6);

è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (articolo 3, comma 1, lettera e);

si contempla la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale

attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore; inoltre si prevede che l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuata con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera b);

si prevede l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera f);

si rafforza la lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo (articolo 4, comma 1, lettera h);

si promuove la garanzia dell'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici (articolo 4, comma 1, lettera h);

sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera p);

è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera b);

si prevede la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettere e) ed f) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e raf-

forzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; è stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con le risorse delle Fondazioni di origine bancaria;

è contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (articolo 5, comma 1, lettera g);

è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali, nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6);

si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per definire i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore (articolo 7);

è stato riaffermato che il Servizio Civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono stati inoltre precisate le funzioni dei diversi livelli di governo (articolo 8);

è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera g);

è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2);

si prevede l'istituzione della Fondazione Italia sociale, fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale (articolo 10).

Passando a illustrare le singole disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 1 disciplina la finalità e l'oggetto dell'intervento normativo, conferendo al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi, per la riforma del Terzo settore, al fine di sostenere la autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Nel corso dell'esame al Senato è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore: alle finalità civiche e solidaristiche, già previste alla Camera, sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale).

Per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala come, alla precisazione, già presente nel comma 1 del testo approvato dalla Camera, che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche, è stata aggiunta al Senato la specificazione che le fondazioni bancarie, pur perseguendo le finalità degli altri enti del Terzo settore, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame e da quelle contenute nei decreti attuativi da queste discendenti.

Il comma 5 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, prevedendo che gli schemi

degli stessi siano trasmessi alle Camere entro il quarantacinquesimo giorno antecedente l'esercizio della delega, affinché su di essi venga espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere, non vincolante, delle Commissioni parlamentari competenti. Nel testo licenziato alla Camera, il mancato rispetto, da parte del Governo, del termine di quarantacinque giorni per la trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti comportava la decadenza dell'esercizio della delega. Nel corso dell'esame al Senato, la previsione dell'eventuale decadenza della delega in caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti, è stata cancellata.

Il comma 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, indica le procedure in grado di garantire la correttezza della copertura e della capienza dei fondi indicati, stabilendo che, dall'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi generali a cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega: tra questi lettera *a*) del comma 1 prevede di riconoscere, favorire e garantire il più ampio diritto di associazione.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il criterio di cui al comma 1, lettera *b*), riferito al riconoscimento e alla promozione dell'iniziativa economica pri-

vata, precedentemente connotata come attività economica privata svolta senza fini di lucro e diretta a realizzare la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale. Nel testo licenziato dal Senato, l'attività economica privata da riconoscere e favorire, è quella il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui al provvedimento, può concorrere a elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.

L'articolo 3, detta i principi e i criteri direttivi di delega relativi alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile (relativo alla disciplina generale «delle persone giuridiche»), prevedendo, alla lettera *a*), di semplificare e rivedere il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore; al Senato è stato inoltre inserito il richiamo alla definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; in tale contesto viene stabilito che debbano essere previsti obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente: a tale riguardo il Senato ha precisato che tale pubblicità deve essere realizzata anche attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'ente e che debba essere prevista una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti.

La lettera *b*) prevede di disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti persone giuridiche e quella degli amministratori: al riguardo il Senato ha precisato che il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento costituisce uno dei parametri cui collegare il regime di responsabilità, laddove nel testo approvato dalla Camera, tale rapporto costituiva l'unico elemento di riferimento.

La lettera *c*) stabilisce di assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo per i diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, nonché il rispetto delle prerogative dell'assemblea.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze se-

gnala la lettera *d*), la quale enuncia, tra i principi e criteri direttivi, l'applicazione, in quanto compatibili, alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici, nonché, come specificato dal Senato, in coerenza con quanto disposto in materia di razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del provvedimento.

Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala come, nel corso dell'esame al Senato, sia stata introdotta la lettera *e*), che prevede, quale ulteriore criterio di revisione del titolo II del libro primo del codice civile, la disciplina del procedimento delle trasformazioni omogenee, ossia della possibilità degli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche contemplate dal libro I del Codice civile. In particolare, la procedura per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni dovrà avvenire nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003.

In merito rammenta che la citata disciplina sulla trasformazione e fusione è dettata dal capo X del titolo V del libro V, del codice civile. Il principio generale, recato dall'articolo 2498, è quello della continuità dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato a trasformazione.

L'articolo 4 disciplina i principi e i criteri direttivi di delega per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di un Codice.

In particolare, la lettera *a*) prevede di stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore.

La lettera *b*) prevede di individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore.

In tale ambito nel corso dell'esame al Senato, dal primo periodo della lettera *b*) è stato eliminato il richiamo alle attività solidaristiche, ma è stato specificato che lo svolgimento delle attività generali deve essere coerente con le previsioni statutarie e avvenire attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari.

Per quanto riguarda le materie di interesse della Commissione Finanze segnala, sempre con riferimento alla lettera *b*), come, per quanto riguarda i settori di attività, nel corso dell'esame al Senato, è stata proposta la loro razionalizzazione attraverso la compilazione di un elenco unico, nell'ottica di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere, come disposto dalla successiva lettera *c*), introdotta dal Senato, che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. Infatti, la predetta lettera *b*) dispone che le attività di interesse generale siano individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997, recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dal decreto legislativo n. 155 del 2006, recante la disciplina delle imprese sociali. L'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale avviene con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Al riguardo, pur essendo state precisate le modalità di individuazione delle attività di interesse generale in cui operano gli enti del Terzo settore, non è stata accolta la condizione di cui al numero 1) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento, con la quale si chiedeva, con riferimento alla predetta

lettera *b*) dell'articolo 4, di integrare la disposizione nel senso di prevedere l'introduzione di adeguate forme di verifica circa il concreto perseguimento delle finalità di interesse generale caratterizzanti gli enti del Terzo settore.

La lettera *c*) prevede l'individuazione dei criteri e delle condizioni in base ai quali differenziare le attività di interesse generale tra i diversi enti del Terzo settore.

La lettera *d*) stabilisce di definire modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti del Terzo settore ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità.

Al riguardo è stata accolta la condizione di cui al numero 2) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento, con la quale si chiedeva, con riferimento alla predetta lettera *d*) (in precedenza lettera *c*), di integrare la disposizione nel senso di definire anche modalità di controllo di tali enti.

La lettera *e*) prevede il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, dell'ente, salva la specifica previsione per l'impresa sociale recata dall'articolo 6, comma 1, lettera *d*), del provvedimento.

Al riguardo è stata sostanzialmente accolta la condizione di cui al numero 3) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, con la quale si chiedeva, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *e*) (in precedenza lettera *d*), di sostituire in tale ambito la dizione: «utili» con la dizione: «avanzi di gestione».

La lettera *f*) prevede di distinguere l'eventuale attività di impresa dall'attività istituzionale; in proposito, mentre nel testo licenziato dalla Camera si prevedeva di determinare una stretta strumentalità dell'eventuale attività di impresa svolta dall'ente di Terzo settore (e di sottoporla a regime di contabilità separata) rispetto all'attività istituzionale, nel testo approvato dal Senato si dispone invece di distinguere, nella tenuta della contabilità e

dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e di definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali.

La lettera *g*) prevede di disciplinare gli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, tenendo conto della dimensione economica dell'attività svolta nonché l'impiego di risorse pubbliche, quali elementi su cui commisurare una differenziazione di tale disciplina.

La lettera *h*), introdotta al Senato, stabilisce di garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di contrastare il *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo.

La lettera *i*) prevede di individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, come precisato al Senato, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari.

La lettera *l*) stabilisce di disciplinare i limiti, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza, circa gli emolumenti o qualsiasi corresponsione effettuata dall'ente di Terzo settore ad amministratori, dirigenti, controllori, associati; al riguardo il Senato ha precisato che, al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, deve essere promosso un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e devono essere disciplinati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In merito ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 gli enti senza finalità di lucro non

possono distribuire in via diretta e/o indiretta utili e avanzi di gestione: conseguentemente, non possono essere corrisposti in alcun modo compensi ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, se non per le attività che essi realmente prestano (ad eccezione delle associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266 del 1991, per le quali è espressamente vietata la possibilità di corrispondere compensi a soci e amministratori).

La lettera *m*) prevede di riorganizzare il sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Registro unico nazionale del Terzo settore, l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano « prevalentemente o stabilmente » di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei; al Senato è stato specificato che la riorganizzazione del sistema dei registri deve tenere conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore.

La lettera *n*) indica di prevedere i casi in cui la registrazione degli enti debba essere accompagnata dall'acquisizione dell'informazione o certificazione antimafia.

La lettera *o*) prevede di valorizzare il coinvolgimento degli enti nella fase programmatoria territoriale dei servizi socio-assistenziali e di tutela dei beni culturali e individuare modalità per l'affidamento di servizi di interesse generale agli enti del Terzo settore (valutando poi i risultati conseguiti); in merito il Senato ha inserito il richiamo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi di interesse generale e ha precisato che la verifica dei risultati deve essere effettuata in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

La lettera *p*) prevede di favorire i processi aggregativi a livello territoriale, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali; in merito il Senato ha ulteriormente rafforzato il riconoscimento delle aggregazioni di Terzo settore poiché si è stabilito

di riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

La lettera *q*) attribuisce alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di Terzo settore.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi di delega per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso.

In tale ambito la lettera *a*) prevede l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e il riconoscimento delle tutele dello *status* di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1991, e di quelle operanti nella protezione civile.

La lettera *b*), inserita nel corso dell'esame al Senato, stabilisce l'introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa.

Le lettere *c*) e *d*) riguardano la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato nell'ambito scolastico e lavorativo.

Le lettere *e*) e *f*) concernono la revisione dei Centri di servizio per il volontariato (CSV).

Per quanto riguarda in particolare la lettera *e*) interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze la previsione del numero 3), secondo cui deve provvedersi all'accreditamento dei CVS e al loro finanziamento stabile attraverso un programma triennale, con le risorse provenienti dalle Fondazioni bancarie, come previsto dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 (il quale dispone che le Fondazioni bancarie devono prevedere nei propri statuti che una quota dei propri proventi, è destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,

per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività); qualora i CVS utilizzino risorse diverse, queste devono essere comprese in una contabilità separata;

Sempre con riferimento alla lettera *e)* le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato prevedono:

al numero 1), che alla costituzione e alla gestione dei CSV possano concorrere gli enti del Terzo settore, con esclusione di quelli costituiti in forma societaria, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previsti per gli enti del Terzo settore;

al numero 2), che la costituzione dei CSV deve essere finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

al numero 4), che è consentito il libero ingresso nella base sociale e sono previsti criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione, nell'assemblea, della maggioranza assoluta dei voti alle organizzazioni di volontariato;

al numero 5), che sono introdotte forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

al numero 6), che è vietato per i CVS procedere a erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore.

La lettera *f)*, relativa al controllo delle attività e della gestione dei CSV, è stata ampliata nel corso dell'esame al Senato; accanto al controllo delle attività e della gestione è stata infatti prevista la revisione dell'attività di programmazione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o so-

vra-regionali, coordinati tra loro sul piano nazionale, prevedendo che:

1) gli organismi regionali o sovra-regionali, in applicazioni di criteri definiti su piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collazione dei CSV, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi erogati, nonché in merito all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) gli organismi regionali o sovra-regionali, istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, devono essere costituiti secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali devono essere posti a carico, contrariamente a quanto stabilito nel testo licenziato dalla Camera, delle risorse provenienti dalle Fondazioni bancarie di cui al già richiamato articolo 15 della legge n. 266 del 1991: nel testo approvato dal Senato, il divieto di utilizzare tali risorse è previsto solo per gli eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri sono posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

La lettera *g)* prevede il superamento del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

La lettera *h)* stabilisce la previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale.

La lettera *i)* reca la previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo *status* giuridico delle società di mutuo soccorso.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, richiama, per quanto attiene ai profili di diritto delle società, l'articolo 6, il quale reca i principi e criteri direttivi di delega per il riordino e la revisione della disciplina relativa all'impresa sociale.

In merito rammenta, in via generale, che l'impresa sociale, disciplinata dalla

legge n. 155 del 2006, è un'organizzazione imprenditoriale di qualsiasi forma e natura giuridica, che, come qualsiasi impresa *for profit*, svolge sul mercato stabilmente e in via principale attività economica per la produzione e scambio di beni o servizi di utilità sociale, ma è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro e il cui profitto viene gestito e utilizzato come mezzo per rendere autosufficiente l'impresa stessa. A tal fine la normativa prevede il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve anche in forma indiretta in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori. In sostanza, l'impresa sociale non rappresenta un soggetto giuridico a sé, ma una nuova qualificazione che può essere assunta da soggetti costituiti con qualsiasi forma giuridica, in presenza di due fondamentali condizioni: 1) operatività nei settori considerati ad utilità sociale; 2) divieto di distribuzione degli utili ai soci.

Per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, salvo il regime sulla responsabilità limitata previsto dal codice civile in relazione alla forma societaria assunta tra quelle di cui al libro V del Codice civile, nelle imprese sociali il cui patrimonio superi 20.000 euro, delle obbligazioni assunte risponde solo l'organizzazione con il suo patrimonio.

In tale contesto normativo i principi e criteri direttivi di cui alla lettera a) dell'articolo 6 prevedono di qualificare l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore (nel testo Camera la definizione era più sfumata: «impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni e servizi»); in tale ambito è previsto che, ai fini della qualificazione di «impresa sociale», gli utili derivanti dall'attività dell'impresa sociale debbono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente (cioè l'interesse massimo dei buoni postali

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, laddove, più genericamente, nel testo licenziato dalla Camera si prevedeva che gli utili fossero destinati al raggiungimento di obiettivi sociali).

Inoltre viene previsto che l'impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. Viene ribadita altresì l'appartenenza dell'impresa sociale al complesso degli enti del Terzo settore, quale conseguenza delle caratteristiche sopra indicate.

Per quanto riguarda i settori di attività propri dell'impresa sociale, la lettera b), modificata dal Senato, li individua nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del provvedimento.

La lettera c) prevede il diritto di acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

La lettera d) riguarda le forme di remunerazione del capitale sociale dell'impresa sociale; in merito durante l'esame al Senato è venuto meno il riferimento alla ripartizione degli utili, ma è stata confermata l'indicazione di prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; è stata inoltre aggiunta la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale. Conseguentemente, le ONLUS che assumono la veste giuridica di impresa sociale non potranno distribuire dividendi, mentre lo potranno fare le cooperative sociali, anche se con i limiti previsti nel Codice civile.

Al riguardo è stata parzialmente accolta la condizione di cui al numero 4) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima

lettura, relativa alla predetta lettera *d*) (in precedenza lettera *c*). In particolare, non è stata accolta la richiesta di sostituire la dizione: « capitale sociale » con la dizione: « capitale », mentre è stata accolta la richiesta di sostituire la dizione: « utili » con la dizione: « avanzi di gestione ».

La lettera *e*), inserita al Senato, stabilisce l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile (recanti le disposizioni sul bilancio delle società per azioni), in quanto compatibili.

La lettera *f*) prevede obblighi di trasparenza e limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari di organismi dirigenti.

La lettera *g*) prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione; nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta la previsione relativa alla graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate.

La lettera *h*) prevede la possibilità di assumere cariche sociali (però non afferenti la direzione, presidenza o controllo) da parte di imprese private o amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze richiama la lettera *i*), la quale prevede il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

A tale ultimo riguardo ricorda che ai sensi della normativa vigente, le ONLUS beneficiano di una serie di agevolazioni tributarie. In estrema sintesi, ai fini delle imposte sui redditi, per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai sensi dell'arti-

colo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR); le erogazioni liberali a favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito imponibile IRES e detraibili dall'imposta lorda IRPEF; le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997); sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del TUIR corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta.

Inoltre, ai fini IVA, non sono imponibili le cessioni gratuite di beni fatte alle ONLUS; le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici che presentino imperfezioni che non ne consentono la commercializzazione, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA; non costituiscono operazioni imponibili le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle ONLUS. Le medesime ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; esse concorrono alla ripartizione delle quote

del 5 per mille dell'IRPEF in ragione delle opzioni esercitate dai contribuenti in favore di ciascuna di esse.

Vi sono poi numerose esenzioni riguardanti le imposte di bollo e di trascrizione, nonché le tasse sulle concessioni governative.

I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Per quanto riguarda gli ultimi interventi in materia, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), all'articolo 1, commi 137 e 138, ha incrementato a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26 per cento, nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, comma 396) ha inoltre semplificato la cessione gratuita di prodotti alle ONLUS, elevando a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

La lettera *l*) dell'articolo 6 prevede la nomina, in base a principi di terzietà e fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

L'articolo 7 al comma 1 attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio, controllo pubblico sul Terzo settore (incluse le imprese sociali) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, e con il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo settore, nonché, come previsto al Senato, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni

di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo è stata accolta la condizione di cui al numero 5) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, con cui si chiedeva di specificare, al comma 1, che tali funzioni riguardano il controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, fermi restando i meccanismi di controllo interni agli enti.

Tra i compiti assegnati al Ministero, il comma 2 indica la promozione di forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore attraverso l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle azioni svolte dagli stessi enti, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello, o, con riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato.

Il comma 3 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, predisponga linee-guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale.

Il comma 4, introdotto dal Senato, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui all'articolo 7.

Il comma 5 non prevede, per l'attuazione delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo del terzo settore che vengano assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali stanziamenti dedicati.

L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per il riordino e la revisione della disciplina del Servizio civile nazionale.

Ai sensi della lettera *a*) l'istituzione del Servizio è connessa agli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, ai fini della promozione dei valori fondativi della Repubblica, primo fra tutti quello della solidarietà; nel corso dell'esame al Senato è stato reintrodotta il concetto di difesa non armata della patria, contenuto nel

testo originario nel disegno di legge delega e poi cancellato alla Camera ed è invece scomparso il richiamo esplicito alla realizzazione di esperienze di solidarietà sociale ed inclusione, attraverso l'attività di cittadinanza attiva.

La lettera *b)* prevede la programmazione, « di norma » triennale, degli accessi al Servizio, da effettuarsi mediante bando pubblico, di contingenti di giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni; nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che il Servizio civile è aperto ai giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala la lettera *c)*, la quale riguarda la definizione dello *status* giuridico dei giovani che accedono al Servizio, con riconoscimento di uno specifico rapporto di Servizio civile con lo Stato, non assimilabile a un rapporto di lavoro, prevedendo in tale ambito l'esenzione da ogni imposizione tributaria.

Al riguardo è stata accolta la condizione di cui al numero 6) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, relativa alla formulazione della predetta lettera *c)*, la quale prevedeva, nel testo originario, che la prestazione fornita in tale ambito non potesse essere « assoggettata ad alcuna disposizione fiscale o tributaria », chiedendo di far più propriamente riferimento all'esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione.

La lettera *d)* prevede l'assegnazione di competenze in materia di Servizio civile ai livelli territoriali di governo e agli enti pubblici e del Terzo settore; al riguardo il testo licenziato alla Camera, che prevedeva un generico coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati, è stato incisivamente modificato al Senato, dove sono state specificate le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e pubblici territoriali, nonché agli enti del Terzo settore: vengono infatti attribuite allo Stato la funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del Servizio civile uni-

versale e si prevede la realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, di programmi da parte degli enti locali, degli altri enti pubblici territoriali e degli enti di Terzo settore.

La lettera *e)* riguarda la disciplina dell'accreditamento degli enti di servizio civile, secondo principi di trasparenza e semplificazione.

La lettera *f)* prevede la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti accreditati, che, come previsto al Senato, dovrà riguardare anche i contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di Servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

La lettera *g)* stabilisce l'articolazione del servizio (di durata non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore ad un anno) in modo da contemperarne le finalità con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, nonché la possibilità di prestare il servizio in parte all'estero, entro l'Unione europea, o fuori di essa, se per iniziative riconducibili alla promozione della pace e « nonviolenza » o alla cooperazione allo sviluppo.

La lettera *h)* prevede il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante il Servizio civile, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

La lettera *i)*, inserita nel corso dell'esame al Senato, contempla il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile, organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 9, il quale reca i principi e i criteri direttivi di delega per quanto riguarda l'introduzione di misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nonché il riordino e l'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Al riguardo non è stata accolta la condizione di cui al numero 7) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, relativa in generale all'articolo 9, la quale chiedeva di subordinare la fruizione dei predetti benefici all'introduzione, negli assetti di *governance* degli enti del Terzo settore che intendono avvalersene, di meccanismi rafforzati di controllo interno, da definire in sede di esercizio della delega, basati sui principi di terzietà e di trasparenza.

In tale contesto i principi e criteri direttivi di cui alla lettera *a*) prevedono la revisione complessiva della definizione (precedentemente era prevista «l'introduzione di una nuova definizione») di ente non commerciale ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio tale da «tener conto» di più fattori: le finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) dell'ente; il divieto di qualsiasi ripartizione degli utili o avanzi di gestione e l'«impatto sociale» delle attività svolte.

Al riguardo è stata accolta la condizione di cui al numero 8) del parere espresso dalla Commissione Finanze in relazione alla predetta lettera *a*), sostituendo la dizione: «regime di tassazione agevolativo» con la dizione: «regime tributario di vantaggio», e sostituendo la dizione: «utili» con la dizione: «utili o avanzi di gestione».

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere espresso dalla Commissione Finanze, anch'essa riferita alla lettera *a*) dell'articolo 9, la quale chiedeva che il regime di tassazione agevolativo a vantaggio degli enti non commerciali fosse subordinato al fatto che i soggetti beneficiari effettuino tutte le transazioni finanziarie di ammontare superiore a 516 euro tramite sistemi di pagamento tracciabili.

La lettera *b*) dell'articolo 9 prevede la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e del regime di detraibilità dall'im-

posta lorda sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore.

In merito è stata accolta la condizione di cui al numero 9) del parere espresso dalla Commissione Finanze, relativa alla predetta lettera *b*), la quale chiedeva di rivedere tecnicamente la formulazione della norma, nel senso di prevedere la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere espresso dalla Commissione Finanze, sempre relativa lettera *b*) dell'articolo 9, la quale chiedeva che il beneficio della deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto a condizione che le suddette liberalità siano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

La lettera *c*) dell'articolo 9 prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille in base alle scelte espresse in favore degli enti del Terzo settore, la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei beneficiari, nonché la semplificazione delle accelerazioni delle procedure di calcolo e erogazione dei contributi spettanti ai predetti enti.

A tale proposito rammenta che lo strumento del 5 per mille, istituito dall'articolo 1, comma 337 e seguenti, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) a titolo sperimentale e poi confermato annualmente, consente al contribuente destinare una quota, appunto pari al 5 per mille del proprio gettito IRPEF ad una serie di finalità, indicando per talune scelte anche il codice fiscale del soggetto beneficiario. Per il periodo di imposta 2013 si tratta delle seguenti finalità:

sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale,

delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;

finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

finanziamento della ricerca sanitaria;

sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

a decorrere dall'anno finanziario 2012, finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il comma 154 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha previsto la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, disponendo l'applicazione all'esercizio finanziario 2015 e agli esercizi successivi delle disposizioni vigenti in materia, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto – legge n. 40 del 2010, la cui applicazione, originariamente riferita al riparto della quota del 5 per mille dell'esercizio 2010, è stata di anno in anno estesa agli esercizi successivi con apposite norme di legge. La norma indica inoltre in 500 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall'anno 2015.

La lettera *d*) dell'articolo 9 prevede l'introduzione, per i soggetti beneficiari delle scelte del cinque per mille, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità.

La lettera *e*) è stata modificata, precisando che la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore

degli enti del Terzo settore deve essere effettuata in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi delegati.

La lettera *f*) contempla la previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.

La lettera *g*), relativa all'istituzione di un Fondo a favore degli enti del Terzo settore, è stata profondamente modificata nel corso dell'esame al Senato: nel testo licenziato dalla Camera, era infatti prevista l'istituzione (e relative disciplina) di un Fondo rotativo per il finanziamento a condizioni agevolate degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, mentre il testo approvato dal Senato prevede invece l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse dovranno essere disciplinate anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Per il solo 2016, il Fondo è articolato in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni, la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro.

Al riguardo è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere espresso dalla Commissione Finanze, integrando i principi direttivi della predetta lettera *g*) dell'articolo 9 nel senso di disciplinare anche le modalità di ripartizione delle risorse del fondo e le relative modalità di funzionamento.

La lettera *h*) prevede l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli

di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale.

La lettera *i)* contempla la promozione dell'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *e)* del parere espresso dalla Commissione Finanze, la quale chiedeva di chiarire, con riferimento alla predetta lettera *i)*, se la normativa delegata da emanare ai sensi di tale criterio direttivo possa prevedere assegnazioni gratuite di tali beni, ovvero solo agevolazioni per gli enti del Terzo settore.

La lettera *l)* prevede agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore.

La lettera *m)* contempla la revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *f)* del parere espresso dalla Commissione Finanze, con cui si chiedeva di specificare se, nell'ambito della lettera *m)*, si intenda intervenire anche sulla disciplina tributaria delle ONLUS.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le misure agevolative previste dall'articolo 9 tengano conto delle risorse, pari a 200 milioni di euro, del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

(FRI) secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015.

A tale ultimo riguardo rammenta che nella seduta del 6 agosto 2015, il CIPE, con Delibera n. 74-2015, ha assegnato 200 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), in favore di una nuova misura a sostegno dell'economia sociale, istituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015, il quale istituisce un nuovo regime di sostegno per riconoscere finanziamenti agevolati in favore di imprese di qualunque dimensione che, indipendentemente dal settore di attività, realizzano beni e servizi ritenuti socialmente meritevoli. Il nuovo meccanismo di incentivazione è rivolto alle imprese sociali, alle cooperative sociali e alle società cooperative con la qualifica di ONLUS, aventi sede in tutto il territorio nazionale.

Nessuna limitazione è prevista con riguardo alla dimensione e al settore di attività. Non possono essere agevolate con il regime di aiuto le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e le ulteriori specifiche attività escluse dal campo di applicazione dei regolamenti *de minimis*. Sono agevolati programmi di investimento di importo compreso tra 200.000 euro e 10 milioni di euro. Al finanziamento agevolato, di durata non superiore a 15 anni e con un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, deve affiancarsi un prestito ordinario a tassi di mercato erogato da un istituto di credito.

L'articolo 10, inserito al Senato, al comma 1 istituisce la «Fondazione Italia Sociale», fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. In sostanza, secondo le indicazioni del Governo in occasione dell'emendamento governativo che ha proposto l'inserimento nel provvedimento della disposizione, la

Fondazione è stata pensata come un'istituzione capace di attrarre le donazioni di imprese e cittadini – prestiti, erogazioni a fondo perduto o anticipazioni di capitale –, a favore degli enti del Terzo settore.

Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la disposizione specifica che la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

Gli interventi innovativi, che la Fondazione è chiamata a sostenere, sono definiti, sempre dal comma 1, come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati.

Ai sensi del comma 2 la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

I commi 3 e 4 disciplinano lo statuto della Fondazione, che dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per quanto riguarda il contenuto dello Statuto, che deve provvedere alla individuazione degli organi, alla loro composizione e ai loro compiti, la lettera a) del comma 3 stabilisce che esso deve indicare gli strumenti e le modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala la lettera b) del comma 3, ai sensi della quale lo Statuto deve stabilire strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati

dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale.

La lettera c) prescrive che lo Statuto preveda la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il comma 5 specifica che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Conseguentemente, il secondo periodo del comma dispone che la Fondazione debba dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

Il comma 6 specifica che la Fondazione, soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, non ha obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori; inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala la previsione secondo cui tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il comma 7 assegna per il 2016 alla Fondazione, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse che l'articolo 1, comma 187 della legge di stabilità 2015 ha destinato alla Riforma del Terzo settore.

Il comma 8 dispone che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.

L'articolo 11 (in precedenza articolo 10) reca la copertura finanziaria degli oneri dettati dal provvedimento, stabilendo innanzitutto, al comma 1, modificato dal

Senato, che all'attuazione delle delega si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui al già richiamato articolo 1, comma 187, della legge di stabilità per il 2015.

In proposito ricorda che l'articolo 1, comma 187, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. A tal fine è previsto lo stanziamento di: 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni di euro per il 2016; 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.

Al riguardo la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 11 accoglie sostanzialmente l'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso dalla Commissione Finanze in occasione dell'esame in prima lettura, la quale chiedeva, in particolare, di individuare un meccanismo di copertura per gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) a f), in materia di revisione del regime fiscale e di agevolazione degli investimenti di capitale, nonché dall'applicazione dei criteri di delega di cui alle lettere i) e l), in materia di assegnazione agevolata di immobili pubblici e di misure per favorire i trasferimenti di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore.

Il comma 2 autorizza l'impiego delle risorse necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal sopra descritto articolo 9, comma 1, lettera g), del provvedimento, relativo all'istituzione del Fondo a favore degli enti del Terzo settore.

In particolare, la norma autorizza a tali fini la spesa di 17,3 milioni di euro per il 2016 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

A tali oneri per il 2016 si provvede come segue:

quanto a 10 milioni di euro (relativamente alla sezione rotativa del Fondo), mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per il Fondo per la crescita soste-

nibile di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto legge n. 83 del 2012;

quanto a 7,3 milioni di euro (relativamente alla sezione non rotativa del Fondo), mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2015, nella parte destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985.

A decorrere dal 2017, la somma di 20 milioni è coperta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale contenuta nella legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), che, come già ricordato, all'articolo 1, comma 187, ha autorizzato, per questa finalità, la spesa di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Al riguardo è stata accolta la condizione di cui al numero 10) del parere espresso dalla Commissione Finanze, riferita al comma 2 dell'articolo 10 (ora articolo 11), aggiornando i riferimenti temporali ivi contenuti alle annualità di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che al rafforzamento delle misure per la riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera c), illustrata in precedenza, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), il quale ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille.

Al riguardo è stata accolta la condizione di cui al numero 11) del parere espresso dalla Commissione Finanze, riferita al comma 3 dell'articolo 10 (ora articolo 11), eliminando in tale ambito il generico riferimento alla legge di stabilità

2015 ai fini della stabilizzazione e del rafforzamento delle predette misure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).

Il comma 4 reca l'usuale clausola di salvaguardia delle competenze legislative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 12, non modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti.

Nel riservarsi di formulare al più presto una proposta di parere, auspica che la Commissione possa concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento nella seduta convocata per la giornata di domani.

Francesco RIBAUDO (PD), con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera c), la quale, tra i criteri per l'attuazione della

delega legislativa per la revisione della disciplina in materia di servizio civile, definisce lo *status* giuridico dei giovani che accedono al Servizio civile con lo Stato, indicando che esso non è assimilabile a un rapporto di lavoro e prevedendo altresì esplicitamente l'esenzione da ogni imposizione tributaria, chiede al relatore se i periodi svolti nell'ambito dell'espletamento del Servizio siano comunque coperti, a fini previdenziali, da contribuzione figurativa.

Federico GINATO (PD), *relatore*, si riserva di approfondire la questione posta dal deputato Ribaudo, evidenziando come, peraltro, essa non risulti essere stata oggetto di dibattito nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. (C. 3462 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3462, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 »;

evidenziato come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, ai fini dello scambio di informazioni in materia fiscale tra gli Stati;

sottolineato come le disposizioni dell'Accordo costituiranno, in conformità con i predetti *standard* dell'OCSE, la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca un adeguato livello di trasparenza, ponendosi in piena continuità con gli orientamenti dell'Italia nelle diverse sedi internazionali circa il potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 75

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 12 maggio, si è convenuto di incardinarne oggi l'esame del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 18 maggio. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, saranno da intendersi inammissibili emendamenti e

articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Nell'invitare chi intenda intervenire a segnalarlo, dà la parola alla relatrice.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, espone che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 42 del 29 marzo 2016 è stato approvato dal Senato il 12 maggio, con l'aggiunta, rispetto agli originari 4 articoli, di ulteriori 11 articoli. A ciò si aggiungono due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge di conversione, interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, contenuta nella legge n. 107 del 2015, riferendo la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione – oltre che al conseguimento del diploma di specializzazione – al periodo di tirocinio (e non di apprendistato). Si tratta di un adeguamento terminologico alle restanti previsioni della delega.

L'articolo 1, comma 2, lettera b), interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui alla stessa legge n. 107. In particolare, esso dispone la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali) – conformemente a quanto

previsto dal Consiglio europeo di Barcellona, che ha fissato al 33 per cento l'obiettivo di copertura del servizio nel segmento 0-3 anni – delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni *standard*» (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, al «raggiungimento dei fabbisogni *standard*» (e non più dei livelli essenziali).

Per quanto riguarda il decreto-legge, espone che si soffermerà prima sulle disposizioni che riguardano il sistema scolastico, quindi sulle disposizioni riguardanti il sistema della formazione superiore e della ricerca, infine su quelle relative agli ordinamenti professionali, prestazioni sociali e acquisti culturali.

Ricorda che l'articolo 1 stanza, anzitutto, ulteriori 64 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare la prosecuzione del c.d. programma «scuole belle» dal 1° aprile al 30 novembre 2016. Queste risorse si aggiungono, dunque, ai 450 milioni utilizzati a decorrere dall'1 luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016. L'onere è coperto, in base a quanto disposto dall'articolo 3, in parte (15 milioni) mediante parziale utilizzo delle economie per l'acquisto di servizi esternalizzati, in parte (49 milioni) mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole.

Sottolinea che l'articolo 1 reca inoltre disposizioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle scuole nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero, novità introdotta ora, sia scaduta. A tal fine, proroga (dal 31 luglio 2016 «fino a non oltre il 31 dicembre 2016»), il termine entro il quale le scuole situate nelle regioni ove ancora non

è attiva la convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ovvero la stessa sia stata sospesa, o sia scaduta, acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014. La disposizione è finalizzata alla regolare conclusione delle attività scolastiche nell'anno scolastico 2016/2017. Ricorda che è previsto, altresì, che nei territori ove la convenzione CONSIP è scaduta, trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella stessa convenzione. Infine, dispone sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove è stata attivata la convenzione, stabilendo che si ricorre alla stessa convenzione anche nel caso in cui essa sia scaduta.

L'articolo 1-*bis* estende all'anno scolastico 2016/2017 e ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016 (dunque, anche a quanti sono stati assunti in base al piano straordinario) la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia e anche sul contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia.

L'articolo 1-*ter* proroga dal 31 agosto al 15 settembre 2016 il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegua alla presa di servizio. Conseguentemente, fissa alla medesima data del 15 settembre 2016 il termine per l'espletamento delle funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del MIUR. La deroga appare collegata alle novità derivanti dalla legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento – come si desume anche da quanto dispone il comma 2 – alla tempistica per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento di personale docente (articolo 1,

comma 114), ma anche per la conclusione delle procedure legate al piano straordinario di mobilità previsto per l'anno scolastico 2016/2017 (articolo 1, comma 108), nonché, conseguentemente, alle nuove modalità di conferimento dell'incarico triennale ai docenti, affidato al dirigente scolastico e, residualmente, all'Ufficio scolastico regionale (articolo 1, commi 79-82).

L'articolo 1-*quater* disciplina l'assunzione in regioni diverse da quella per cui hanno concorso dei docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione, inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni in regioni diverse, comunque non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50 per cento dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni. I soggetti interessati possono presentare apposita istanza al MIUR, indicando l'ordine di preferenza tra tutte le regioni, e le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate. Chi non accetta la proposta di assunzione – avendo presentato domanda – è definitivamente espunto dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito di tali procedure, le graduatorie di merito del concorso del 2012 sono soppresse, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti ivi inseriti.

L'articolo 1-*quinquies* prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Si tratta di uno stanziamento finalizzato a rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto scolastico cui iscrivere i propri figli e, dunque, a rimuovere una discriminazione.

Inoltre, l'articolo 1-*quinquies* prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

L'articolo 1-*sexies* è finalizzato a garantire il tempestivo pagamento delle somme spettanti al personale della scuola per incarichi di supplenza breve e saltuaria, in particolare prevedendo che il pagamento deve essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, prevede l'attribuzione di un codice identificativo univoco al personale docente e ATA destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che rimane invariato lungo tutta la vita lavorativa, fino all'eventuale immissione in ruolo. Dispone, altresì, che è garantita la corrispondenza fra il codice e le partite stipendiali. Il rispetto dei termini di pagamento concorre alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte ed è fonte di responsabilità dirigenziale, in caso di violazioni riscontrate riconducibili a cause imputabili al loro operato.

L'articolo 2-*quater* incrementa di euro 8 milioni per il 2016 gli stanziamenti disponibili per i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito della legge n. 107 del 2015, consentendo, così, di raddoppiarli.

Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda il sistema della formazione superiore e della ricerca.

In particolare, l'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) – istituita in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'a.a. 2013/2014 – quantificandole in euro 3 mln annui a decorrere dal 2016. Per la copertura degli oneri, l'articolo 3 dispone che si provvede, quanto a euro 2 mln, attingendo al FFO e, quanto a euro 1 mln, attingendo al FOE. Il finanziamento

è reso disponibile dopo l'adozione del decreto ministeriale con il quale la Scuola GSSI assume carattere di stabilità. Al riguardo, l'articolo 2 specifica che la Scuola assumerà la veste giuridica di Istituto universitario ad ordinamento speciale.

Autorizza, poi, la Scuola GSSI, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale, anche in deroga alla misura delle assunzioni per ciascun ateneo previste per il triennio 2015-2017, purché entro il limite massimo di spesa per il personale, fissato dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, e « pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ».

Infine, l'articolo 2 abroga e sopprime le novità introdotte nell'articolo 31-bis del decreto-legge 5/2012 con l'articolo 3-bis del decreto-legge 210/2015, che aveva prorogato l'operatività della medesima Scuola per il triennio accademico 2016-2018.

L'articolo 2-bis dispone che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione non mediche per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione delle borse di studio.

L'articolo 2-ter diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS, agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario. In particolare, prevede che l'ammontare degli stessi non può essere inferiore a 40 (invece che a 100) per i percorsi della durata di quattro semestri e a 62 (invece che a 150) per i percorsi della durata di sei semestri. Al Senato, il rappresentante del Governo ha fatto presente che ciò si è reso necessario per consentire maggiori margini di valutazione alle università.

Infine, vi è un ulteriore gruppo di disposizioni che riguardano ordinamenti professionali, prestazioni sociali, acquisti culturali. In particolare, l'articolo 1-septies interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti indu-

striali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla libera professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea). È comunque prevista una disciplina transitoria, in base alla quale per i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi, fra gli altri, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, i titoli di studio conseguiti o da conseguire in base alla normativa previgente.

L'articolo 2-quinquies estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a soggetti cittadini di paesi extra UE, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della *card* per acquisti culturali, dell'importo massimo dieuro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.

Conclude esponendo che l'articolo 2-sexies introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'ISEE relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato. Per tali soggetti, il calcolo è effettuato escludendo dal reddito disponibile, ai fini ISEE, tutti i trattamenti della pubblica amministrazione già esenti dalla tassazione ai fini IRPEF, percepiti in ragione della condizione di disabilità e prevedendo un unico parametro di maggiorazione della scala di equivalenza con riferimento alle spese e alle franchigie per i soggetti disabili o non autosufficienti, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Mara CAROCCI (PD) intende centrare la sua attenzione sull'articolo 1-sexies inerente al pagamento delle supplenze. La disposizione ha già creato timori e malcontenti tra i dirigenti scolastici che si sono sentiti coinvolti per i profili di responsabilità da ritardo nei pagamenti. Considera questi timori infondati, poiché non si tratta di una responsabilità oggettiva ma solo di un'eventuale chiamata in causa per fatti loro imputabili. Da questo

punto di vista chiede il conforto dei colleghi e del Governo per tranquillizzare i dirigenti scolastici, i quali tutt'al più risponderanno di proprie inadempienze e non di quelle di altri uffici amministrativi.

Maria Grazia ROCCHI (PD) premette che leggi di riforma complesse, come è per esempio la n. 107, richiedono sempre aggiustamenti e modifiche di assestamento. Interventi su di essa erano già stati apportati nel corso dell'esame della legge di stabilità e del decreto-legge c.d. «mille proroghe». Oggi si affronta il tema della mobilità interprovinciale pur lasciando un vincolo del 15 per cento onde evitare di precludere l'accesso ai posti ai vincitori di concorso della regione.

Umberto D'OTTAVIO (PD), se nel complesso condivide i contenuti del decreto-legge, rimarca però che la soluzione definitiva della manutenzione scolastica e dei servizi di pulizia e decoro non sta nella periodica proroga degli appalti ma probabilmente nell'assunzione a tempo indeterminato del personale che oggi ne assicura la prestazione.

Maria MARZANA (M5S) non si può associare al coro di consensi sul decreto-legge. Esso fallisce l'obiettivo di una soluzione organica e duratura dei problemi della scuola, limitandosi a porre discutibili rimedi all'emergenza. Per esempio, rimanendo sul tema appena citato dal collega D'Ottavio, crede che – nel disporre le proroghe – il Governo stia trascurando i rilievi di ben due autorità indipendenti (l'*Antitrust* e l'ANAC) sulla concentrazione in poche imprese dei servizi in appalto. Peraltro questo comporta trattamenti deteriori per i lavori e non garantisce i risparmi che invece si dice di voler conseguire. È per questi motivi che presso la Commissione Lavoro pende una sua proposta di legge volta a reinternalizzare quei servizi per dare adeguate garanzie al personale. Quanto poi ai 12,2 milioni concessi alle scuole private per gli alunni disabili, si tratta dell'ennesima regalia a scapito delle scuole pubbliche che da sempre accolgono

bambini con abilità diversa, secondo principi di genuina inclusione. Nutre infine seri dubbi sull'efficacia delle disposizioni sulla mobilità interprovinciale, giacché esse finiranno per sottrarre posti disponibili ai vincitori di concorso.

Il sottosegretario Davide FARAONE sottolinea che il provvedimento è stato adottato secondo un metodo di concertazione con tutti i soggetti interessati. Esso reca soluzioni a problemi annosi quale per esempio quello dei pagamenti delle supplenze, rispetto ai quali stabilisce chiare norme di responsabilità per i ritardi, in capo agli uffici amministrativi sia del MIUR sia del MEF. Da questo punto di vista, si associa alle considerazioni della collega Carocci. Alla collega Marzana deve invece replicare che non vi sono proroghe di appalti in violazione delle disposizioni sui contratti pubblici. L'appalto CONSIP ancora vigente è valido fino alla fine di quest'anno, sicché il decreto-legge è solo volto ad individuare nuove risorse per un contesto amministrativo assolutamente legittimo. L'unico aspetto di anomalia è dovuto ad un contenzioso giudiziario in atto in Campania, essendo peraltro venuto a soluzione quello della Sicilia. Quanto poi alla sollecitazione di reinternalizzare i servizi, mette in guardia chi propugna le assunzioni, giacché queste dovrebbero avvenire per concorso e lasciare fuori cospicui contingenti di lavoratori, che invece troverebbero più facilmente occupazione nel contesto dell'affidamento degli appalti. Si sente di poter difendere anche la scelta sulle scuole paritarie, poiché si tratta di una modesta somma destinata a rafforzare il diritto delle famiglie alla scelta in presenza del disagio della disabilità. Del resto, nella scuola pubblica non c'è penuria di insegnanti di sostegno.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) trova curioso il ragionamento di matrice quantitativa, in base al quale si preferisce assegnare risorse alle scuole paritarie, piuttosto che insistere sulla qualità del servizio offerto dalla scuola statale che si fa carico effettivamente del disagio delle

famiglie di ragazzi disabili. Teme, infatti, che il provvedimento vada piuttosto incontro solo alla domanda di chi, comunque, può permettersi di rivolgersi alle scuole private.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame e sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 13.35.**

Gianluca VACCA (M5S), esprime la valutazione negativa del suo gruppo sul merito del provvedimento che è stato infarcito di modifiche di diversa natura. Valuta negativamente l'inserimento di una disposizione che prevede l'innalzamento del titolo di studio per i periti industriali per accedere al relativo Albo, senza lo svolgimento di un dibattito adeguato per la rilevanza del tema. Ritiene che il provvedimento rechi, sostanzialmente, dichiarazioni di fallimento della maggioranza. Ricorda di aver già presentato emendamenti in materia di servizi di pulizia, istituti tecnici e crediti formativi nel corso dell'esame della legge di stabilità. Annuncia infine l'intenzione di presentare emendamenti alle disposizioni del decreto relative all'ISEE e al contributo di 12,2 milioni di euro alle scuole paritarie, pur nella consapevolezza che il provvedimento viene considerato « blindato ». Conclude affer-

mando di aver confidato in una maggiore opportunità di intervento e nella possibilità di lavorare nel merito del provvedimento. Si trova invece costretto a prendere atto di essere già in clima di monocameralismo.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo aver sostenuto che il provvedimento avrebbe meritato tempi più congrui per il suo esame, esprime il proprio apprezzamento per l'assegnazione di risorse finanziarie alla scuola e alla ricerca e per aver garantito opportunità di lavoro ai numerosi dipendenti delle cooperative che si occupano della pulizia e della manutenzione di scuole fatiscenti. Valuta inoltre positivamente il contributo in favore delle scuole paritarie che accoglieranno alunni disabili, auspicando comunque un potenziamento del sostegno nella scuola pubblica nonché incentivi volti a favorire la pratica delle attività sportive. Si dichiara decisamente favorevole all'estensione della « card cultura » anche a cittadini di paesi extra UE in possesso del permesso di soggiorno, ritenendola positiva per la loro integrazione. Complessivamente ritiene che il provvedimento compia un primo passo decisivo per l'accrescimento e la diffusione della cultura.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia. C. 3452 Martella ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	83
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
Sui lavori della Commissione .....	85

#### SEDE REFERENTE

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

#### La seduta comincia alle 14.

**Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia.**

**C. 3452 Martella.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 3452, recante « Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia ». Rileva, innanzitutto, che il provvedimento consta di un

articolo unico, articolato in 4 commi. Con riferimento al contenuto delle disposizioni della proposta di legge in esame, segnalo che il comma 1 prevede l'attribuzione in via esclusiva, al sindaco della città metropolitana di Venezia, delle funzioni in materia di attività, funzionamento e manutenzione del MOSE (acronimo di « Modulo sperimentale elettromeccanico », un sistema di paratoie di acciaio per la regolazione delle maree nella laguna di Venezia), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, 44, 45 e 46, della legge n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Evidenzia, al riguardo, che la relazione illustrativa giustifica tale scelta, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, con la finalità di « separare e superare la fase di realizzazione, e l'esperienza del Consorzio Venezia nuova, da quella della gestione, individuando una soluzione di governo per il

futuro dell'infrastruttura e della città». Ricorda, quindi, che il Consorzio Venezia Nuova è costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, ed è il concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto) per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano, in attuazione della legge n. 798 del 1984 (cosiddetta «legge speciale per Venezia»), ivi compresa la realizzazione del MOSE. Come soggetto attuatore, il Consorzio Venezia Nuova opera, attraverso lo strumento delle convenzioni (contratti stipulati con l'amministrazione concedente) sulla base di un Piano generale degli interventi definito dal Comitato istituito dall'articolo 4 della citata legge speciale per Venezia. Sottolinea, inoltre, che, in seguito alle vicende giudiziarie intercorse e in attuazione dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, dedicato alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, dal 1° dicembre 2014 il Consorzio è in amministrazione straordinaria e temporanea. Ricorda poi che MOSE è un'infrastruttura strategica inclusa nel relativo Programma (istituito dalla legge n. 443 del 2001, i cui commi da 1 a 5 sono stati abrogati dal nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) già con la delibera del CIPE n. 121 del 2001. L'infrastruttura è inclusa nell'elenco delle venticinque opere prioritarie individuate dall'allegato al Documento di economia e finanza 2015 e confermate nell'allegato VI al DEF 2016 (Doc. LVII, n. 4). Con riferimento ai commi 2 e 44-46 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, nel cui rispetto sono attribuite al sindaco della città metropolitana le funzioni relative alla *governance* del MOSE, ricorda che il citato comma 2 assegna alle città metropolitane, qualificate «enti territoriali di area vasta», le funzioni di cui ai commi da 44 a 46, nonché le seguenti finalità istituzionali

generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Fa presente che il comma 2 del provvedimento prevede che alla copertura degli oneri connessi con le funzioni trasferite dal comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità, sulla base del piano strategico triennale della città metropolitana di Venezia, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera a), della citata legge n. 56 del 2014. Il comma 3 contempla l'istituzione, in seno al consiglio metropolitano, di una commissione di vigilanza sul MOSE, la cui composizione, unitamente ai compiti e alle modalità di funzionamento della stessa, sono demandati ad un apposito regolamento del consiglio metropolitano, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Evidenzia che il comma 3 prevede, altresì, che sia comunque prevista la presenza di un componente indicato dal Governo. Il comma 3, inoltre, dispone che il sindaco della città metropolitana di Venezia elabori una relazione annuale sull'attività riguardante il MOSE, che dovrà essere presentata alla succitata commissione di vigilanza e, ai sensi del comma 4, inviata anche alle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene opportuno pertanto che la Commissione preveda un ciclo di audizioni finalizzate ad approfondire le problematiche evidenziate. Osserva quindi che il processo di riforma degli enti locali, posto in essere con la legge n. 56 del 2014, e anche il nuovo assetto istituzionale legato all'introduzione delle città metropolitane, non possono non veder interessato, per quanto concerne Venezia, anche il governo dell'infrastruttura strategica per la vita della città, sottolineando come dal dibattito in atto nel territorio siano emerse alcune urgenze da affrontare. Ricorda inoltre che la legge n. 114 del 2014 ha disposto la soppres-

sione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, istituito con legge n. 257 del 1907. Al riguardo, evidenzia che, grazie ad un emendamento a sua firma, sottoscritto da altri colleghi del PD e dei gruppi di maggioranza, le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal Magistrato alle acque sono stati trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio ed è stato altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Osserva che la norma citata prevede l'emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – che avrebbe dovuto essere adottato entro lo scorso 31 marzo 2015 – su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in base al quale sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Specifica inoltre che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (che secondo il Ministro per gli affari regionali Costa sarebbe in fase di predisposizione) deve individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite, realizzando così un altro tassello nella direzione della definizione di un quadro di competenze certe in grado di accompagnare il processo di salvaguardia della città di Venezia. Osserva che, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, la presente proposta di legge si pone, quindi, come obiettivo quello di assicurare una *governance* efficace, affidandola alle competenze del sindaco della città metropolitana di Venezia. Evidenzia in conclusione che la proposta di legge in esame intende anticipare anche la necessità, ormai inconfutabile, di una

rivisitazione più complessiva di tutta la normativa speciale che riguarda la città di Venezia, richiamando a tal riguardo il dovere del legislatore di fare chiarezza istituzionale e politica in merito alla responsabilità politica della importantissima infrastruttura.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge C. 2617-B, di iniziativa del Governo, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica. Ricorda che il provvedimento, sul quale la Commissione, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva espresso un parere favorevole, prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe

finalizzate a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno e, infine, ad uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile. Segnala che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge delega è stato modificato in più parti. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata del testo come approvato dal Senato, segnala sinteticamente le principali modifiche introdotte. L'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore, al fine di sostenere la autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di coesione e protezione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi generali validi per le deleghe in materia di terzo settore e di impresa sociale; gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe, rispettivamente, in tema di revisione della disciplina contenuta nel codice civile in materia di associazioni e fondazioni; revisione della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito codice; attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso; impresa sociale; revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale, con l'istituzione del servizio civile universale; misure fiscali e di sostegno economico a

favore degli enti del terzo settore. L'articolo 7 disciplina le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del terzo settore, che, salvo quanto previsto all'articolo 4, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, istituisce la «Fondazione Italia sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale; l'articolo 11 reca le disposizioni di copertura finanziaria; l'articolo 12 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, nonché sull'attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti. Con riferimento, più in dettaglio, alle norme del provvedimento incidenti su ambiti di competenza della Commissione, segnala anzitutto che all'articolo 4 del testo – tra i principi e criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti legislativi preordinati al riordino e alla revisione della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un apposito Codice in tale materia –, nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta, alla lettera *h*), la garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale norma intende proseguire la lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo, come recente-

mente evidenziato anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale. Segnala, inoltre, che, tra i medesimi principi e criteri direttivi, la lettera o) prevede la necessità di valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali e di tutela, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, e di individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di *standard* di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione. Rivela, altresì, che al Senato è stato inserito il richiamo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi di interesse generale e si è precisato che la verifica dei risultati deve essere effettuata in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni. Ricorda, infine, che, all'articolo 9 del provvedimento, tra i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, è prevista, alla lettera i), la promozione dell'assegnazione in favore degli enti privati del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali. Ciò premesso e valutate positivamente le modifiche introdotte dal Senato, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a far pervenire al relatore eventuali rilievi entro la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

**Atto n. 287.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 maggio 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione è ora nelle condizioni di esprimere il prescritto parere.

Piergiorgio CARRESCIA, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Sui lavori della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda ai colleghi che il disegno di legge C. 1458, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, già

approvato dalla Camera, è nella fase finale dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dove, tra l'altro, potrebbero essere introdotte modifiche aventi ad oggetto l'invarianza finanziaria.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla tempistica con cui la Commissione intenderebbe procedere all'esame in seconda lettura del provvedimento richiamato, qualora esso do-

vesse effettivamente essere modificato dal Senato.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che, ove le modifiche introdotte dal Senato non siano effettivamente sostanziali, la Commissione potrebbe concluderne l'esame in tempi rapidi.

**La seduta termina alle 14.20.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » .....	88
--	----

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	88
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	98

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	90
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	101

##### INTERROGAZIONI:

5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi .....	95
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi .....	95
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104

AVVERTENZA .....	96
------------------	----

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 17 maggio 2016.*

**Audizione di rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

**SEDE LEGISLATIVA**

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.**

**C. 2520 Quintarelli ed altri.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che entro il termine fissato alle ore 16 del 27 aprile, sono stati presentati

alcuni emendamenti riferiti al testo base (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 21 aprile 2016*), che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Successivamente il relatore ha presentato ulteriori emendamenti riferiti al medesimo testo base (*vedi allegato 1*), anch'essi contenuti nel medesimo fascicolo. Per questi ultimi emendamenti propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 18 maggio.

La Commissione concorda.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono interventi sul complesso degli emendamenti, di procedere all'esame delle proposte emendative presentate. Avverte che gli emendamenti del relatore saranno accantonati, per essere votati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Avverte che, a norma dell'articolo 94 del Regolamento, sugli emendamenti presentati in sede legislativa deve essere acquisito il parere della Commissione Bilancio, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne gli aspetti di legittimità costituzionale, della Commissione Lavoro, per quanto riguarda eventuali aspetti concernenti il pubblico impiego, e delle altre Commissioni che abbiano una competenza consultiva rinforzata. Tali pareri hanno carattere vincolante, in quanto, se la Commissione non si adegua al parere ricevuto, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. A tal fine, le proposte emendative presentate sono poste in votazione in linea di principio. Ciò significa che, in caso di approvazione, le proposte emendative si intendono approvate in linea di principio e saranno quindi inviate alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere le medesime proposte emendative saranno di nuovo poste in votazione in via definitiva. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale mentre, in caso di voto contrario, il

voto ha valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.

Avverte che in questa fase sarà accantonata anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Invita il relatore a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite a ciascun articolo della proposta di legge.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 2.1 a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole da: « come "accesso ad internet" » fino alla fine del periodo con le seguenti: « come "accesso ad internet" o "servizio internet", un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*. »; b) sopprimere il secondo periodo; c) sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per l'accesso o servizio di connettività di cui al periodo precedente la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete *internet*. ».

Mirella LIUZZI (M5S) sottoscrive l'emendamento Caparini 2.1 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 2.1, come riformulato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Caparini 2.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini

3.1 a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: « al terminale di un utente finale » con le seguenti: « ai terminali di utenti finali »; b) al secondo periodo, sostituire le parole: « e le notifica celermente all'utente. » con le seguenti: « e le notifica al proprio utente. »; c) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. ».

Roberta OLIARO (SCpI) e Ivan CATALANO (Misto) sottoscrivono l'emendamento Caparini 3.1 e accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 3.1, come riformulato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Caparini 3.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 4.1 a condizione che venga riformulato nei termini seguenti: Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola « legali » con la seguente: « leciti ». Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Caparini 4.2, e parere favorevole sull'e-

mendamento Paolo Nicolò Romano 4.3.

Roberta OLIARO (SCpI) e Ivan CATALANO (Misto) sottoscrivono l'emendamento Caparini 4.1 e accolgono la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Caparini 4.1 e parere conforme al relatore sugli emendamenti Caparini 4.2 e Paolo Nicolò Romano 4.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Caparini 4.1, come riformulato.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 4.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Paolo Nicolò Romano 4.3 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che sono stati accantonati gli emendamenti 3.2, 3.3 e 6.1 del Relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione in sede legislativa ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 maggio 2016 — Presidenza del presidente Michele Pompeo META — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, vista l'impossibilità del deputato Pierdomenico Martino a partecipare alla seduta, nomina al suo posto, in qualità di relatrice, la deputata Romina Mura.

Romina MURA (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI concorda con la proposta di parere presentata dalla relatrice e manifesta la massima disponibilità all'assunzione dell'impegno richiesto nell'osservazione di promuovere una definizione delle categorie o classi di apparecchiature radio più ampia possibile, facendo tuttavia presente che la direttiva già si applica ad un largo numero di dispositivi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

**Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il nuovo testo del DOC XXII, n. 42, recante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari costituzionali. L'obiettivo della Commissione d'inchiesta, istituita per la durata di un anno, non prorogabile, consiste nel verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei. A questo ultimo proposito la Commissione si propone di effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e la spesa italiana.

Ricorda che, secondo l'osservatorio Assinform sulle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), i cui dati sono citati nella relazione di accompagnamento al testo della proposta, nella pubblica amministrazione al novembre 2013, la spesa della ICT complessiva si è attestata attorno a 5.422 milioni di euro per l'anno 2012. Il recente rapporto Assinform del 2015, indica che la spesa digitale ha continuato a calare, anche nel 2013 (-11,6 per cento) e nel 2014 (-2,6 per cento). La medesima tendenza alla riduzione delle risorse si riscontra anche negli enti locali. La Commissione d'inchiesta si propone quindi di valutare l'efficacia degli investimenti fatti dalle amministrazioni centrali e locali nel settore delle ICT, attraverso un'analisi delle risorse finanziarie stanziare e del loro utilizzo, nonché della quantità, tipologia e efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore, anche al fine di verificare la possibilità di interventi di razionalizzazione della spesa.

Oltre che sotto il profilo delle risorse la Commissione provvederà a valutare quale sia il livello di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali, non soltanto dal punto di vista infrastrutturale ma anche sotto il profilo delle competenze, facendo riferimento ai titoli di studio dei vari soggetti responsabili dei servizi ICT e al livello di competenza effettivo e attuale dei citati responsabili. In particolare, in seguito all'approvazione di un emendamento presso la Commissione Affari costituzionali, competente in sede referente, si è stabilito che la Commissione di inchiesta verifichi anche il livello di dotazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni statali e locali, il livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo di software open source, l'apertura dei dati, l'interoperabilità e l'interconnessione delle banche dati, il livello di sicurezza, lo stato di attuazione del *disaster recovery* e il livello di accettazione dei pagamenti elettronici.

Sia con riferimento al profilo della qualità degli investimenti sia con riferi-

mento alla qualità della digitalizzazione, la Commissione si propone di esaminare anche la situazione delle diverse realtà regionali (articolo 1). Le ulteriori disposizioni disciplinano la composizione della Commissione, i suoi poteri e i limiti dei medesimi, l'organizzazione interna e l'obbligo del segreto. Il documento in esame prevede una Commissione monocamerale, composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. Al termine dei propri lavori e ove ne ravvisi la necessità la Commissione è tenuta alla presentazione di una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini condotte. È disciplinata la composizione dell'Ufficio di presidenza, le modalità di nomina del medesimo e l'elezione del Presidente (articolo 2). In particolare si stabilisce che il Presidente e l'Ufficio di presidenza saranno eletti dalla stessa Commissione di inchiesta. Quanto ai poteri si prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari nonché copie di documenti agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale (articolo 3).

I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale (articolo 4). Il segreto funzionale può discendere dalla trasmissione di atti coperti da segreto. In tal caso il regime di segreto permane nei termini precisati

dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi. La Commissione stabilisce inoltre quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Sotto il profilo organizzativo la Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina i lavori, prevedendo che essa si riunisca in seduta pubblica (potendo tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta) e si avvalga dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. La Commissione ha un *budget* complessivo di 50.000 euro, di cui 25.000 per l'anno 2016 e 25.000 per l'anno 2017, a carico del bilancio della Camera, e fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 5). Condividendo i contenuti della proposta di inchiesta, anticipa la presentazione di un parere favorevole.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede al relatore precisazioni riguardo alle eventuali indennità per i partecipanti la Commissione ed esprime perplessità riguardo alla costituzione di una Commissione d'inchiesta, potendosi invece affrontare tale verifica attraverso una indagine conoscitiva.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente alla deputata Spessotto che la Commissione di inchiesta in oggetto è composta da deputati, che pertanto non hanno diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, reputa l'istituzione della Commissione, che nell'esercizio delle proprie funzioni ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, necessaria al fine di procedere ad un approfondimento che non sarebbe possibile attraverso una indagine conoscitiva. Ricorda inoltre alla collega Spessotto che la Commissione ha la durata di un anno, non prorogabile.

Arianna SPESSOTTO (M5S) precisa che la sua richiesta riguardo ad eventuali indennità era riferita ai componenti dell'Ufficio di presidenza della Commissione che si intende istituire con la proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente alla deputata Spessotto che per il funzionamento complessivo della Commissione è previsto uno stanziamento di 50.000 euro complessivi.

Paolo COPPOLA (PD) in qualità di presentatore della proposta di legge, osserva che la necessità che venga istituita una Commissione di inchiesta nasce dalla incongruenza tra le ingenti risorse destinate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e gli scarsi risultati finora raggiunti. Ritiene la Commissione d'inchiesta uno strumento adeguato per fare un'analisi approfondita che possa far emergere con chiarezza gli interventi che è necessario mettere in campo per la riduzione della spesa e l'efficientamento dei servizi.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede di non procedere nella seduta odierna all'espressione del parere sulla proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione della richiesta effettuata dalla deputata Spessotto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.**

**Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Mognato, per illustrare i pareri pervenuti e le eventuali proposte emendative che intenda presentare al fine di riceverli.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, ricorda che dopo la seduta del 31 marzo scorso il nuovo testo della proposta di legge in esame, risultante dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pagani 2.01, come riformulato, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Lavoro e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole. La Commissione Giustizia, nella seduta di giovedì scorso, ha espresso parere favorevole con la condizione che al secondo comma dell'articolo 93 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento». Ritiene opportuno recepire la condizione inserita nel parere della Commissione Giustizia e a tal fine avverte di aver presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 4*), che riproduce in modo letterale il testo di tale condizione. In questa sede

ritiene altresì opportuno precisare le ragioni per cui è importante integrare il testo del nuovo articolo 93 del codice della navigazione, come riformulato dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, nei termini indicati dalla Commissione Giustizia. Osserva, infatti, che il pilota del porto, pur senza essere membro dell'equipaggio, presta servizio per la nave, assistendo il capitano della nave stessa. Tale servizio, alle condizioni previste dall'ordinamento, ha carattere obbligatorio, come ricordato anche dal relatore presso la Commissione Giustizia. Infatti, nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio, il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Proprio in considerazione delle caratteristiche dell'attività dei piloti dei porti, rileva che la principale finalità della proposta di legge in esame è quella di individuare precisi requisiti soggettivi (l'assenza di dolo o colpa grave) e oggettivi (la dipendenza dell'evento dannoso dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota per la determinazione della rotta e l'importo massimo di un milione di euro per ciascun evento), in relazione ai quali è stabilito un limite alla responsabilità civile del pilota. Ciò infatti risulta indispensabile per assicurare ai piloti le migliori condizioni, anche sotto il profilo psicologico, nello svolgimento dei propri compiti, che, come detto, da un lato, hanno carattere di obbligatorietà e, dall'altro, come è facile comprendere, risultano estremamente impegnativi, delicati e carichi di rischio. Sottolinea che l'intervento normativo risulta d'altra parte tanto più opportuno se si considera che, sulla base delle statistiche internazionali, i porti italiani risultano quelli con il minore livello di incidentalità in rapporto al numero di manovre effettuate dai piloti. Tale intervento normativo peraltro, come la Commissione Giustizia chiede di esplicitare, non comporta alcuna modifica o deroga o riduzione della responsabilità dell'armatore secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, riguardo ai quali mi

limito a richiamare, senza pretese di completezza, l'articolo 274 del codice della navigazione, la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo firmato a Londra il 27 novembre 1992, il decreto legislativo n. 111 del 2012. Merita peraltro evidenziare che le stesse fonti qui citate, nell'individuare la responsabilità dell'armatore, ne stabiliscono i limiti, per cui appare poco ragionevole che, mentre la responsabilità dell'armatore, sulla base dell'ordinamento vigente, risulta limitata, non lo sia invece quella del pilota. Per le ragioni sopra illustrate, invita la Commissione ad approvare l'emendamento presentato, con il quale si recepisce la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del Relatore (*vedi allegato 4*).

Anna Maria CARLONI (PD) dichiara di voler sottoscrivere la proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte altresì che, conformemente ad un intendimento emerso più volte sia in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sia nel corso dell'esame del provvedimento, sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà richiesto alla Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata verificata la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Fa presente che la Presidenza provvederà pertanto, a richiedere sollecitamente il prescritto assenso del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**INTERROGAZIONI**

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi.**

Mirella LIUZZI (M5S), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta e si riserva di effettuare i necessari approfondimenti anche al fine della presentazione di ulteriori iniziative al riguardo.

**5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberta OLIVARO (SCpI), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, nella quale si fa riferimento ad un decreto dirigenziale del Comando delle Capitanerie di porto della cui emanazione era a conoscenza, sottolinea tuttavia, anche dopo l'emanazione del decreto, un serio rischio riguardo all'operatività dei porti nazionali. Osserva, infatti, che il decreto reca un errore assai grave riguardo al soggetto tenuto ad effettuare la pesatura dei carichi, che deriva a suo giudizio da un'errata traduzione del termine anglosassone *shipper*, che nel linguaggio marittimo internazionale è considerato come il mittente, lo speditore, il caricatore, mentre nel decreto ministeriale è stato tradotto con «spedizioniere» attribuendo una responsabilità a suo giudizio non conforme a quanto previsto in sede internazionale. Quanto alle modalità di pesatura e alle tolleranze previste, osserva che il decreto, richiamando precedenti atti normativi, rinvia a strumenti di pesature di prodotti farmaceutici e alimentari, che a suo giudizio sono assai diversi dagli strumenti di pesatura dei contenitori marittimi trasportati dalle navi, il cui peso è di almeno 20 tonnellate, e quindi sarebbe stato preferibile, come avvenuto in altri Paesi, fare riferimento a strumenti di pesatura industriali. Inoltre il limite di tolleranza previsto, mentre in altri Paesi europei è stato fissato al 5 per cento, in conformità alle linee interpretative dell'IMO, è fissato dal decreto al 3 per cento, creando un ulteriore svantaggio per la competitività italiana e una difformità con gli altri Paesi. Pur comprendendo la necessità di un rigido rispetto della Convenzione da parte delle Capitanerie di porto, volto a garantire la massima sicurezza per la nave, fa presente tuttavia esistono margini di compatibilità molto ampi e auspica pertanto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa intervenire al riguardo, per rendere meno stringenti i vincoli che alle navi sono stati imposti dal citato decreto. In ultimo osserva che la regolamentazione del periodo transitorio non ha contemplato i contenitori attualmente in transito nel territorio

nazionale, che viaggeranno sprovvisti del necessario certificato, configurandosi pertanto un ulteriore rischio di rallentamento delle procedure portuali negli scali nazionali.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

*5-06150 D'Atorre: Criticità inerenti alla realizzazione del nuovo porto di Tremestieri (ME).*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per  
la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti  
(C. 2520 Quintarelli ed altri).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un servizio fino alla fine del periodo con le seguenti: un servizio che sia limitato o dedicato all'utilizzo di una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti attraverso la rete internet.*

*Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizio non internet con le seguenti: servizio basato su rete internet.*

**2. 1.** Caparini, Attaguile.

ART. 3.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In coerenza con la seguente: Compatibilmente.*

**3. 2.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ridurre con le seguenti: prevenire o mitigare.*

**3. 3.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Se vi è il pericolo e un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1,

lettera *b*), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, fornendo i dati tecnici per determinare il responsabile del fatto illecito.

**3. 1.** Caparini, Attaguile.

ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e servizi legali.*

**4. 1.** Caparini, Attaguile.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: siano previsti come obbligatori da norme imperative o.*

**4. 2.** Caparini, Attaguile.

*Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti: , salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.*

**4. 3.** Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: individuata ai sensi dell'articolo 144-bis con le seguenti: di cui all'articolo 27.*

**6. 1.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete *internet* per  
la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti  
(C. 2520 Quintarelli ed altri)**

**EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO**

ART. 2.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole da: « come “accesso ad internet” » fino alla fine del periodo con le seguenti: « come “accesso ad interne” o “servizio internet”, un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell’utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete *internet*. ».

b) sopprimere il secondo periodo;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per l’accesso o servizio di connettività di cui al periodo precedente la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete *internet*. ».

**2. 1. (nuova formulazione)** Caparini, Attaguile, Liuzzi.

ART. 3.

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: « al terminale di un utente finale » con le seguenti: « ai terminali di utenti finali »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « e le notifica celermente all’utente. » con le seguenti: « e le notifica al proprio utente. »;

c) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all’integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all’autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell’articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. ».

**3. 1. (nuova formulazione)** Caparini, Oliaro, Catalano.

ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: legali con la seguente: leciti.*

**4. 1. (nuova formulazione)** Caparini, Attaguile, Oliaro, Catalano.

*Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti: , salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.*

**4. 3.** Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Atto n. 294).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2014/53/UE per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e abrogazione della direttiva 1999/5/CE (Atto n. 294);

premesso che:

lo schema di decreto è adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

il mercato cui fa riferimento la direttiva, e di conseguenza il decreto legislativo di attuazione, è assai ampio e in continua crescita, comprendendo numerose apparecchiature di ricezione quali modem, apparati *bluetooth*, apparati wi-fi e apparecchiature di rete, in particolare telefoni cellulari;

la vigente normativa ha evidenziato numerose criticità soprattutto per la mancanza di disposizioni atte a governare la rapida evoluzione del mercato e per la conseguente difficoltà di applicazione del dettato normativo in fase sia di progettazione, sia di valutazione della conformità che di vigilanza;

lo schema di decreto reca quindi un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato delle apparecchiature radio che, seppur in linea con il passato, intende superare le criticità evidenziate, attraverso una precisa individuazione delle responsabilità dei soggetti che

operano nel settore, un maggiore coinvolgimento e una più attiva partecipazione degli operatori economici nei compiti di vigilanza svolti dall'autorità nazionale di sorveglianza, attraverso la messa a disposizione e la tenuta di tutte le informazioni necessarie, un'azione di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e una maggiore tutela dei consumatori;

obiettivo dello schema di decreto è quindi quello di garantire l'immissione sul mercato di apparecchiature radio più sicure, che assicurino un uso efficiente dello spettro radio evitando interferenze e che mettano il consumatore italiano in grado di accedere a prodotti con le medesime caratteristiche funzionali e di sicurezza in un mercato unico più ampio e concorrenziale;

in particolare l'articolo 3, comma 1, dello schema reca i requisiti essenziali per la fabbricazione delle apparecchiature radio, ossia la protezione della salute e della sicurezza di persone e animali e un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica; il comma 3 reca inoltre una serie ulteriore di requisiti essenziali passibili di recare importanti vantaggi collettivi, tra cui, ad esempio l'interazione delle apparecchiature con caricabatterie standardizzati o la possibilità di essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione, che risultano necessari ai fini della dimostrazione di conformità al decreto subordinatamente all'adozione, da parte della Commissione, di appositi atti delegati con cui si individuano le categorie

o classi di apparecchiature radio alle quali devono applicarsi i suddetti requisiti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

con riferimento ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 3, il Governo,

nell'esercizio delle proprie prerogative, promuova una definizione della categorie o classi di apparecchiature radio alle quali si applicano i citati requisiti essenziali quanto più ampia possibile, in relazione alle finalità di semplificazione dell'uso delle apparecchiature, di riduzione dei costi a carico del consumatore e di tutela ambientale.

ALLEGATO 4

**Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.  
(Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

All'articolo 1, comma 2, capoverso « Art. 93 », secondo comma, dopo le parole: « dai tipi di sinistri occorsi » aggiungere le seguenti: « , ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento ».

**1. 100.** Il Relatore.

## ALLEGATO 5

**5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferiscono gli Uffici della Regione Puglia, il Piano Regionale Trasporti si pone l'obiettivo di definire un sistema integrato aeroportuale regionale che, in particolare, ha individuato come prima azione da intraprendere la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire la piena accessibilità multimodale agli scali di Bari e Brindisi: se Bari svolge il ruolo di scalo primario, Brindisi è destinato a ricoprire quello di Porta del Salento.

La previsione del collegamento fra lo scalo aeroportuale di Brindisi e la rete ferroviaria italiana, inserito fra gli interventi di rilevanza strategica dell'Intesa Generale sottoscritta nel 2011 tra Stato e regione Puglia, è parte qualificante del programma di interventi approvato con delibera CIPE 62/2011.

La regione Puglia, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento con il finanziamento nei termini fissati dal CIPE, ha predisposto una ipotesi di fattibilità successivamente sottoposta sia al comune di Brindisi che ad Aeroporti di Puglia con la quale si prevede, per il collegamento tra rete ferroviaria e aeroporto, il ricorso ad un sistema BRT (Bus Rapid Transit *alias* Metrobus) sulla scorta delle positive esperienze europee. È stato quindi firmato, nel marzo 2012, il Protocollo d'intesa tra regione Puglia, comune di Brindisi e Aeroporti di Puglia; soggetto attuatore dell'intervento è il comune di Brindisi.

L'intervento dovrà garantire il collegamento dell'aerostazione con la rete ferroviaria nazionale in corrispondenza della confluenza tra la linea Adriatica Lecce/

Brindisi e la Taranto/Brindisi, in prossimità della fermata Ospedale Perrino, che verrà opportunamente attrezzata per l'interscambio con risorse provenienti dal previsto stanziamento di 40 milioni di euro.

In quest'ottica è stata coinvolta RFI per la realizzazione della fermata sulla linea Brindisi-Taranto, affinché l'ampliamento di detta fermata sia anche a servizio della linea Adriatica Brindisi-Lecce.

In una prima fase, il citato Protocollo non ha previsto la partecipazione di RFI, né di altro soggetto gestore di rete ferroviaria in Puglia, in quanto non coinvolti nel servizio Metrobus; la società RFI è stata invece interessata per l'attività infrastrutturale di ampliamento della fermata Ospedale Penino.

In proposito, RFI riferisce che nel giugno 2013 la regione Puglia ha chiesto di condividere la scelta progettuale del nodo di scambio in corrispondenza della predetta fermata e che, nel corso della Conferenza di servizi istruttoria dell'ottobre 2013 e di quella decisoria dell'aprile 2014, RFI ha approvato il progetto preliminare esprimendo il proprio parere di fattibilità, per quanto di competenza.

Allo stato attuale il comune, soggetto attuatore, ha già provveduto ad esperire una gara con appalto integrato ma il lavoro non è stato ancora aggiudicato.

RFI informa anche che sulla linea Taranto-Brindisi, in corrispondenza della fermata prevista dal progetto sulla Linea Adriatica, è stata completata la realizzazione della nuova fermata Ospedale Perrino con interventi congiunti della stessa

RFI e della provincia di Brindisi e che, con le modifiche d'orario in vigore dal 12 giugno prossimo, tutti i treni della relazione Taranto-Brindisi (14 treni/giorno) avranno fermata a Brindisi Penino.

Inoltre, con l'Accordo Quadro sottoscritto tra RFI e regione Puglia sono stati

già individuati ulteriori servizi ferroviari che rafforzeranno il collegamento con l'aeroporto di Brindisi attraverso il nodo di scambio ferro/gomma in corrispondenza della fermata Brindisi Perrino che interesserà sia la linea Taranto-Brindisi che la linea Bari-Lecce.

## ALLEGATO 6

**5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, riferisco che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto informa di aver provveduto a firmare il decreto dirigenziale afferente Procedure applicative sulla *verified gross mass packed container* (VGM) in data 5 maggio 2016, poi pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2016. Nel suddetto provvedimento hanno trovato accoglimento talune proposte delle associazioni di categoria (principalmente Assiterminal e Fedespedi) quali, soprattutto, il criterio della tolleranza da adottare in sede di verifiche e controlli fissata al 3 per cento tra la massa del contenitore dichiarata e quella verificata – e la previsione di specifiche disposizioni transitorie. Inoltre, il Comando generale informa di non aver previsto, quale *competent authority*, a carico dei soggetti coinvolti requisiti od adempimenti ulteriori rispetto al contenuto della circolare dell'IMO MSC.I/Circ 1475 in data 9 giugno 2014.

Quanto alla nuova regola internazionale, questa promana dal recepimento di una convenzione IMO la cui entrata in vigore è obbligatoria per tutti gli Stati membri IMO, e non solo per quelli appartenenti all'Unione Europea. In tal senso, l'eventuale mancata o procrastinata attuazione di tale normativa, come ipotizzato nell'atto parlamentare in esame, comporterebbe il possibile fermo delle navi battenti bandiera italiana soggette ad ispezione di controllo dello Stato del porto di destinazione, per la non conformità alle disposizioni impartite dalla Convenzione SOLAS 1974 a far data dal 1° luglio 2016.

Infine, con riferimento all'esigenza di omogeneità all'interno dell'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico fa presente che la normativa sugli strumenti di misura è compiutamente armonizzata fra i vari Stati aderenti e non può che essere omogenea anche quanto ad applicazione.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulla crisi produttiva del distretto del vetro artistico di Murano.	
Audizioni di rappresentanti del Consorzio Promovetro, di Confartigianato Venezia, di CNA Venezia, di Confindustria Venezia e della Camera di commercio di Venezia .....	105
Audizioni di rappresentanti del Comune di Venezia .....	105
Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	105

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
--	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 maggio 2016.*

#### **Audizioni sulla crisi produttiva del distretto del vetro artistico di Murano.**

**Audizioni di rappresentanti del Consorzio Promovetro, di Confartigianato Venezia, di CNA Venezia, di Confindustria Venezia e della Camera di commercio di Venezia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.50.

#### **Audizioni di rappresentanti del Comune di Venezia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.20.

#### **Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015, dopo l'esame, in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali. Trasmissione al Senato il disegno di legge delega (S. 1870) è stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 16 marzo 2016. Il giorno successivo, l'Assemblea del Senato ne ha avviato l'esame, nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali, e lo ha concluso il 30 marzo scorso con l'approvazione di una serie di modifiche al testo.

Il provvedimento torna quindi alla Camera per l'esame in seconda lettura.

Nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega, è stato modificato in più parti ed è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10). Queste le principali novità:

è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della riforma e dei decreti attuativi da questa discendenti (articolo 1, comma 1);

è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5);

è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (articolo 3, comma 1, lettera e));

è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratteriz-

zarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. Inoltre, è stato previsto che l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuato con DPCM da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera b));

è stata prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera f));

è stato operato il rafforzamento della lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo (articolo 4, comma 1, lettera h));

sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera p));

è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera b));

è stata prevista la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettera e) e f)) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; è stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con

le risorse delle Fondazioni di origine bancaria;

è stata contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (articolo 5, comma 1, lettera g));

è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6);

è stato istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera g));

è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2);

è stata prevista l'istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha destinato alla Riforma del Terzo settore (articolo 10).

Illustra quindi le modifiche approvate dal Senato, sulle quali è chiamata a pronunciarsi la Camera, con particolare rife-

rimento alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive.

L'articolo 1 disciplina la *Finalità e l'oggetto* dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma (precedentemente disciplina) del Terzo settore, al fine di sostenere la autonomia (precedentemente libera) iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, (si associano nel testo licenziato dalla Camera) a perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Nel corso dell'esame al Senato, la definizione di Terzo settore è stata ulteriormente precisata: alle finalità civiche e solidaristiche, già previste alla Camera, sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale).

Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 4, che disciplina i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti cui sarà affidato il « Riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore » mediante la redazione di un Codice, è stato modificato in più parti. Tra i principi e i criteri direttivi enunciati si ricordano i più rilevanti:

individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore. Per quanto riguarda i settori di attività, nel corso dell'esame al Senato, è stata proposta la loro razionalizzazione attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere, come disposto dalla successiva lettera c), anch'essa introdotta al Senato, che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di spe-

cifici enti del Terzo settore. Infatti, la lettera in commento dispone che le attività di interesse generale siano individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal decreto legislativo n. 460/1997 e dal decreto legislativo n.155/2006. Il loro aggiornamento avviene con DPCM da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (lettera *b*);

prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l'impresa sociale (lettera *e*); distinguere l'eventuale attività di impresa dall'attività istituzionale (lettera *f*). Nel testo licenziato dalla Camera si prevedeva di determinare una stretta strumentalità dell'eventuale attività di impresa svolta dall'ente di Terzo settore (e di sottoporla a regime di contabilità separata) rispetto all'attività istituzionale; nel testo licenziato dal Senato, si dispone, di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e di definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

disciplinare gli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, tenendo conto della dimensione economica dell'attività svolta nonché l'impiego di risorse pubbliche, quali elementi su cui commisurare una differenziazione di tale disciplina (lettera *g*);

garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (lettera *h*). La lettera in commento, introdotta al

Senato, intende proseguire la lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo (in materia Corte Costituzionale, sentenze 59/2013 e 51/2015);

riorganizzare il sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano « prevalentemente o stabilmente » di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei (lettera *m*). Al Senato è stato specificato che la riorganizzazione del sistema dei registri deve tenere conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore.

L'articolo 6 in materia di impresa sociale è stato incisivamente modificato nel corso dell'esame al Senato. La lettera *a*) dell'articolo, così come modificata, qualifica l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore. Nel testo ora in esame, ai fini della qualificazione di « impresa sociale » gli utili derivanti dall'attività dell'impresa sociale debbono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente – ovvero interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, (articolo 2514 c.c) come indicato dalla successiva lettera *d*) dell'articolo in esame. Inoltre, l'impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. L'appartenenza dell'impresa sociale al complesso degli enti del Terzo settore viene ribadita dall'ultima frase della lettera *a*), quale conseguenza delle caratteristiche sopra indicate.

Per quanto riguarda i settori di attività propri dell'impresa sociale, la lettera *b*),

modificata dal Senato, li individua nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame.

Rispetto alle forme di remunerazione del capitale sociale (lettera *d*)), nel corso dell'esame al Senato è venuto meno il riferimento alla ripartizione degli utili, ma è stato confermato il mandato al Governo di prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; è stata inoltre aggiunta la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.

La lettera *e*), inserita al Senato, stabilisce l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (si tratta delle disposizioni sul bilancio delle società per azioni).

Ricorda come l'articolo 10, inserito al Senato, istituisce la « Fondazione Italia Sociale », una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale.

Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la stabilità 2015 ha destinato alla Riforma del Terzo settore (comma 7).

Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'inter-

vento pubblico (comma 1). La Fondazione, soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, non ha obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 6).

Gli interventi innovativi, che la Fondazione è chiamata a sostenere, sono definiti dal comma 1, come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero (comma 2). Lo statuto della Fondazione, disciplinato dai commi 3 e 4, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto dovrà essere trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Il comma 5 specifica che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Conseguentemente, il secondo periodo del comma dispone che la Fondazione debba dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Con le stesse finalità il comma 8 dispone che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e arti-

colazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.

Preannuncia, infine, che intende predisporre un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alcuni chiarimenti circa la portata della norma prevista al comma 2 dell'articolo 9 in cui si stabilisce che per le agevolazioni previste si tenga conto delle risorse del Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e per gli investimenti in ricerca (FRI).

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, si riserva di approfondire la questione posta dal collega Da Villa.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 111

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 112

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 117

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

##### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**C. 3651 Venittelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 maggio la relatrice, onorevole Casellato, ha svolto la relazione introduttiva sulla proposta di legge in esame. Non essendovi interventi nella discussione, chiede alla relatrice se voglia aggiungere ulteriori considerazioni rispetto a quanto già esposto alla Commissione.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, richiamandosi alla sua relazione, preannuncia la sua intenzione di presentare un emendamento che, riformulando l'articolo 1 della proposta di legge, faccia salva la previsione del calcolo degli interessi semplici, anziché di quelli composti, superando tuttavia alcune criticità presenti nell'attuale testo, soprattutto dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento europeo.

La sottosegretaria BIONDELLI si dichiara d'accordo con i rilievi testé formu-

lati dalla relatrice sull'articolo 1 della proposta di legge e si riserva di valutare il contenuto dell'emendamento da lei preannunciato alla luce della necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di considerare chiuso l'esame preliminare del provvedimento.

Essendo emersa una sostanziale condivisione tra i gruppi circa l'opportunità di una rapida definizione dell'*iter* di esame, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame alle ore 14 di domani mercoledì 18 maggio 2016 e di convocare una nuova seduta per il loro esame nella giornata di giovedì 19 maggio 2016.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta che sarà convocata per giovedì 19 maggio 2016.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.**

**C 3822 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza

alla VII Commissione avrà luogo nella seduta di domani.

Segnala, inoltre, che verrà esaminato il testo trasmesso dal Senato della Repubblica, salva la possibilità di valutare in un secondo momento le modifiche che dovessero essere introdotte dalla Commissione di merito, tenuto conto che l'Assemblea inizierà il suo esame il prossimo 23 maggio.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che, come risulta dalla relazione illustrativa del testo presentato presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento di urgenza si è reso necessario, in primo luogo, per consentire la proroga del programma « Scuole Belle » nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 e, in secondo luogo, per consentire la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale « Gran Sasso Science Institute » (GSSI).

Il decreto-legge, nel testo originario composto da quattro articoli, è stato ampiamente modificato dal Senato e, pertanto, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è composto di quindici articoli. Venendo al merito del provvedimento, osserva che l'articolo 1 reca disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. In particolare, il comma 1 proroga dal 1° aprile al 30 novembre 2016 il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, il cosiddetto programma « Scuole Belle », autorizzando la spesa di 64 milioni di euro nel 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la norma serve a dare attuazione all'impegno assunto dal Governo lo scorso 8 marzo di proseguire il programma, altrimenti destinato a cessare alla scadenza del 31 marzo 2016. Ricorda che nell'attuazione del programma, finalizzato a interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in tutto il territorio nazionale, sono impiegati i lavoratori già addetti a lavori socialmente utili delle imprese già operanti nel settore

dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, al fine di assicurare loro la continuità occupazionale e reddituale. Nella relazione tecnica, inoltre, si segnala che, dall'avvio del programma « Scuole Belle », si è registrata una contrazione del numero di lavoratori coinvolti che, da 19.843 del maggio 2014, sono passati a 12.846, in termini di *full time equivalent* (FTE). Inoltre, per garantire il sostegno del reddito di tali lavoratori, il Governo, in occasione della stipula dell'accordo lo scorso 8 marzo, si è impegnato ad accogliere le richieste di CIG in deroga da parte delle aziende per i lavoratori interessati nel periodo di sospensione delle attività didattiche. Segnala che parte degli oneri recati da tale ultimo intervento sono posti a carico delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, senza compromettere le altre destinazioni in termini di ammortizzatori sociali, come esplicitato dalla relazione tecnica.

Rileva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 2 del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, dispone, alla lettera *a*), con riferimento alle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, cioè, come si legge nella relazione illustrativa, in Campania e in Sicilia, la proroga dal 31 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 del periodo per il quale le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. Il Senato, introducendo la lettera *a-bis*), ha disposto che nei territori nei quali la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella stessa convenzione. La lettera *b*) dispone che nei territori ove è stata attivata la convenzione-quadro Consip sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative

statali, si ricorra alla stessa convenzione anche nel caso in cui la stessa sia scaduta.

La relazione illustrativa evidenzia che la proroga al 31 dicembre 2016 è volta a uniformare in tutto il territorio italiano la data di scadenza delle proroghe delle convenzioni Consip, anche con riferimento alle regioni in cui tali convenzioni sono attive. Rileva a tale proposito che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 376 del 2 marzo 2016, ha segnalato la necessità di un intervento urgente affinché la gestione dei servizi di pulizia, dei servizi ausiliari e degli interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni scolastiche e educative sia ricondotta nell'alveo delle ordinarie procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici e che non si ricorra, per il futuro, all'utilizzo di sistemi derogatori, come le proroghe *ex lege*, comunque inidonei a risolvere rilevanti problematiche sociali. I rilievi dell'ANAC si basano anche sulla constatazione degli effetti restrittivi delle proroghe sull'accesso al mercato dei contratti pubblici di servizi, nonché degli effetti distorsivi sull'economicità degli affidamenti di servizi e sul percorso di *spending review*.

Passa quindi all'articolo 1-*bis* che reca disposizioni in materia di assegnazione provvisoria del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017. In particolare, si modifica il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che prevede l'avvio, per l'anno scolastico 2016/2017, di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, disponendo, alla lettera *a*), l'estensione all'anno scolastico 2016-2017 della possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La lettera *b*) dispone che, per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione provvisoria possa essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché

sull'ulteriore contingente costituito, sulla base del comma 69 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, all'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia. È, inoltre, introdotta una clausola di monitoraggio della spesa.

Il Senato ha introdotto anche l'articolo 1-ter, recante misure urgenti in materia di assunzione del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, in relazione alla tempistica prevista per lo svolgimento dei concorsi e per la conclusione del piano straordinario di mobilità. Si prevede, in particolare, che con riferimento al prossimo anno scolastico, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale siano effettuate entro il 15 settembre 2016 e la decorrenza economica del contratto consegua alla presa di servizio. La norma, conseguentemente, proroga alla medesima data le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva, inoltre, che la norma dispone che il triennio di validità delle graduatorie del concorso bandito in base all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 decorre dall'anno scolastico 2016/2017, nel caso in cui esse siano approvate entro il 15 settembre 2016.

Passa quindi all'articolo 1-quater, che riguarda i docenti della scuola dell'infanzia. In particolare, la norma prevede, fino all'approvazione delle graduatorie del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, l'assunzione dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, non assunti per incapienza rispetto ai ruoli regionali, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso. Le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie e nel rispetto di percentuali massime. I soggetti

che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie le quali, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti che vi sono inseriti, sono soppresse. Infine, la norma dispone che le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che dispone che conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.

Osserva che il successivo articolo 1-quinquies introduce, a decorrere dal 2017, un contributo alle scuole paritarie, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del « Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

Con riferimento all'articolo 1-sexies, rileva che esso reca disposizioni relative a incarichi di supplenza breve e saltuaria. In particolare, il comma 1 dispone la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e le articolazioni ministeriali per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse agli istituti scolastici e il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per prestazioni di lavoro, in particolare, di supplenze brevi e saltuarie. La norma prevede che il pagamento avvenga entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento e che gli adempimenti e il rispetto dei termini concorrano alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e siano fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato. Il comma

2, al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, prevede l'assegnazione di un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria. Tale codice rimane invariato per tutta la durata del contratto e accompagna la vita lavorativa del soggetto fino alla sua eventuale immissione in ruolo.

Passa ora all'articolo 1-*septies* che reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali. In particolare, il comma 1, modificando la legge n. 17 del 1990, subordina al conseguimento del titolo di laurea, di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il riconoscimento del titolo di perito industriale, che la normativa vigente riconosce ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. Conseguentemente, anche l'iscrizione nell'albo dei periti industriali è subordinata al possesso del diploma di laurea. Il comma 2 fa salvi i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

L'articolo 2, riguardante la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), non è stato modificato dal Senato. Ricorda che la Scuola è stata istituita dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, alla legge n. 35 del 2012, ai fini dello sviluppo dei territori

dell'Abruzzo colpiti dal terremoto, mediante il rafforzamento del sistema didattico, scientifico e produttivo, nonché al fine di realizzare un polo di eccellenza a livello internazionale, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle strutture già presenti nella regione. Come si legge nella relazione illustrativa, la Scuola è stata attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e ha svolto le proprie attività, come previsto dalla legge, « in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013/2014 ». La norma istitutiva prevede esplicitamente che, allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e con apposito provvedimento legislativo, la Scuola può assumere carattere di stabilità, a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tale valutazione è stata posta dalla delibera CIPE n. 76 del 2015 come condizione per accedere al finanziamento, pari a 18 milioni di euro nel triennio 2016-2018, altrimenti destinato a favore di altri interventi nei territori abruzzesi colpiti dal sisma. Nel suo parere favorevole, l'ANVUR ha anche raccomandato l'urgenza di una stabile programmazione delle risorse infrastrutturali e di docenza in vista del riconoscimento del GSSI come Scuola ad ordinamento speciale.

La norma in esame è finalizzata a stabilizzare la Scuola all'esito del triennio di sperimentazione. In particolare, il comma 1 assegna alla Scuola un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 76 del 2015. Sulla base del comma 2, la Scuola assume carattere di stabilità come istituto universitario ad ordinamento speciale. Il comma 3, inoltre, dispone che, fino al 31 dicembre 2020, entro il limite di spesa pari all'ottanta per cento dei contributi ordinari statali, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, la Scuola può procedere al reclutamento di personale, anche in deroga alle limitazioni alle facoltà assunzionali delle università

relative al triennio 2015-2017, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2014. Il comma 4 reca talune abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte.

Rileva, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 2-*bis*, che dispone, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi senza il previo svolgimento della procedura relativa alla determinazione triennale del numero dei possibili iscritti; alla rilevazione annuale del fabbisogno; al riparto annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse finanziarie, come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva che il successivo articolo 2-*ter* modifica l'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti allo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. Segnala che, con l'introduzione dell'articolo 2-*quater*, il Senato ha disposto l'aumento del compenso dovuto ai commissari del concorso per docenti bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, mediante l'autorizzazione della spesa di 8 milioni di euro nel 2016, che si aggiunge alle risorse già previste dall'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015. Il successivo articolo 2-*quinquies* estende ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso di permesso di soggiorno e che compiono 18 anni nel 2016, la platea dei beneficiari della *card* per acquisti culturali, dell'importo massimo di 500 euro, introdotta dall'articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016.

Segnala, quindi, che l'articolo 2-*sexies* reca modifiche di carattere transitorio ai criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti. Ricorda che le recenti sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV,

n. 00841, 00842 e 00838 del 2016 hanno annullato le norme dell'attuale disciplina regolamentare, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che includevano nella nozione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, esclusi dal reddito imponibile IRPEF e prevedevano una detrazione dal computo del reddito disponibile di importo diverso a seconda che il disabile non autosufficiente o di disabilità media o grave fosse minorenni o maggiorenne. In attesa, pertanto, dell'adozione delle modifiche al decreto n. 159 del 2013, l'articolo in esame, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, dispone, al comma 1, lettera *a*), l'esclusione dal reddito imponibile dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Alla lettera *b*), si dispone l'applicazione di una sola maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto n. 159 del 2013, per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Si tratta in sostanza di una disposizione in linea con la normativa vigente prima della revisione dell'ISEE operata con il richiamato decreto n. 159 del 2013. Sulla base del comma 2, i medesimi trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile ai fini dell'IRPEF. Tuttavia, gli enti erogatori, ai fini dell'accertamento dei requisiti economici soggettivi per il mantenimento dei benefici, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario, eventualmente valorizzato nell'indicatore stesso, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Segnala, infine, che gli articoli 3 e 4, recanti, rispettivamente, la copertura fi-

nanziaria degli articoli 1 e 2 e l'entrata in vigore del decreto, non sono stati modificati dal Senato.

Da ultimo, fa presente che il Senato ha inserito, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, un comma 2, che prevede limitate correzioni ai principi e i criteri direttivi della delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015. In particolare, si adegua il criterio direttivo di cui al numero 3.2. della citata lettera *b*), alla terminologia indicata negli altri criteri direttivi, riferendo la determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione al periodo di tirocinio (e non di apprendistato). Con riferimento all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni si prevede la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali.

Irene TINAGLI (PD) sollecita la riflessione dei colleghi della Commissione sulla disomogeneità, rispetto al contenuto del decreto-legge, dell'articolo 1-*septies*, che reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali, in particolare, subordinando il riconoscimento del titolo di perito industriale al conseguimento del titolo di laurea. Esprime anche la preoccupazione che una disposizione di tale tenore possa avere ricadute occupazionali negative su una ampia fascia di giovani che, fino ad oggi, aveva considerato il diploma di perito industriale un valido accesso al mercato del lavoro. Rileva che, se vi è la preoccupazione di assicurare maggiori livelli di professionalità, sarebbe possibile percorrere altre strade, assicurando agli interessati la possibilità di scegliere se rivolgersi a professionisti laureati o diplomati, sottolineando che l'ordinamento vigente già subordina l'iscrizione all'albo

professionale al superamento di un esame di Stato.

Evidenzia, infine, che, a suo avviso, le disposizioni introdotte dal Senato della Repubblica sono in contraddizione con il principio europeo della massima apertura nell'accesso alle professioni.

Anna GIACOBBE (PD), traendo spunto dalle osservazioni formulate dalla collega Tinagli, ricorda che da tempo la categoria sollecita modifiche normative che meglio rispondano ai principi europei sugli ordinamenti professionali. A suo avviso, la soluzione migliore, rispetto alla scorciatoia scelta dal Senato, sarebbe stata quella di attribuire valore abilitante al diploma di laurea triennale. Riconoscendo tuttavia l'impossibilità di intervenire in questa sede, data la ristrettezza dei termini previsti per la conversione del decreto-legge, auspica che vi sia la possibilità per un futuro approfondimento dell'intera materia dell'accesso alle professioni tecniche, non limitando l'esame al solo settore dei periti industriali.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, ringraziando le colleghe per i rilievi sollevati, osserva che l'ordine professionale dei periti industriali già da tempo sta approfondendo la possibilità di attribuire valore abilitante al diploma di laurea triennale.

Ritiene, pertanto, auspicabile individuare una disciplina migliore rispetto a quella recata dal decreto-legge, magari approfittando del periodo transitorio previsto dall'articolo 1-*septies* medesimo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani.

Segnala, inoltre, che, poiché l'Assemblea della Camera avvierà la discussione del provvedimento nel corso della prossima settimana, l'esame verterà sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, salva la possibilità di valutare in un secondo momento le modifiche che dovessero essere introdotte dalla Commissione di merito.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente come finalmente si sia giunti alle battute finali di una riforma molto attesa dal Paese, al termine di un lungo percorso e di un esame approfondito anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Premesso, poi, che nella relazione darà conto esclusivamente delle innovazioni introdotte dal Senato della Repubblica, segnala, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, è previsto un ampliamento della nozione di Terzo settore, rispetto al testo approvato dalla Camera, riconducendovi anche gli enti che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale e quelli che promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita. Al contrario, il Senato ha escluso dall'applicazione della legge e dei relativi decreti attuativi le fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della legge medesima.

Fa presente, inoltre, che, al comma 5, il Senato ha soppresso la previsione dell'eventuale decadenza della delega in caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti, mentre, al comma 6, ha introdotto una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo

successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

All'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, che il Senato ha previsto, al comma 1, lettera *b*), il riconoscimento e la promozione dell'iniziativa economica privata, il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui al provvedimento in esame, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali, laddove il testo approvato dalla Camera faceva riferimento all'attività economica privata svolta senza fini di lucro e diretta a realizzare la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale.

Passa quindi all'articolo 3, che reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, e segnala, in particolare, che, al comma 1, lettera *a*), il Senato ha introdotto la previsione della definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi degli enti prevedendo, tra le forme di pubblicità, la pubblicazione dei bilanci e degli altri atti fondamentali anche nel sito *internet* istituzionale; nonché una disciplina per la conservazione del patrimonio. Infine, il Senato, con la lettera *e*) del comma 1, ha introdotto la previsione della disciplina del procedimento per la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.

Ricorda che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di uno specifico codice. A tale articolo il Senato ha apportato numerose modifiche, tra le quali segnala, alla lettera *b*) del comma 1, l'ampliamento dello spettro di

attività di interesse generale che devono caratterizzare gli enti del terzo settore ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa. All'aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Senato ha poi introdotto, alla lettera *c*), la previsione dell'individuazione di criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale svolte dai diversi enti del Terzo settore. Alla lettera *f*) il Senato ha introdotto modifiche volte a garantire chiarezza sulla diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale nonché sulla differenziazione tra le eventuali attività di impresa svolte dagli enti del Terzo settore da quelle volte alla realizzazione degli scopi istituzionali. Segnala, poi, che alla lettera *g*), il Senato ha introdotto i lavoratori tra i soggetti ai quali sono indirizzati gli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e d'informazione in capo agli enti.

Si sofferma in particolare sulla lettera *h*), introdotta dal Senato per contrastare l'annoso problema del *dumping* contrattuale: a tal fine, la norma dispone la previsione della garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati (o, meglio, stipulati) dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Anche in questo caso, la delega dovrebbe intendersi riferita ai contratti collettivi come identificati, con norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Segnala anche la modifica introdotta dal Senato alla lettera *l*), relativa alla disciplina dei limiti e degli obblighi di pubblicità e di trasparenza sugli emolumenti in favore di amministratori, dirigenti, controllori e associati di enti del Terzo settore. In particolare, il Senato, al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, ha introdotto la previsione di un

principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici percepiti da tali soggetti. Rileva che alla lettera *o*), in materia di coinvolgimento degli enti nella fase programmatoria dei servizi di interesse generale, il Senato ha introdotto il richiamo alla normativa nazionale ed europea in materia di affidamento dei servizi di interesse generale e ha precisato che la verifica dei risultati deve essere effettuata in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni. Con riferimento alle aggregazioni degli enti del Terzo settore, di cui alla lettera *p*), segnala che il Senato ha previsto il riconoscimento delle reti associative di secondo livello, quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso le istituzioni. Peraltro, tale previsione era già contenuta nella lettera *d*) del comma 1 del successivo articolo 5, soppressa dal Senato, che prevedeva anche l'introduzione di forme di controllo su tali reti associative.

Passa, quindi, all'articolo 5, che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in primo luogo, l'introduzione, al comma 1, lettera *b*), della previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, al fine di preservarne il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa. Con riferimento alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato (CSV), di cui alla lettera *e*), segnala che il Senato ha escluso la possibilità per gli enti del Terzo settore costituiti in forma societaria di costituire e gestire i CSV; ha previsto il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare; ha introdotto la necessità di prevedere forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna; ha introdotto il divieto per i CSV di procedere ad erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni, mobili o immobili, a beneficio degli enti del Terzo settore. Alla lettera *f*), che prevede la revisione

dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei CVS, il Senato ha dettagliato i compiti e le funzioni degli organismi regionali o sovranazionali coordinati sul piano nazionale cui è affidata tale attività, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri per eventuali emolumenti degli amministratori e dei dirigenti siano posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici. Il Senato, alla lettera g), ha anche disposto il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la disciplina dell'impresa sociale, segnala l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione. Osserva, in particolare che, nell'ambito della previsione, di cui alla lettera g) del comma 1, relativa alla ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale, il Senato ha introdotto la previsione della graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate.

Passa, quindi, all'articolo 7 che disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, e sulle loro attività, esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati. Segnala, in particolare, che, al comma 1, il Senato ha previsto il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Osserva che l'articolo 8 reca i principi e i criteri

direttivi per l'esercizio della delega per la disciplina del Servizio civile universale. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in particolare, al comma 1, lettera a), la specificazione, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, che l'accesso al Servizio civile è consentito anche ai giovani stranieri regolarmente soggiornanti. La lettera d) prevede, inoltre, la possibilità, per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore, di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; mentre la lettera i) disciplina il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile.

Con riferimento all'articolo 9, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega volta alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala che alla lettera g) del comma 1, si prevede l'istituzione, in luogo del fondo rotativo previsto nel testo approvato dalla Camera, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Il Senato ha, inoltre, introdotto il comma 2, che prevede che le misure agevolative previste nell'articolo in esame tengano conto delle risorse, pari a 200 milioni di euro, del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

Si sofferma sull'articolo 10, introdotto dal Senato, che dispone, al comma 1, l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La do-

tazione iniziale della Fondazione, come disposto dal comma 7, è di un milione di euro. Sulla base del comma 2, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di adozione e il contenuto dello Statuto della Fondazione. A quest'ultimo riguardo, segnala la possibilità che lo statuto preveda strumenti e modalità di investimento anche con riferimento alla diffusione di modelli di *welfare* integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del micro-credito e di altri strumenti di finanza sociale. Segnala ancora che, sulla base del comma 5, la Fondazione è tenuta a dotarsi anche di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Intende, in ogni caso, sottolineare l'anomalia della previsione di una fondazione finanziata da risorse pubbliche, per

di più senza che sia indicata l'autorità cui compete il controllo e la vigilanza sulla stessa.

Osserva infine che, all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, il Senato ha apportato modifiche strettamente correlate alle altre disposizioni introdotte.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa senz'altro esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame. Si riserva, in ogni caso, di formulare una proposta di parere che tenga conto di eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

**La seduta termina alle 15.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 122

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 126

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 131

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.**

**C. 3822 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BINETTI (AP), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il prescritto parere sulle parti di competenza relative al decreto-legge n. 46 del 2016, approvato dal Senato, recante disposizioni

urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.

Rileva che il provvedimento, che inizialmente si componeva di quattro articoli, è stato notevolmente ampliato nel corso dell'esame al Senato: modifiche di rilievo, infatti, sono state apportate sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione.

I punti che ritiene maggiormente attinenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali sono quattro: il primo riguarda il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, che dovrebbe mettere a disposizione di tutti i bambini una rete di servizi scolastici quali l'asilo nido e la scuola materna, mentre invece a suo avviso ne limita l'impatto, passando dal concetto di « livello essenziale » a quello di « fabbisogno standard »; il secondo concerne gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie; il terzo riguarda le scuole di specializzazione per i

non medici; il quarto, ultimo nell'ordine ma certamente non per importanza, concerne la revisione dei criteri ISEE.

Più specificamente, l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (di cui all'articolo 1, commi 180, e 181, lettera *e*)), della legge n. 107 del 2015). Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia ed è finalizzato a garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Rileva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988, il Governo non può conferire deleghe legislative mediante un decreto-legge. In base al costante orientamento del Comitato per la legislazione, il limite posto dalla disposizione richiamata si interpreta come volto a impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti.

Per quanto riguarda il merito delle modifiche introdotte, con riferimento ai citati commi dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e fermi restando gli ulteriori principi e criteri direttivi recati dalla delega, si dispone che l'istituzione del sistema integrato avvenga mediante: la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, che costituisce uno strumento di mappatura degli interventi e dei servizi sociali; l'istituzione di una quota capitaria per il « raggiungimento dei fabbisogni standard », prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia

(la restante parte è assicurata dalle regioni e dagli enti locali, al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio); l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, al « raggiungimento dei fabbisogni standard ».

Con riferimento alla modifica del principio e criterio direttivo della delega sul sistema di educazione fino a sei anni, introdotta al Senato, la sostituzione dell'espressione « livelli essenziali » con « fabbisogni standard » sembrerebbe dovuta al fatto che i livelli essenziali presupporrebbero l'universalità del diritto mentre sul segmento 0-3 anni l'obiettivo europeo è di assicurare il 33 per cento di copertura del servizio.

Al riguardo, esprime apprezzamento per il fatto di aver mantenuto la previsione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, che significa riconoscere l'enorme valore che tutti gli studi di neuro-scienze, d'accordo con le osservazioni proprie della psicopedagogia, attribuiscono a quest'età. Peraltro, in un'epoca in cui si pone fortemente la questione dell'integrazione culturale, in cui le classi hanno sempre più alunni provenienti da contesti geografici diversi, il predetto sistema integrato di educazione e di istruzione nel periodo 0-6 anni dovrebbe consentire di ridurre *gap* di vario tipo tra i bambini, nonché di facilitare l'integrazione dei loro genitori.

Per tali ragioni, ritiene che andrebbe chiarita l'obbligatorietà per gli enti locali di fornire il suddetto servizio sino alla completa copertura dei posti necessari, considerato che si tratta di una spesa prioritaria rispetto ad altre. Molte donne, infatti, non hanno figli perché il relativo mantenimento, a cominciare dall'asilo nido e dalla scuola materna, richiederebbe costi più elevati del reddito che ricavano dal loro lavoro. Come per le scuole elementari, ritiene che le scuole dell'infanzia dovrebbero essere gratuite e i costi dovrebbero riguardare solo i servizi di mensa, a tariffe decisamente agevolate.

Richiama, inoltre, l'articolo 1-*quinquies*, anch'esso introdotto durante l'esame

al Senato, che prevede, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti. Il comma 2 dispone che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio. Il contributo va interpretato come il diritto di ogni bambino ad ottenere le risorse di cui ha bisogno e ad ottenerle in qualunque ambiente decida di stare, anche nella scuola paritaria. Non a caso il diritto è legato ad ogni singolo bambino, previa certificazione del suo *handicap*, per ottenere i servizi di cui ha bisogno nella scuola che frequenta.

Al riguardo, ricorda che, in relazione allo stanziamento di cui alla legge n. 62 del 2000, a sostegno delle scuole che accolgono alunni con *handicap*, il Consiglio di Stato ha chiarito che la relativa autorizzazione di spesa si riferisce alle scuole statali e paritarie insieme. Con riferimento ai criteri per l'assegnazione dei contributi statali alle scuole paritarie (anche convenzionate), l'articolo 1, comma 636, della legge n. 296 del 2006 ne ha demandato la definizione a un decreto annuale del Ministro della pubblica istruzione. Il decreto ministeriale n. 313 del 22 aprile 2015, da ultimo intervenuto, ha disposto, tra l'altro, che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono alunni con certificazione di *handicap* riconosciuto ai sensi della legge n. 104 del 1992 è assegnato un contributo annuale per ciascun alunno certificato, determinato a livello regionale.

Un'altra disposizione di una certa rilevanza per le competenze della Commissione Affari sociali è quella di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge, introdotto durante l'esame al Senato, ai sensi del quale, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000. Il che significa che per

costoro saranno disponibili risorse aggiuntive e che le borse disponibili non saranno sottratte al numero di quelle disponibili per gli specializzandi medici che, nonostante lo sforzo fatto nell'ultimo anno, reputa ancora insufficienti a coprire gli effettivi bisogni.

La previsione sembra finalizzata a superare la rilevazione annuale del fabbisogno, prevista anche ai fini della ripartizione delle borse di studio. Ricorda, infatti, che la disposizione alla quale si intende derogare riguarda non l'attivazione delle scuole di specializzazione bensì la determinazione del numero di laureati appartenenti alle categorie indicate che possono essere iscritti alle medesime scuole: in particolare, dispone che tale numero sia determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio.

La disposizione sicuramente più rilevante rispetto alle competenze della XII Commissione è quella contenuta nell'articolo 2-*sexies*, che introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità. L'ISEE è stato ricalcolato ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato.

L'articolo in oggetto, pertanto, sembra avere l'obiettivo di porre un rimedio transitorio alla situazione di incertezza applicativa della disciplina ai fini ISEE, a seguito di alcune sentenze del Tar del Lazio, poi confermate dal Consiglio di Stato, che determinerebbe un aumento potenziale del contenzioso tra enti erogatori e utenti. Al fine di ricostruirne la genesi, ricorda che il decreto 7 novembre 2014, di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ha reso pienamente operative le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159,

a partire dal 1° gennaio 2015. Le richiamate sentenze del Consiglio di Stato (sez. IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 29 febbraio 2016) hanno confermato tre analoghe sentenze del TAR del Lazio e hanno prodotto, in sintesi, l'effetto di: escludere dal computo dell'Indicatore della situazione reddituale i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche», tra cui pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente; annullare il suddetto decreto nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli disabili minorenni secondo determinate modalità.

Sulla base di tali sentenze, il comma 1 dell'articolo in esame prevede, anche ai fini del riconoscimento delle prestazioni scolastiche agevolate, due specifiche modificazioni al regime applicativo del calcolo dell'ISEE, nel caso di componenti del nucleo familiare con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM n. 159 del 2013 per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato: l'esclusione dal reddito disponibile – definito in base ai criteri di selezione e differenziazione disposti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto *Salva Italia*) – dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo trasferiti da amministrazioni pubbliche a soggetti in condizioni di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF, e pertanto già esenti; l'applicazione di un'unica maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del citato DPCM per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente, in sostituzione delle riduzioni, dalla somma dei redditi del nucleo familiare e fino a concorrenza degli importi, delle specifiche spese o franchigie individuate del medesimo decreto (si tratta di spese sostenute per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti o, in alternativa, spese di ricovero presso

strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria).

Sottolinea che il parametro della scala di equivalenza rappresenta il denominatore dell'indicatore ISEE e, pertanto, il suo incremento ha l'effetto di ridurre il valore complessivo della situazione economica equivalente del soggetto che richiede la prestazione sociale.

Il comma 2 dell'articolo 2-*sexies* detta, inoltre, modalità operative di calcolo dell'ISEE per gli enti erogatori dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, nel caso in cui gli stessi sono percepiti dai soggetti beneficiari per ragioni diverse dalla condizione di disabilità. In tali casi, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, i trattamenti restano inclusi nel reddito disponibile del soggetto che richiede le prestazioni agevolate, non modificando la disciplina prevista dal regolamento attualmente vigente. Tuttavia, gli enti erogatori, ai fini dell'accertamento dei requisiti economici soggettivi per il mantenimento dei benefici, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario, eventualmente valorizzato nell'indicatore stesso, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Questa modalità di calcolo permette di differenziare, ancorché in misura forfettaria, le diverse situazioni soggettive dei beneficiari; la *ratio* della norma appare quindi essere quella di differenziare adeguatamente situazioni di maggiore povertà o indigenza.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede l'emanazione, da parte degli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge, di atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni previste dalle norme in esame, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Vengono fatte salve, fino alla predetta data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione calcolate sulla base delle disposizioni del

DPCM n. 159 del 2013. Il comma 4 contiene il termine di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame è pari a 1 milione di euro annui, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (comma 5).

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che dovessero emergere dal dibattito.

Giulia DI VITA (M5S), con riferimento all'articolo 2-*sexies* del decreto-legge, stigmatizza innanzitutto il fatto che il Governo abbia introdotto una disposizione che introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'ISEE relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità in un decreto-legge che riguarda la scuola e la ricerca. Precisa quindi che, pur prescindendo dalla questione del metodo, il merito di tale articolo suscita comunque molte perplessità, essendo volto a porre rimedio a una situazione che pareva evidente già al momento dell'adozione del richiamato DPCM n. 159 del 2013, tanto che il suo gruppo fin da allora aveva prospettato i problemi che si sarebbero venuti a creare.

Evidenzia, poi, che, diversamente da quanto osservato dalla relatrice, alcune associazioni di settore avrebbero effettuato delle simulazioni dalle quali risulterebbe che le modalità operative di calcolo dell'ISEE di cui al comma 2 dell'articolo 2-*sexies* finirebbero per comportare un vantaggio alle famiglie con redditi più elevati.

Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione Affari sociali, data la sua competenza primaria in materia di ISEE, riesca ad esprimere un parere condiviso, evidenziando le criticità connesse alla nuova disciplina, introdotta transitoriamente, senza peraltro che sia specificata la durata del periodo transitorio.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata successiva.

**La seduta termina alle 10.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2617-B, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Fa presente che nella seduta odierna la Commissione avvia l'esame degli emendamenti presentati. Chiede, quindi, se vi siano interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti.

Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, stigmatizza in primo luogo la mancata presentazione di proposte emendative da parte dei colleghi appartenenti a gruppi facenti parte della maggioranza. Auspica, in ogni caso, che vi possa essere un dibattito reale all'interno della Commissione, con la partecipazione di tutti i gruppi politici ivi rappresentati.

Pone in particolare rilievo le problematiche relative all'articolo 10, relativo alla Fondazione Italia Sociale, rispetto alla quale da più parti si sono levate voci critiche, a cominciare da alcuni deputati dello stesso Partito Democratico. Sottolinea, innanzitutto, l'anomalia connessa all'istituzione di una fondazione di diritto privato con risorse pubbliche. Fa presente, al riguardo, di avere seguito un dibattito promosso da Vincenzo Manes, che appare come il maggiore proponente dell'istituzione della Fondazione Italia Sociale, e di essere rimasta scioccata dalle sue affermazioni circa le finalità di tale soggetto. Ricorda che al Senato si è registrato il voto contrario di alcuni esponenti del Partito Democratico e che l'articolo sulla Fondazione è stato approvato con i voti determinanti dei senatori del gruppo di Denis Verdini. Ribadendo la scarsa chiarezza circa la natura, pubblica o privata, della Fondazione, ne rileva le lacune per quanto riguarda i controlli evidenziando anche le numerose perplessità provenienti dal mondo del Terzo settore.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal suo gruppo in relazione agli altri articoli, segnala che molti di essi derivano da rilievi e perplessità emersi nel corso delle audizioni svolte durante l'esame del provvedimento in prima lettura, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'impresa sociale, recata dall'articolo 6, e la connessa distribuzione degli utili. Ricorda, in proposito, i timori espressi dall'Autorità *antitrust* rispetto a possibili forme di concorrenza sleale nei confronti delle piccole e medie imprese, soggetti che sarebbero invece da tutelare, rilevando che oltretutto il provvedimento riduce i fondi destinati a queste ultime, utilizzandoli come copertura finanziaria.

Sottolinea inoltre la confusione tra settore *profit* e *no profit* segnalando che lo stesso Vincenzo Manes, nell'intervento sopra citato, include tra le imprese sociali anche le società per azioni.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che la normativa vigente prevede già la

possibilità per cui le imprese sociali siano società per azioni.

Giulia DI VITA (M5S), manifestando apprezzamento per la volontà del sottosegretario Bobba di intervenire nel dibattito, e riprendendo l'illustrazione del complesso degli emendamenti, segnala che alcune proposte emendative del suo gruppo mirano a rendere più efficaci gli strumenti di controllo anche tramite la ricostituzione dell'Agenzia per il Terzo settore soppressa dal Governo Monti nonostante le buone prestazioni fino a quel momento svolte. Evidenzia che le procedure di controllo previste dal provvedimento appaiono demandate al Ministero del lavoro senza peraltro la previsione di risorse aggiuntive. Ricorda, infine, che alcuni emendamenti sono volti a introdurre una differenziazione delle procedure di controllo, rendendole più snelle per i soggetti di piccole dimensioni e più stringenti per gli enti di grandi dimensioni o che utilizzano risorse pubbliche.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, in relazione ad alcuni rilievi espressi dalla collega Di Vita, ricorda che in Commissione si è già svolto, in sede di esame preliminare, un ampio dibattito, anche con la partecipazione di alcuni colleghi del Partito Democratico. Pone inoltre in evidenza che l'esame della riforma del Terzo settore è iniziata nel 2014, seguendo un *iter* molto approfondito, e che il Parlamento è intervenuto in maniera assai rilevante sul testo della delega. Osserva in ogni caso che il gruppo del Partito Democratico, anche in ragione delle sue grandi dimensioni, tende ad assumere una posizione comune a seguito di un articolato confronto interno. Ribadisce che per il compimento della riforma sarà in ogni caso necessario almeno un anno per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi e per la loro conseguente e attenta valutazione da parte del Parlamento. Auspica pertanto una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Passando all'esame delle singole proposte emendative, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 1.1, Grillo 1.2 e Mantero 1.4.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 1.3, di cui è cofirmataria, evidenziando l'opportunità di specificare in maniera più puntuale l'esclusione delle fondazioni bancarie e politiche dal Terzo settore.

Giulia GRILLO (M5S), associandosi all'intervento della collega Di Vita, segnala che in un intervento svolto nel corso di una trasmissione radiofonica il sottosegretario Nannicini ha incluso le fondazioni bancarie tra i soggetti del Terzo settore, che possono concorrere allo svolgimento di servizi educativi. Chiede pertanto chiarimenti in ordine alla compatibilità delle predette affermazioni con quanto previsto dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, precisando di non avere avuto occasione di ascoltare la richiamata trasmissione radiofonica, segnala che la legge di stabilità 2016 ha istituito un fondo per la lotta alla povertà educativa minorile finanziato anche con risorse provenienti dalle fondazioni bancarie e che tali soggetti concorrono, insieme a rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati e del *forum* del Terzo settore, esclusivamente alla valutazione dei progetti che saranno presentati da soggetti pubblici insieme ad enti del Terzo settore.

Giulia GRILLO (M5S), ringraziando il sottosegretario Bobba per il chiarimento, ribadisce che quanto da lui affermato non poteva essere facilmente desunto dall'intervento, poco chiaro sul punto, svolto dal sottosegretario Nannicini.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 1.3.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colonnese 1.6, di cui è cofirmataria, di contenuto analogo a quello dell'emendamento appena respinto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colonnese 1.6, Di Vita 1.8 e 1.9, Lorefice 1.7, Baroni 1.10 e Mantero 1.11.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 2.1 e Silvia Giordano 2.2.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colonnese 2.6, di cui è cofirmataria, osservando, tra l'altro, che non appare comprensibile la previsione di favorire, e non solo di riconoscere, l'iniziativa economica privata che concorre ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che la formulazione adottata richiama il contenuto dell'articolo 118 della Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colonnese 2.6, Lorefice 2.5 e Mantero 2.7.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 2.4, di cui è cofirmataria, volta a sostituire le parole: « può concorrere » con la parola: « concorre ».

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 2.4.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 2.3, di cui è cofirmataria, che mira a rafforzare il rispetto della normativa europea.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che in almeno tre punti il provvedimento in esame già prevede un richiamo alla normativa europea e che pertanto non appare opportuno l'inserimento di una ulteriore previsione in tal senso.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 2.3.

Procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 3.1, Silvia Giordano 3.2, Colonnese 3.3 e Silvia Giordano 3.5.

Giulia DI VITA (M5S), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 3.6, di cui è cofirmataria, con il quale si intende meglio precisare il contenuto delle informazioni da pubblicare sui siti *internet* istituzionali, integrando la norma giustamente introdotta dal Senato.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, segnala che l'articolo in esame riguarda tutti gli enti disciplinati dal libro primo del codice civile e non solamente gli enti del Terzo settore e che per questi ultimi quanto proposto dall'emendamento Grillo 3.6 è già previsto dal successivo articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 3.6.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 3.7, di cui è cofirmataria, richiamando quanto già affermato in sede di illustrazione com-

pletiva degli emendamenti relativamente ai controlli differenziati.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce che anche in questo caso quanto previsto dall'emendamento trova già corrispondenza, in relazione agli enti del Terzo settore, nel contenuto dell'articolo 4.

Matteo MANTERO (M5S), ribadendo l'opportunità di prevedere controlli differenziati, fa presente che, se si ritiene condivisibile l'emendamento in esame, esso potrà essere riferito all'articolo 4 in sede di presentazione degli emendamenti per l'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 3.7 e Di Vita 3.9.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Nicchi 3.18 e Gregori 3.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 3.13, Lorefice 3.12, Grillo 3.15 e Mantero 3.16.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Vita 3.17, di cui è cofirmataria, evidenziando l'esigenza di scongiurare un uso strumentale a fini fiscali delle previste trasformazioni e fusioni. Chiede pertanto se vi siano motivazioni per un voto contrario su tale emendamento al di là di quella che appare come una vera e propria « blindatura » del testo, che non può evidentemente essere modificato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 3.17.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 3.14, di cui è cofirmataria, ribadendo l'esigenza di porre limiti puntuali alle previste trasformazioni e fusioni.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, segnala che la norma introdotta dal Senato mira a scongiurare il venire meno di esperienze positive a seguito della morte dei soggetti promotori, evidenziando che l'introduzione di vincoli eccessivi e non motivati può comportare la perdita di un bagaglio di esperienze, fermo restando che è comunque prevista la natura non lucrativa delle attività interessate.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 3.14.

Procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.2, evidenziando che la modifica proposta mira tra l'altro a ripristinare il testo licenziato dalla Camera in sede di prima lettura. Invita pertanto i deputati della maggioranza a riconoscere apertamente che non intendono apportare modifiche in quanto considerano « blindato » il testo in discussione.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Silvia Giordano. Rilevando che la formulazione proposta dal Senato appare assai confusa, rileva la necessità di perseguire l'obiettivo di produrre una legislazione ragionata e di qualità.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, nel manifestare la sua personale preferenza per il testo approvato dalla Camera, osserva che la formulazione adottata dal Senato restringe l'ambito di azione del Governo in sede di esercizio della delega anche tramite il richiamo esplicito ai decreti legislativi n. 460 del 1997 e n. 155 del 2006.

Giulia DI VITA (M5S) osserva che i deputati di maggioranza hanno un atteggiamento discontinuo rispetto all'opportunità di richiamare nel testo in esame altre disposizioni vigenti.

Paolo BENI (PD) ritiene che la formulazione proposta dal Senato sia più precisa, in quanto il testo della Camera non consentiva di prendere in considerazione, come invece è corretto, le attività di interesse generale senza finalità solidaristiche, in assenza di un soggetto svantaggiato.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.2.

Giulia GRILLO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Loreface 4.1, di cui è cofirmataria, insistendo sull'opportunità di precisare meglio l'assenza di scopo di lucro.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Grillo rilevando che in alcuni casi l'assenza di scopo di lucro appare più importante delle stesse finalità associative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loreface 4.1 e Baroni 4.3.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 4.4 di cui è cofirmataria, e dell'emendamento a sua prima firma 4.5, osservando che in tal modo si potrebbe attribuire una funzione concreta al Consiglio nazionale del Terzo settore, che viene istituito dal successivo articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 4.4.

Anna Margherita MIOTTO (PD), in relazione all'emendamento Di Vita 4.5, rileva che la prevista intesa con il Consiglio nazionale del Terzo settore potrebbe produrre un conflitto di interesse.

Giulia DI VITA (M5S), non condividendo quanto osservato dalla collega Miotto, ribadisce che il Consiglio nazionale del Terzo settore appare al momento privo di compiti reali.

La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 4.5.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lorefice 4.6, di cui è cofirmataria, auspicando una netta distinzione della gestione istituzionale da quella commerciale.

Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Di Vita, ponendo in evidenza l'opportunità di una contabilità separata.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 4.6.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gregori 4.34: si intende che vi abbiano rinunciato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.**

**C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che l'esame riprenderà dall'emendamento Baroni 4.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 4.8, Silvia Giordano 4.7, Grillo 4.9, Di Vita 4.10, Nicchi 4.35, Di Vita 4.11 e Mantero 4.14.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 4.15, di cui è cofirmataria, volto ad esplicitare, analogamente all'emendamento 4.12, del medesimo presentatore, la necessità di prevedere il coinvolgimento degli utenti finali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 4.15 e 4.12, Grillo 4.13, Lorefice 4.19 e Silvia Giordano 4.24.

Giulia DI VITA (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso in relazione all'emendamento Mantero 4.23, di cui è cofirmataria, ritenendo utile l'inserimento di ulteriori precisazioni in relazione all'assenza di scopi lucrativi, per evitare « sorprese » nella successiva fase dell'attuazione della delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantero 4.23, Colonnese 4.22 e Nicchi 4.37.

Giulia DI VITA (M5S), in relazione al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 4.29, chiede chiarimenti in ordine all'armonizzazione di quanto previsto dal provvedimento in esame con la normativa introdotta di recente con il nuovo codice degli appalti.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, segnala che le modifiche alla lettera o) dell'articolo in esame, introdotte dal Senato, recano di fatto un rinvio al decreto legislativo n. 50 del 2016, che non si poteva richiamare

esplicitamente in quanto non ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. In ogni caso, appare a suo avviso pienamente sufficiente il richiamo alla normativa europea e nazionale in quanto, per quanto riguarda i settori di interesse della Commissione Affari sociali, il nuovo codice degli appalti recepisce integralmente le tre direttive europee emanate in materia.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, nel condividere pienamente quanto affermato dalla relatrice, osserva che in ogni caso il codice degli appalti trova piena applicazione in quanto il provvedimento in esame non prevede alcun tipo di deroga.

Giulia DI VITA (M5S) insiste nel ritenere preferibile un richiamo esplicito al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice degli appalti, ribadendo come ciò non avvenga a causa della « blindatura » del testo approvato dal Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 4.29, Lorefice 4.28, Baroni 4.30 e Mantero 4.31.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 4.32, di cui è cofirmataria, sottolineando che un uso appropriato degli strumenti telematici può consentire anche ai soggetti del Terzo settore di dimensioni ridotte di far valere il proprio punto di vista senza essere costretti a delegare ad organismi di coordinamento di cui potrebbero non condividere pienamente la visione su specifiche problematiche.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.32.

Procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colonnese 5.1 e Di Vita 5.2.

Giulia DI VITA (M5S) chiede delucidazioni sul parere contrario espresso in relazione all'emendamento Colonnese 5.3, di cui è cofirmataria.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, sottolinea che la modifica proposta renderebbe eccessivo il controllo a livello nazionale delle attività dei centri di servizio per il volontariato, a scapito di un equilibrio con le esigenze del territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 5.3.

Giulia DI VITA (M5S), in relazione all'emendamento Colonnese 5.4, di cui è cofirmataria, modificativo di diversi aspetti della lettera *f*) dell'articolo in esame, chiede chiarimenti sulla *ratio* complessiva di tale disposizione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 prevede il finanziamento dei centri servizi per il volontariato da parte delle fondazioni bancarie, affidando a quest'ultime, insieme agli enti locali e a soggetti facenti capo alle organizzazioni di volontariato, una funzione di controllo. La disposizione richiamata dalla collega Di Vita mira a un maggior coordinamento a livello nazionale anche in funzione perequativa, alla luce della presenza disomogenea delle fondazioni bancarie nel territorio nazionale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Colonnese 5.4, Di Vita 5.5, Lorefice 5.6, Di Vita 5.7, Baroni 5.8 e Di Vita 5.10.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.13, ribadendo di non comprendere le ragioni alla base del rifiuto del Governo e della maggioranza di prevedere nuovamente l'istituzione dell'Agenzia indipen-

dente per il Terzo settore, come richiesto anche da molti deputati della maggioranza, tenuto conto che tale organismo ha svolto un lavoro proficuo nel recente passato. Nel manifestare la propria disponibilità rispetto ad eventuali proposte di riformulazione, manifesta forti perplessità sulla capacità del Ministero del lavoro di svolgere con efficacia funzioni di vigilanza. Ricorda, inoltre, che la relatrice nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento ha motivato la contrarietà all'istituzione dell'Agenzia in ragione della necessità di evitare l'istituzione di nuovi organismi, obiettivo che non è stato minimamente tenuto in considerazione dal Senato, come dimostra l'avvenuta istituzione di nuovi organismi.

Paolo BENI (PD) riconosce che il tema dell'Agenzia indipendente è stato oggetto di dibattito anche all'interno delle forze di maggioranza, precisando, a titolo personale, di essere ancora convinto che sarebbe stato più opportuno affidare a tale organismo i compiti di vigilanza sul Terzo settore in ragione della sua terzietà. Concorde inoltre con la collega Di Vita circa la valutazione positiva di tale esperienza, osservando che molti degli interventi correttivi proposti con il provvedimento in esame traggono la propria origine dal lavoro svolto in quella sede.

Ciò premesso, ricorda che il testo di un provvedimento è sempre il frutto di una mediazione politica e che non c'è stata disponibilità del Governo a istituire nuovamente l'Agenzia. In ogni caso, l'esame parlamentare ha introdotto importanti strumenti di vigilanza e controllo, che potranno essere efficaci se accompagnati da adeguate risorse umane e strumentali. Preannuncia pertanto, in conclusione, un voto contrario sull'emendamento Di Vita 5.13.

Silvia GIORDANO (M5S), nel riconoscere che nel corso dell'esame in prima lettura sono stati introdotti strumenti di vigilanza e controllo sul Terzo settore rispetto al testo presentato dal Governo, ribadisce l'esigenza di prevedere adeguate risorse umane e strumentali per rendere

effettivi tali strumenti, trattandosi altrimenti di un'affermazione di principio senza conseguenze reali.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che la legge di stabilità destina 140 milioni di euro per il provvedimento in esame ed osserva che tali risorse potranno essere utilizzate anche per l'attività di vigilanza.

Giulia DI VITA (M5S), nel prendere atto della dichiarazione del sottosegretario Bobba, dichiara di continuare a non comprendere le ragioni della contrarietà alla ricostituzione dell'Agenzia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 5.13, 5.11, 5.9 e 5.12, Colonnese 5.14 e Di Vita 5.15.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 6.2, di cui è cofirmatario, ritenendo essenziale introdurre il divieto di distribuzione degli utili per le imprese sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 6.2.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.3, evidenziando che il Senato, prevedendo che gli utili delle imprese sociali siano destinati solo prioritariamente, e non esclusivamente, al conseguimento dell'oggetto sociale, ha di fatto snaturato la norma approvata dalla Camera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti

Gregori 6.17 e Di Vita 6.3 e l'emendamento Baroni 6.4.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Squeri 6.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 6.5.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 6.6, di cui è cofirmatario, con cui si vuole attribuire all'Autorità *antitrust* il controllo sull'impatto sociale dell'attività delle imprese sociali per scongiurare indebite forme di concorrenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 6.6, Di Vita 6.7 e 6.8, Nicchi 6.18 e 6.19, Loreface 6.10 e Di Vita 6.11.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.9, reputando essenziale almeno la fissazione di un limite minimo percentuale di utili da reimpiegare per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantero 6.9, Nicchi 6.20 e 6.21, Baroni 6.12, Loreface 6.13, Silvia Giordano 6.14, Di Vita 6.16 e Mantero 6.15.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 7.1.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento sua prima

firma 7.3, con il quale si intende assicurare una maggiore dignità alle funzioni del Dipartimento delle pari opportunità.

Mario MARAZZITI, *presidente*, coglie l'occasione per ricordare che a suo parere tale Dipartimento dovrebbe includere tra i suoi compiti anche la coesione e l'inclusione sociale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 7.3 e Grillo 7.4.

Giulia DI VITA (M5S) chiede le ragioni del parere contrario espresso in relazione all'emendamento Colonnese 7.9 con il quale si intende introdurre una revisione annuale dell'accreditamento delle reti associative di secondo livello.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che il tema potrà essere preso in considerazione in sede di esercizio delle delega.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 7.9.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Loreface 7.10, di cui è cofirmataria, richiamando quanto affermato dal sottosegretario Bobba in tema di risorse da destinare alle funzioni di vigilanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loreface 7.10 e Di Vita 7.11.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 8.12.

Matteo MANTERO (M5S) ricorda che in sede di prima lettura del provvedimento la Commissione aveva espresso in maniera condivisa l'opportunità di superare il concetto di difesa non armata della Patria in relazione al servizio civile anche in considerazione della cessata obbligatorietà del servizio militare, ponendo l'accento sulla dimensione solidaristica. Esprime pertanto forte contrarietà sulle reintroduzioni di tale concetto da parte del Senato. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 8.2 a sua prima firma.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, pur concordando con i rilievi formulati dal collega Mantero, riconosce in proposito che la propria posizione non è prevalente all'interno del suo gruppo, ancor più per quanto riguarda il Senato, che ha voluto ribadire il collegamento con il contesto in cui fu introdotto nel nostro Paese il servizio civile. Nell'auspicare che in futuro si possa pervenire a una scelta diversa ed osservando che un provvedimento legislativo complesso non può mai essere soddisfacente per tutti in ogni singolo aspetto, ricorda che in ogni caso molte organizzazioni e molti ragazzi coinvolti nelle esperienze di servizio civile si sono espressi per il mantenimento del concetto di difesa non armata della patria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, associandosi agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduto, nel senso di ritenere preferibile il testo approvato dalla Camera, ricorda tuttavia che da più parti appare significativo specificare che il servizio civile deve essere finalizzato alla difesa non armata della patria.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 8.2.

Silvia GIORDANO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione all'emendamento Mantero 8.3, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che quanto proposto dall'emendamento in

oggetto è già previsto dalla legge istitutiva del servizio civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantero 8.3, Rondini 8.15, Nicchi 8.19, Rondini 8.16 e Marcon 8.20.

Marco RONDINI (LNA) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione al proprio emendamento 8.17 con il quale si vuole consentire alle regioni di istituire forme di servizio civile territoriale.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che tale facoltà è già prevista e che dieci regioni hanno istituito forme di servizio civile distinto da quello nazionale.

Matteo MANTERO (M5S) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Rondini 8.17, paventando il rischio che altrimenti questa facoltà delle regioni possa essere eliminata in sede di esercizio della delega.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che quanto paventato dal deputato Mantero non è possibile in quanto il Governo andrebbe oltre i limiti della delega.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rondini 8.17, Baroni 8.4 e Colonnese 8.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gebhard 8.11: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 8.13, Colonnese 8.6, Rondini 8.14 e Grillo 8.7.

Giulia DI VITA (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 8.8, di cui è cofirmataria, evidenziando l'opportunità di un controllo indiretto sulle attività svolte nel corso del servizio civile tramite un'indagine sul grado di soddisfazione dei ragazzi coinvolti, anche per evi-

tare situazioni degradanti derivanti da un utilizzo improprio di tale strumento.

Il sottosegretario Luigi BOBBA segnala che nel corso del 2015 sono stati effettuati 400 controlli sull'attività degli enti coinvolti, riconoscendo che, a parte la Lombardia, vi sono lacune in tal senso a livello regionale e degli altri enti territoriali. Segnala che in ogni caso con il provvedimento in esame si intendono superare tali opacità con strumenti più efficaci di quelli proposti con l'emendamento Grillo 8.8.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 8.8.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.9, che mira ad assicurare una rappresentanza anche dei volontari nella Consulta nazionale per il servizio civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 8.9 e Lorefice 8.10.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 9.1, Di Vita 9.2, Silvia Giordano 9.3 e 9.4 e Di Vita 9.5.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giulia DI VITA (M5S) sollecita i colleghi ad assumere una posizione chiara per quanto riguarda l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, introdotta nel corso dell'esame al Senato, che rappresenta uno dei punti maggiormente critici del provvedimento in esame. Ribadisce ancora una volta l'incongruenza della previsione di una fondazione privata con un riconoscimento ed un finanziamento pubblico, portando avanti, con una proposta normativa *ad personam* le convenzioni espresse da Vincenzo Manes. Osserva, per inciso e a titolo personale, che appare molto discutibile l'arroganza con cui quest'ultimo illustra le proprie posizioni, ostentando oltretutto una grande familiarità con il Presidente del Consiglio Renzi e il sottosegretario Bobba ed offendendo il ruolo del Parlamento.

Manifesta apprezzamento per il dissenso espresso da alcuni senatori del Partito Democratico rispetto alla norma in discussione, ricordando che essa è stata approvata al Senato nel corso dell'esame in Assemblea, con il voto determinante dei senatori facenti riferimento a Denis Verdini. Osserva che se Vincenzo Manes è veramente in grado di stimolare investimenti privati nel Terzo settore nella maniera da lui stesso prospettata, appaiono inutili il riconoscimento pubblico e il finanziamento di un milione di euro previsti dalla norma in commento, potendosi costituire una semplice fondazione privata. Rileva che, con la soluzione proposta, si offrono alla fondazione tutti i vantaggi del pubblico senza i connessi oneri, inclusi i controlli, sollevando di fatto Manes e gli altri promotori da ogni responsabilità in caso di fallimento del progetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	137
7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-00989 Zaccagnini: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	138
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	141

#### RISOLUZIONI

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### 7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale.

(*Seguito discussione e rinvio*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 maggio scorso il presentatore si era reso ulteriormente disponibile a valutare integrazioni e osservazioni provenienti dai gruppi.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00996 Zanin, avente il medesimo oggetto. Propone pertanto che, non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Giorgio ZANIN (PD) illustra la proposta di risoluzione evidenziandone gli aspetti complementari rispetto alla risoluzione presentata dal collega Bernini e sottolineando in particolare la necessità di riesaminare il vincolo paesaggistico con riferimento al patrimonio boschivo e la necessità di istituire un sistema statistico di rilevazione del patrimonio forestale. Si dichiara quindi disponibile a ricercare una eventuale formulazione comune.

Massimiliano BERNINI (M5S) ringrazia il collega Zanin per aver contribuito con la

risoluzione del suo gruppo a rilevare tutta una serie di questioni non contemplate nella propria risoluzione. Si riserva di entrare nel merito dei vari impegni previsti, che a una prima lettura sembrerebbero più ampi di quelli della propria risoluzione, ma in ogni caso condivisibili.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che l'intendimento del collega Zanin sia stato proprio quello di non riproporre valutazioni sulla forestale già contenute nella risoluzione del collega Bernini. Ritiene pertanto che nella seduta di domani si potrebbero votare entrambe le risoluzioni, sempre che il Governo dia parere favorevole.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.**

*(Seguito discussione congiunta e rinvio).*

**7-00989 Zaccagnini: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.**

*(Discussione e rinvio).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che, come preannunciato dal collega Zaccagnini nella seduta del 4 maggio 2016, è stata presentata la risoluzione 7-00989 Zaccagnini, avente il medesimo oggetto. Propone pertanto che, non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), alla luce delle audizioni svolte in Commissione, illustra la seguente nuova formulazione della sua risoluzione: La XIII Commissione, premesso che: nell'ambito delle politiche dell'Unione europea dirette a sostenere e a promuovere il settore agricolo e lo sviluppo rurale, particolare importanza riveste il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; la politica europea in favore dello sviluppo rurale integra i pagamenti diretti e le misure di mercato della politica agricola comune, contribuendo, così, al conseguimento degli obiettivi di politica agricola enunciati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); la politica di sviluppo rurale dell'Unione europea, fa, inoltre, propri i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata « Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva » (Strategia Europa 2020); secondo le premesse recate dal regolamento in questione, lo sviluppo rurale rientra tra quegli obiettivi che meglio possono essere perseguiti, a livello di Unione europea, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della politica agricola comune, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli stessi Stati membri; per garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, il regolamento in esame ha fatto perno su un numero limitato di obiettivi essenziali, quali quelli concernenti: il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali; il potenziamento in tutte le regioni della redditività e della competitività delle aziende agricole; la promozione di tecnologie innovative per le aziende agricole; la gestione sostenibile delle foreste; l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli; il benessere degli animali; la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura; la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, ivi inclusa la biodiversità; la promozione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore

agroalimentare e forestale; l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; ai fini dell'intervento dell'Unione europea nei programmi di sviluppo rurale, finanziati per il tramite del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del suo territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, è possibile presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali; in tal caso, le misure e le tipologie d'intervento devono essere programmate a livello nazionale o regionale, garantendo la coerenza tra le strategie; nel quadro così definito lo Stato italiano ha proposto un proprio programma nazionale di sviluppo rurale, che è stato approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20 novembre 2015, per un importo complessivo di 2.100 milioni di euro, dedicati alle misure della gestione del rischio in agricoltura (circa 1.600 milioni di euro), delle infrastrutture irrigue (circa 300 milioni) e della biodiversità animale (circa 200 milioni) che ha per obiettivo la salvaguardia e miglioramento delle popolazioni e razze animali di interesse zootecnico; in particolare, la misura relativa alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali integra quanto previsto in ambito di politica agricola comune. Dal 2010, infatti, gli strumenti di gestione del rischio, in particolare le assicurazioni agevolate, sono entrati a far parte integrante della politica agricola comune, nell'ambito dell'articolo 68 e dell'Organizzazione comune di mercato vino; strumenti quali i fondi di mutualizzazione e per la stabilizzazione dei redditi, destano un vivissimo interesse ma le loro reali potenzialità sono circoscritte dagli impegni assunti nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio dove la rappresentanza degli interessi nazionali è affidata all'Unione europea; in particolare il problema delle perdite di reddito non inferiori al 30 per cento della media dei tre anni precedenti co-

stituisce un freno allo sviluppo di tali strumenti. Occorre, quindi, creare una rete di comunicazione e informazione tra i diversi Stati membri, per diffondere la conoscenza su tali strumenti, e sensibilizzare l'opinione con la finalità di costruire una posizione comune da fare valere presso l'Unione europea che siede al tavolo delle trattative dove la modifica del limite del 30 per cento può essere posta all'ordine del giorno; l'incremento delle coperture assicurative è considerato nelle priorità della PAC per lo sviluppo rurale come un elemento fondamentale per contribuire alla tutela del reddito degli agricoltori, attraverso la copertura di un numero più ampio di eventi (avversità atmosferiche; fitopatie o infestazioni parassitarie, epizootie; emergenze ambientali; perdite di reddito), e la configurazione di nuovi strumenti per far fronte alla particolare volatilità dei prezzi e alle frequenti avversità climatiche, quali i fondi di mutualizzazione; l'avvio della prima campagna di assicurazione del raccolto a carico dei fondi di sviluppo rurale si sta caratterizzando per complessità e problemi di ordine burocratico che scoraggiano gli agricoltori dal rivolgersi a tale fondamentale strumento; gli effetti negativi si stanno evidenziando nella preoccupante diminuzione dei valori assicurati, che ha registrato nel primo anno di applicazione della nuova PAC un decremento del 16 per cento e che fa registrare nel 2016 il consolidamento della tendenza, che si avvia verso un'ulteriore diminuzione nell'ordine del 30-40 per cento; la preoccupante situazione è dovuta sia alla incertezza nell'applicazione delle procedure sia alla impossibilità o penalizzazione per assicurare le effettive produzioni storiche degli agricoltori; il fenomeno è generalizzato, riguardando sia le produzioni che si sono sempre assicurate per il loro alto valore aggiunto, quali uva da vino e frutta, che rappresentano un importante fattore di competitività del *Made in Italy* e dell'export, sia i cereali, indispensabili per la zootecnia, che stanno già scontando gli effetti pesanti del crollo dei prezzi alla

produzione; alcune scelte applicative rischiano di penalizzare i giovani agricoltori e le imprese che hanno effettuato importanti investimenti e rinnovamenti produttivi aziendali, per i quali le regole amministrative finora applicate non consentono di assicurare in modo adeguato la produzione aziendale; alcuni ostacoli di natura burocratica stanno rallentando l'efficienza di un sistema che è stato di modello per le scelte realizzate dall'Unione europea, con il rischio di non spendere tutte le risorse messe a disposizione dalla PAC, mentre in passato l'intervento non ha mai dato luogo a residui passivi, anzi sono sempre state necessarie integrazioni degli stanziamenti; l'ultimo Piano irriguo nazionale che ha investito in opere infrastrutturali irrigue circa 800 milioni di euro, tra capitale e interessi, su tutto il territorio nazionale, risale ormai al 2010. Da allora, non sono stati reperiti fondi per un settore fondamentale per il comparto agricolo e per l'indotto sviluppato; i 300 milioni destinati dalla misura del PSRN sugli investimenti irrigui, appaiono sensibilmente inferiori rispetto al fabbisogno attuale e reale. È, quindi, opportuno reperire ulteriori risorse, da destinare in particolare in quelle aree dell'Italia più in crisi di sviluppo e dove la risorsa idrica deve essere utilizzata in modo efficiente e razionale; l'8 marzo 2016 si è riunito il Comitato di Sorveglianza per l'attuazione del PSRN ma non risulta ancora adottato il relativo bando, indispensabile per dare l'avvio effettivo alla realizzazione dei progetti già presentati e cantierabili e per attivare le risorse finalizzate agli impianti irrigui nei diversi PSR, che sono condizionate all'esaurimento dei fondi previsti dal PSRN; il PSRN per il settore irriguo prevede la realizzazione del monitoraggio sui consumi irrigui, direttamente funzionale al riconoscimento alle imprese agricole dei requisiti previsti dalla condizionalità *ex ante* della « direttiva quadro acque »; il costo dell'acqua rappresenta un elemento indispensabile di competitività per le produzioni italiane di qualità, irrigate per l'80 per cento, e il monito-

raggio sui consumi risulta necessario per l'applicazione delle linee guida sul costo dell'acqua, che deve essere contenuto entro limiti di sopportabilità per le imprese agricole e che deve tenere conto anche dei positivi effetti sull'incremento della falda sotterranea che l'irrigazione comporta; le azioni che potranno essere attivate con la misura biodiversità del Programma nazionale di sviluppo rurale permetteranno di mettere a disposizione del settore zootecnico nuove informazioni relative alle razze presenti nel territorio nazionale, di incrementare il livello quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali, di creare nuovi modelli di organizzazione dei dati, di migliorare le condizioni di benessere degli animali, di salvaguardare la biodiversità animale, nonché di incrementare il controllo delle emissioni in atmosfera degli allevamenti e la salubrità delle produzioni; tutto questo può rappresentare un volano nel processo di riorganizzazione del sistema allevatorio, secondo un disegno di maggiore efficienza ed efficacia già delineato dal « Collegato agricolo »; impegna il Governo: a sostenere a livello europeo le scelte operate e l'attuazione di strumenti di gestione del rischio realmente adeguati alla tutela dei redditi delle imprese agricole italiane, alla specificità delle produzioni di qualità e alle condizioni geomorfologiche del nostro Paese; ad adottare interventi di semplificazione perché la « Misura 17.1 – Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante » cui lo Stato ha attribuito una dotazione finanziaria molto importante, compiendo una reale e lungimirante scelta politica, possa ottenere un'adesione massiccia da parte degli agricoltori, anche attraverso la previsione di specifiche agevolazione per gli imprenditori agricoli nella redazione dei piani assicurativi individuali; a consentire di assicurare la reale produzione storica degli agricoltori, implementando i dati statistici, con quelli aziendali, costituiti dalle perizie assicurative in caso di danni, e con altri documenti comprovanti gli andamenti produttivi in caso di nuovi impianti; a realizzare una efficace azione

di coordinamento con i diversi Stati membri per tutte le misure di gestione del rischio, compresi i fondi di mutualizzazione e gli strumenti di stabilizzazione del reddito, con l'intento di costruire una posizione comune di cui l'Unione europea si faccia portavoce nel contesto di revisione degli accordi del WTO; a reperire risorse aggiuntive da destinare alle opere infrastrutturali irrigue in particolare nelle regioni con maggiore ritardo di sviluppo, interessando a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri perché nel riparto dei fondi per lo sviluppo e la coesione si tengano in debito conto le istanze dell'agricoltura, settore sempre trainante dell'economia Italia anche nei momenti di crisi più recessiva; ad emanare immediatamente il bando per la misura investimenti irrigui ed approvare la relativa convenzione per l'assistenza tecnica, dando corso alla realizzazione delle opere già previste, dato che i ritardi non appaiono giustificati sotto nessun profilo; ad agire con celerità e determinazione ai fini del coordinamento delle istituzioni coinvolte, affinché il costo dell'acqua non si traduca in costi che compromettano la competitività del settore agricolo ed il reddito delle imprese assicurando, in generale, che il corretto e coordinato uso dell'acqua consenta di adempiere ai requisiti della condizionalità previsti dalle norme europee; a coinvolgere le aziende agricole, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nelle opere di sistemazione idraulica affidate agli Enti irrigui; a semplificare ed ottimizzare i modelli organizzativi e gestionali anche attraverso l'accorpamento delle associazioni per specie o attitudine produttiva, assicurando la tenuta dei registri anagrafici nazionali secondo specie o razza, consentendo la partecipazione al sistema selettivo da parte delle aziende in modo dinamico, nonché a separare le attività di miglioramento genetico e di miglioramento della biodiversità, da quelle di raccolta dei dati e delle informazioni di interesse zootecnico; a valorizzare i dati raccolti (multifunzionalità dei dati) anche

con la creazione di procedure informatiche di tipo *open data*, consentendo un efficace ed integrato collegamento interattivo con le banche dati esistenti.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Interventi per il settore ittico.**

**Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione del relatore, onorevole Luciano Agostini, rileva che la quantità delle condizioni poste dalle Commissioni che hanno reso il parere e la relazione tecnica del Governo con i rilievi critici mossi in particolare con riferimento alla copertura finanziaria di molti articoli del testo unificato, obbligano la Commissione Agricoltura ad aprire una ulteriore fase di approfondimento e di interlocuzione con il Governo al fine di superare tali situazioni di criticità del testo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda sul fatto che il contenuto della relazione tecnica obblighi a una riflessione ulteriore, per la quale ritiene necessaria la collaborazione del Governo, in modo da concludere positivamente l'esame del provvedimento, dopo il necessario lavoro di approfondimento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la Commissione Agricoltura e le Commissioni che hanno reso i pareri per aver arricchito il testo, sollevando giustamente alcune questioni, le quali tuttavia, avendo riflessi di carattere

finanziario, richiedono una riflessione ulteriore anche per il Governo.

Luca SANI, *presidente e relatore*, alla luce delle considerazioni svolte, propone di chiedere un rinvio dell'esame in Assemblea, altrimenti previsto per lunedì prossimo 23 maggio.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente e relatore*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	143
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	145

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Atto n. 291.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, iniziato nella seduta del 12 maggio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 maggio il relatore, on. Lavagno, ha illustrato il contenuto del provvedimento ed è intervenuto il Sotto-

segretario Angelo Rughetti. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti. Chiede all'onorevole Lavagno se intenda illustrare la sua proposta.

Il deputato Fabio LAVAGNO (PD), *relatore*, dà per letta la proposta di parere, che ha formulato in base alle considerazioni svolte nella precedente seduta. In particolare, la proposta, tenendo conto della mole di lavoro in corso con Regioni ed autonomie locali, prende atto della scelta del Governo di dare attuazione alla delega in due tempi, auspicando che il tutto avvenga in tempi rapidi. Le due osservazioni contenute riguardano i necessari coordinamenti con la normativa vigente e l'opportunità di introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene che la proposta di parere dia in buona misura risposta anche alle considerazioni presenti nella memoria trasmessa oggi dall'ANCE, che fa riferimento soprattutto a problemi

di coordinamento con la normativa vigente.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI prende atto con favore della proposta di parere redatta dal relatore.

Bruno TABACCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo 24 maggio, alle 13.30, per l'esame degli atti del Governo 292 (licenziamento disciplinare) e 293 (conferenza di servizi). Seguirà, alle 14, l'audizione della Conferenza dei rettori.

**La seduta termina alle 14.10.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). (Atto n. 291).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291);

rilevato che:

il comma 2 della disposizione di delega indica due oggetti:

la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;

il Governo ha operato la scelta di dare attuazione alla delega con due distinti decreti legislativi: il primo, oggetto del presente parere, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione, volto alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti;

nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, a proposito dell'oggetto dello schema, ha svolto due considerazioni:

in primo luogo, prendendo atto di questa scelta e pur considerando che « sa-

rebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti », riconosce allo schema « caratteristiche di autonomia utilità e di indipendente operatività anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti », le quali lo rendono « idoneo a risolvere autonomamente, e immediatamente, svariate « criticità applicative » della disciplina in questione »;

in secondo luogo, invita il Governo ad introdurre nello schema di decreto l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;

la Conferenza unificata, nel sancire l'intesa, segnala analogamente l'attuazione solo parziale della delega;

con riguardo alla formulazione del testo, sia il Consiglio di Stato, sia la Conferenza unificata sottolineano esigenze di coordinamento della nuova disciplina con quella vigente;

considerato che:

la scelta del Governo di attuare la delega in due tempi appare giustificata dalla mole di lavoro in corso con regioni ed autonomie locali per procedere alla precisa individuazione delle diverse tipo-

logie di procedimenti ma implica la necessità di sopprimere, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, l'enunciazione che include nell'oggetto dello schema la delimitazione degli « ambiti dei relativi regimi amministrativi », che il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi;

esigenze di coordinamento con la normativa vigente si pongono, in particolare, con riguardo:

all'articolo 2, commi 2 e 5, i quali, nel disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei moduli a carico delle pubbliche amministrazioni e le relative sanzioni, fanno sistema con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da entrambi richiamato;

all'articolo 3, sulla concentrazione dei regimi amministrativi, che dovrebbe essere riformulato in termini di novella alla legge n. 241 del 1990 e coordinato con la normativa vigente, eliminando la sovrapposizione attualmente esistente tra il secondo periodo del comma 1 e il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 241;

all'articolo 2, comma 2, manca un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali, nonostante che dal mancato as-

solvimento di tali obblighi derivino l'esercizio del potere sostitutivo (comma 4) e sanzioni (comma 5).

con l'auspicio che:

il Governo dia quanto prima completa attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, dal momento che dalla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti conseguiranno una maggiore certezza del diritto, una uniformità degli adempimenti richiesti a cittadini ed imprese sul territorio nazionale e quindi un'indubbia semplificazione della materia;

la classificazione dei procedimenti venga svolta nel modo più puntuale possibile, in modo da eliminare o per lo meno limitare la necessità di successivi interventi, dando così stabilità ad una disciplina soggetta negli ultimi anni a numerose modifiche,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

andrebbe valutata l'opportunità di:

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990;

introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

Audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	147
Audizione del prefetto di Imperia, Silvana Tizzano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	147

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, introduce quindi l'audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Luisa Latella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 14,20 riprende alle 14.25.**

**Audizione del prefetto di Imperia, Silvana Tizzano.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, introduce l'audizione del prefetto di Imperia, Silvana Tizzano.  
Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Silvana Tizzano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza .

148

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 16.35.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza.**

Il relatore, deputato FERRARA (SI-SEL), d'intesa con l'altro relatore, deputato GUERINI (PD), riferiscono sul documento in titolo.

Prendono quindi la parola i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 17.20.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione della Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE) e di rappresentanti del Coordinamento associativo Ubi Minor (Svolgimento e conclusione) .....	149

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

**Audizione della Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE) e di rappresentanti del Coordinamento associativo Ubi Minor.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte quindi che per il Coordinamento associativo Ubi Minor, sono presenti la dottoressa Annamaria Columbu e la dottoressa Raffaella Nardini.

Per il CARE è presente la dottoressa Monya Ferritti, accompagnata dalla dottoressa Maria Teresa Berliri, responsabile affido Regione Lazio (CARE).

Annamaria COLUMBU, *rappresentante del Coordinamento associativo Ubi Minor*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Monya FERRITTI, *presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE)*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni la deputata Eleonora BECHIS (Misto-AL-P).

Annamaria COLUMBU, *rappresentante del Coordinamento associativo Ubi Minor*,

e Monya FERRITTI, *presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE)*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata

sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	151
Audizione di Marco Liberato Di Berardino ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	152

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.25

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

#### Comunicazioni del Presidente

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor Donadio, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali dal dottor Enrico Marinelli;

trasmettere al Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri, a fini di comparazione, i risultati delle indagini di polizia scientifica compiute su alcuni reperti ritrovati a Via Caetani;

incaricare il Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri di svolgere una comparazione sulla documentazione fotografica relativa a Antonio Nirta, che sarà loro trasmessa;

procedere alla desecretazione dei documenti riservati 30/0, 30/1, 54/3, 54/4, 89/1;

duplicare e rendere disponibili come documenti « liberi », previa obliterazione dei dati personali sensibili i documenti riservati 19/3, 54/2, 55/0, 130/1, 155/1, 166/1, nonché il documento segreto 55/1;

procedere a un riassetto complessivo delle deleghe relative ai principali filoni di inchiesta, allo scopo di accorparle intorno a alcuni punti chiave, anche al fine di consentire ai collaboratori di presentare una relazione sugli accertamenti compiuti in questa fase dell'inchiesta parlamentare.

Comunica inoltre che:

il 27 aprile 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa alle indagini compiute su Prospero Gallinari tra il 1977 e il 1978;

l'11 maggio 2016, il generale Scriccia ha depositato un contributo documentale, riservato, relativo al colonnello Stefano Giovannone;

il 13 maggio 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a Antonio Nirta, con allegata documentazione fotografica;

nella stessa data, la dottoressa Piccardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna hanno depositato, il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Gennaro Acquaviva e Claudio Martelli;

nella stessa data è pervenuta una lettera, riservata, della dottoressa Giuliana Galasso, Presidente f.f del Tribunale di Venezia, relativa al reperimento della documentazione allegata alla sentenza-ordinanza Mastelloni n. 204/83;

il 17 maggio 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato documentazione fotografica, riservata, su Renato Di Leva, Emidio Biancone e Giovanni Intrevado.

Comunica altresì che il dottor Luigi Montuori ha richiesto, per ragioni di studio, di poter acquisire copia di alcuni atti del Processo Pecorelli acquisite in copia dalla Commissione. Poiché si tratta di documentazione riservata non è possibile dare corso alla richiesta. Si darà dunque indicazione al dottor Montuori di rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente.

Ricorda infine che il programma dei lavori della Commissione proseguirà con le audizioni già deliberate del dottor Enrico

Marinelli, del dottor Vittorio Fabrizio, di Egidio Correale e di Nunzio Sapuppo. A queste seguirà l'audizione di Paolo Pistolesi. In seguito si prevede di ascoltare Claudio Signorile.

#### **Audizione di Marco Liberato Di Berardino**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che l'audito è uno dei primi agenti giunti sulla scena del crimine di Via Fani.

Pone poi una serie di quesiti, ai quali risponde Marco Liberato DI BERARDINO.

Intervengono con quesiti il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali risponde Marco Liberato DI BERARDINO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Marco Liberato Di Berardino e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
Comunicazioni della Presidente .....	153

#### AUDIZIONI

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 19.35.**

**Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

*(i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21 alle 21.05.

*Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia 21.05.**

**Comunicazioni della Presidente.**

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nella odierna riunione di avvalersi della collaborazione esterna, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Luigi Pietro Caiazzo, magistrato in quiescenza.

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 21.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nell’ambito dell’esame della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final) ..... 4

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 5

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D’Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D’Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio (*Seguito dell’esame e rinvio*) ..... 5

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 17

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato (Parere all’Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 10

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 11

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Doc. XXII, n. 57 Bolognesi (*Esame e rinvio*) ..... 11

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D’Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D’Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio (*Seguito dell’esame e rinvio*) ..... 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 16

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Emendamenti C. 1994-A, approvata dal Senato (Parere all’Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 16

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Esame emendamenti C. 1994/A, approvata dal Senato .....	19
---	----

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. C. 2874-B ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
--	----

ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	24
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

AVVERTENZA .....	23
------------------	----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
--	----

## COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione del Commissario Generale della <i>United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East</i> (UNRWA), Peter Pierre Krähenbühl ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	33
--	----

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	34
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	36
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	38
---	----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
--	----

AVVERTENZA .....	41
------------------	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) ..... 42
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .... 46

## ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 46

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3462 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 48
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 74
- DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 48
- Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) ..... 53
- Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) ..... 56

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

- DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 75

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

- Attribuzione della gestione del sistema MOSE al sindaco della città metropolitana di Venezia. C. 3452 Martella (*Esame e rinvio*) ..... 81

## SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 83

## ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) ..... 85
- Sui lavori della Commissione ..... 85

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico » .....	88
--	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	88
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete <i>internet</i> per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati in linea di principio</i> ) .....	98

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	90
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	99

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
--	----

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	93
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	101

## INTERROGAZIONI:

5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi .....	95
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102
5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi .....	95
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	104
AVVERTENZA .....	96

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulla crisi produttiva del distretto del vetro artistico di Murano.	
Audizioni di rappresentanti del Consorzio Promovetro, di Confartigianato Venezia, di CNA Venezia, di Confindustria Venezia e della Camera di commercio di Venezia .....	105
Audizioni di rappresentanti del Comune di Venezia .....	105
Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .....	105

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
--	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venittelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	111
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	112
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	117

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	131
---	-----

**XIII Agricoltura**

## RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .....	137
7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ). .....	
7-00989 Zaccagnini: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	138

## SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	141
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	143
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	145

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del prefetto di Catanzaro, Luisa Latella <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	147
Audizione del prefetto di Imperia, Silvana Tizzano <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	147

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 2016 e del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2015 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza .	148
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione della Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete (CARE) e di rappresentanti del Coordinamento associativo Ubi Minor <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	149

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA  
MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	151
Audizione di Marco Liberato Di Berardino <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	152

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILI-  
TARE EMANUELE SCIERI**

## AUDIZIONI:

Audizione di ex militari commilitoni di Emanuele Scieri <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	153
Comunicazioni della Presidente .....	153

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



\*17SMC006560\*